

Gazzetta ufficiale

L 314

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

5 dicembre 2019

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 ⁽¹⁾** 1

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE ⁽¹⁾** 64

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova ⁽¹⁾** 115

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/2036 del Consiglio del 25 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale** 170

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982 della Commissione, del 28 novembre 2019, che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell'inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU L 308 del 29.11.2019) 173

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2019/2033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Requisiti prudenziali solidi sono parte integrante delle condizioni regolamentari in base alle quali gli enti finanziari forniscono servizi nell'Unione. Le imprese di investimento, insieme agli enti creditizi, sono soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (2) I vigenti regimi prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività di un gran numero di imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri di tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere appositamente affrontati tramite meccanismi prudenziali adeguati e proporzionati a livello dell'Unione.

⁽¹⁾ GU C 378 del 19.10.2018, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 262 del 25.7.2018, pag. 35.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2019.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)

⁽⁵⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- (3) I rischi ai quali le imprese di investimento sono esposte e ai quali a loro volta esse espongono i loro clienti e — più in generale — i mercati in cui operano dipendono dal tipo e dal volume delle attività svolte, come pure dal fatto che le imprese di investimento agiscano in qualità di agenti per i loro clienti e non siano parti coinvolte nelle risultanti operazioni o agiscano a proprio nome nelle negoziazioni.
- (4) Requisiti prudenziali solidi dovrebbero assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e nel migliore interesse dei clienti. Essi dovrebbero tener conto della possibilità che le imprese di investimento e i loro clienti si espongano a rischi eccessivi e dei diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. Allo stesso modo, i requisiti prudenziali dovrebbero mirare a evitare di imporre indebiti oneri amministrativi alle imprese di investimento.
- (5) Molti dei requisiti prudenziali che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati per preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell'eventualità di fallimenti, e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. La probabilità che un loro fallimento possa avere un impatto negativo sulla stabilità finanziaria globale è inferiore che nel caso degli enti creditizi. I rischi ai quali sono esposte la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli assunti e posti dagli enti creditizi e tali differenze dovrebbero trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell'Unione.
- (6) I requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE cui sono soggette le imprese di investimento sono basati su quelli degli enti creditizi. Le imprese di investimento il cui ambito di applicazione dell'autorizzazione è limitato a specifici servizi di investimento che non sono interessati dall'attuale quadro prudenziale sono soggette a numerose esenzioni da tali requisiti. Tali esenzioni riconoscono che i rischi cui sono esposte tali imprese di investimento sono di natura diversa rispetto a quelli cui sono esposti gli enti creditizi. Le imprese di investimento che svolgono attività interessate dall'attuale quadro prudenziale e che comportano la negoziazione di strumenti finanziari su base limitata sono soggette ai corrispondenti requisiti del quadro in termini di capitale, ma possono beneficiare di esenzioni in altri ambiti, ad esempio liquidità, grandi esposizioni e leva finanziaria. Le imprese di investimento il cui ambito di applicazione dell'autorizzazione non è soggetto a tali limitazioni sono soggette agli stessi requisiti prudenziali degli enti creditizi.
- (7) La negoziazione di strumenti finanziari, sia essa a fini di gestione del rischio, copertura o gestione della liquidità o ai fini dell'adozione di posizioni direzionali sul valore degli strumenti nel tempo, è un'attività che può essere esercitata sia dagli enti creditizi che dalle imprese di investimento autorizzati a negoziare per conto proprio ed è già disciplinata dal quadro prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Al fine di evitare una disparità di condizioni che potrebbe dar luogo ad arbitraggio regolamentare tra gli enti creditizi e le imprese di investimento in questo settore, i requisiti di fondi propri derivanti dalle norme che riguardano il rischio dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi anche a dette imprese di investimento. Le norme disciplinano anche le esposizioni di tali imprese di investimento verso le loro controparti di negoziazione in operazioni specifiche e i corrispondenti requisiti di fondi propri, che dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi alle imprese di investimento in modo semplificato. Infine, le norme sulle grandi esposizioni del quadro prudenziale attuale sono pertinenti anche quando le esposizioni da negoziazione di tali imprese di investimento verso determinate controparti sono particolarmente rilevanti e generano quindi per un'impresa di investimento una fonte di rischio eccessivamente concentrata derivante dal default della controparte. Tali norme dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi alle imprese di investimento in modo semplificato.
- (8) Le differenze nell'applicazione del quadro prudenziale vigente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all'interno dell'Unione. Queste differenze derivano dalla complessità generale dell'applicazione del quadro a imprese di investimento diverse sulla base dei servizi che esse forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano tale applicazione nel diritto o nella prassi nazionale. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri a determinate imprese di investimento sono state applicate grandi maggiorazioni di capitale. Al fine di assicurare l'armonizzazione della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in tutta l'Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi che facciano fronte a tali rischi.

- (9) Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche tuttavia dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Esse rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applica attualmente il quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE e che non godono di esenzioni specifiche dai principali obblighi. Le imprese di investimento più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi significativi. Esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, le imprese di investimento sistemiche hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, al pari dei grandi enti creditizi. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle norme di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.
- (10) Il regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che, in virtù delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici, non sono considerate sistemiche dovrebbe riguardare le specifiche pratiche commerciali dei diversi tipi di imprese di investimento. Le imprese di investimento con la massima possibilità di generare rischi per i clienti, i mercati o il funzionamento ordinato delle stesse imprese di investimento dovrebbero in particolare essere soggette a requisiti prudenziali chiari ed efficaci modulati in base ai rischi specifici. Detti requisiti prudenziali dovrebbero essere calibrati in modo proporzionato al tipo di impresa di investimento, ai migliori interessi dei clienti dello specifico tipo di impresa di investimento e alla promozione del regolare e ordinato funzionamento dei mercati in cui opera tale tipo di impresa di investimento. Essi dovrebbero attenuare le aree di rischio individuate e contribuire a garantire che, in caso di fallimento di un'impresa di investimento, questa possa essere liquidata in maniera ordinata con perturbazioni minime della stabilità dei mercati finanziari.
- (11) Il regime previsto dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi dei market maker designati nelle sedi di negoziazione in conformità della direttiva 2014/65/UE di fornire quotazioni e di essere presenti sul mercato su base continuativa.
- (12) Il regime prudenziale per le imprese di investimento che, in virtù delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici, non sono considerate sistemiche dovrebbe applicarsi a ciascuna impresa di investimento su base individuale. Tuttavia, per facilitare l'applicazione dei requisiti prudenziali per le imprese di investimento nell'Unione facenti parte di gruppi bancari ed evitare così di perturbare taluni modelli imprenditoriali i cui rischi sono già coperti dall'applicazione delle norme prudenziali, è auspicabile consentire alle imprese di investimento di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE ove opportuno, previa approvazione delle autorità competenti, purché la loro decisione non sia dettata da finalità di arbitraggio regolamentare. Inoltre, dal momento che i rischi cui sono esposte le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono in gran parte limitati, a tali imprese dovrebbe essere consentito di beneficiare di un'esenzione dai requisiti prudenziali specifici per le imprese di investimento se fanno parte di un gruppo bancario o di un gruppo di imprese di investimento avente sede e soggetto a vigilanza consolidata a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE oppure del presente regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, a seconda dei casi, nello stesso Stato membro, poiché in questi casi tali rischi dovrebbero essere adeguatamente coperti dai quadri prudenziali. Al fine di rispecchiare l'attuale trattamento dei gruppi di imprese di investimento in virtù del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, per i gruppi costituiti esclusivamente da imprese di investimento o qualora non si applichi il consolidamento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, all'impresa madre di tali gruppi dovrebbe essere imposto di conformarsi ai requisiti di cui al presente regolamento sulla base della situazione consolidata del gruppo. In alternativa, invece del consolidamento prudenziale, se tali gruppi di imprese di investimento rispecchiano strutture e profili di rischio più semplici, le autorità competenti possono autorizzare le imprese madri del gruppo a disporre di capitale sufficiente a sostenere il valore contabile delle loro partecipazioni nelle filiazioni. Se fanno parte di un gruppo assicurativo, tali imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero altresì potersi avvalere di un'esenzione dagli obblighi di informativa.
- (13) Al fine di consentire alle imprese di investimento di continuare a fare affidamento sui fondi propri esistenti per soddisfare i requisiti di fondi propri del quadro prudenziale specifico per le imprese di investimento, la definizione e la composizione dei fondi propri dovrebbero essere allineate al regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò comprende deduzioni integrali di voci di bilancio dai fondi propri conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come ad esempio le attività fiscali differite e le detenzioni di strumenti di capitale di altri soggetti del settore finanziario.

⁽⁷⁾ Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Cfr. pag. 64 della presente Gazzetta ufficiale).

Tuttavia, le imprese di investimento dovrebbero poter esentare dalle deduzioni le detenzioni di strumenti di capitale non significative di soggetti del settore finanziario se tali detenzioni sono a fini di negoziazione per sostenere le attività di market-making relative a questi strumenti. Al fine di allineare la composizione dei fondi propri al regolamento (UE) n. 575/2013, i corrispondenti coefficienti dei tipi di fondi propri sono stati rispecchiati nel contesto del presente regolamento. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell'ambito del presente regolamento, la Commissione dovrebbe procedere a un riesame in merito all'opportunità di continuare ad allineare la definizione e la composizione dei fondi propri al regolamento (UE) n. 575/2013.

- (14) Per fare in modo che le imprese di investimento operino sempre sulla base del livello di fondi propri necessari per la loro autorizzazione, tutte le imprese di investimento dovrebbero soddisfare, in ogni momento, un requisito patrimoniale minimo permanente pari al capitale iniziale necessario per essere autorizzate a prestare i pertinenti servizi di investimento stabilito in conformità della direttiva (UE) 2019/2034.
- (15) Affinché l'applicazione del requisito di fondi propri minimi da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse sia semplice, tali imprese dovrebbero disporre di fondi propri pari al requisito patrimoniale minimo permanente o a un quarto delle loro spese fisse generali calcolate sulla base dell'attività dell'anno precedente, a seconda di quale importo sia più elevato. Alle imprese di investimento piccole e non interconnesse che preferiscono esercitare un'ulteriore prudenza ed evitare variazioni repentine e significative («cliff effects») in caso di riclassificazione non dovrebbe essere impedito di detenere fondi propri in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
- (16) Per tener conto dei rischi maggiori che corrono le imprese di investimento che non sono piccole imprese non interconnesse, il loro requisito di fondi propri minimi dovrebbe corrispondere al valore più elevato tra il requisito patrimoniale minimo permanente, un quarto delle loro spese fisse generali dell'anno precedente e la somma del requisito applicabile in virtù dell'insieme di fattori di rischio adattati alle imprese di investimento («fattori K») che stabilisce il capitale in relazione ai rischi in specifiche aree di business delle imprese di investimento.
- (17) Le imprese di investimento dovrebbero essere considerate piccole e non interconnesse ai fini dei requisiti prudenziali specifici per le imprese di investimento se non forniscono servizi di investimento che comportano un rischio elevato per i clienti, per i mercati o per se stesse e se, per effetto delle loro dimensioni, hanno meno probabilità di causare effetti negativi di ampia portata per i clienti e i mercati se i rischi inerenti alla loro attività si concretizzano o in caso di fallimento. Di conseguenza, le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero essere definite come imprese che non negoziano per conto proprio o non si espongono a rischi derivanti dalla negoziazione degli strumenti finanziari, non detengono attività o denaro dei clienti, dispongono di attività inferiori a 1,2 miliardi di EUR sia nell'ambito della gestione discrezionale del portafoglio che nell'ambito di accordi non discrezionali (consulenza), gestiscono ogni giorno ordini dei clienti per meno di 100 milioni di EUR per le operazioni a pronti o ordini dei clienti per meno di 1 miliardo di EUR per gli strumenti derivati, e hanno uno stato patrimoniale inferiore a 100 milioni di EUR, compresi gli elementi fuori bilancio, e ricavi totali lordi annuali derivanti dai loro servizi di investimento inferiori a 30 milioni di EUR.
- (18) Al fine di prevenire l'arbitraggio regolamentare e ridurre gli incentivi per le imprese di investimento a strutturare le loro operazioni per evitare di superare le soglie al di sopra delle quali non si qualificano come imprese di investimento piccole e non interconnesse, le soglie per le attività gestite, gli ordini dei clienti trattati, l'entità dello stato patrimoniale e i ricavi totali lordi annuali dovrebbero essere applicate in modo combinato per tutte le imprese di investimento che fanno parte dello stesso gruppo. Le altre condizioni, ossia se l'impresa di investimento detiene denaro dei clienti, amministra o salvaguarda le attività dei clienti o negozia strumenti finanziari ed è esposta a rischi di mercato o di controparte, sono binari e non lasciano spazio a una tale ristrutturazione; essi dovrebbero pertanto essere valutati su base individuale. Al fine di tener conto dell'evoluzione dei modelli imprenditoriali e di quantificare i rischi che rappresentano su base continuativa, tali condizioni e soglie dovrebbero essere valutate alla fine di ogni giornata tranne nel caso della detenzione di denaro dei clienti, che dovrebbero essere valutati su base infragiornaliera, e nel caso dell'entità dello stato patrimoniale e dei ricavi totali lordi annuali, che dovrebbero essere valutati in base allo stato dell'impresa di investimento al termine dell'ultimo esercizio finanziario.
- (19) Le imprese di investimento che superano le soglie regolamentari o non soddisfano le altre condizioni non dovrebbero essere considerate piccole e non interconnesse e dovrebbero essere soggette ai requisiti per le altre imprese di investimento, fatte salve le specifiche disposizioni transitorie previste dal presente regolamento. Ciò dovrebbe incoraggiare le imprese di investimento a pianificare le loro attività in modo tale da qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse. Per le imprese di investimento che non soddisfano i requisiti per essere considerate piccole e non interconnesse e beneficiare quindi di tale trattamento dovrebbe essere prevista una fase di monitoraggio in cui verificare che l'impresa di investimento soddisfi le condizioni e resti al di sotto delle soglie pertinenti per almeno sei mesi consecutivi.

- (20) Tutte le imprese di investimento dovrebbero calcolare il loro requisito di fondi propri con riferimento a una serie di fattori K che riflettono il rischio per il cliente (*Risk-To-Client*, «RtC»), il rischio per il mercato (*Risk-to-Market*, «RtM») e il rischio per l'impresa (*Risk-to-Firm*, «RtF»). I fattori K RtC riflettono le attività gestite dei clienti e la consulenza continuativa (K-AUM), il denaro dei clienti detenuto (K-CMH), le attività salvaguardate e gestite (K-ASA) e gli ordini dei clienti trattati (K-COH).
- (21) Il fattore K RtM riflette il rischio di posizione netta (K-NPR) conformemente alle disposizioni sul rischio di mercato del regolamento (UE) n. 575/2013 o, ove autorizzato dall'autorità competente per determinati tipi di imprese di investimento che negoziano per conto proprio tramite partecipanti diretti, sulla base dei margini totali richiesti da un partecipante diretto di un'impresa di investimento (K-CMG). Le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di applicare contemporaneamente il K-NPR e il K-CMG in base al portafoglio.
- (22) I fattori K RtF riflettono l'esposizione di un'impresa di investimento al default delle controparti della negoziazione (K-TCD) conformemente alle disposizioni semplificate per il rischio di controparte basate sul regolamento (UE) n. 575/2013, il rischio di concentrazione connesso alle grandi esposizioni di un'impresa di investimento verso determinate controparti in base alle disposizioni di tale regolamento che si applicano alle grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione (K-CON) e i rischi operativi derivanti dal flusso di negoziazione giornaliero di un'impresa di investimento (K-DTF).
- (23) Il requisito di fondi propri complessivi in virtù dei fattori K corrisponde alla somma dei requisiti dei fattori K RtC, RtM e RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH e K-DTF si riferiscono al volume di attività di ciascun fattore K. I volumi per K-CMH, K-ASA e K-DTF sono calcolati sulla base di una media mobile dei nove mesi precedenti. Il volume per K-COH è calcolato sulla base di una media mobile dei sei mesi precedenti, mentre per K-AUM è calcolato sulla base dei 15 mesi precedenti. Per determinare il requisito di fondi propri, i volumi sono moltiplicati per i corrispondenti coefficienti fissati nel presente regolamento. I requisiti di fondi propri per K-NPR derivano dal regolamento (UE) n. 575/2013, mentre i requisiti patrimoniali per K-CON e K-TCD utilizzano un'applicazione semplificata dei requisiti corrispondenti di cui a tale regolamento rispettivamente per il trattamento delle grandi esposizioni del portafoglio di negoziazione e per il trattamento del rischio di controparte. L'importo di un fattore K è pari a zero se l'impresa di investimento non svolge l'attività pertinente.
- (24) I fattori K RtC sono approssimazioni che coprono le aree di business delle imprese di investimento che potrebbero arrecare danni ai clienti in caso di problemi. K-AUM riflette il rischio di danno ai clienti derivante da un'errata gestione discrezionale dei portafogli dei clienti o dalla cattiva esecuzione e fornisce garanzie e vantaggi per i clienti in termini di continuità del servizio, continuità della gestione dei portafogli e consulenza in materia di investimenti. K-ASA riflette il rischio di salvaguardia e amministrazione delle attività dei clienti e garantisce che le imprese di investimento detengano capitale in misura proporzionale ai saldi corrispondenti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nel loro stato patrimoniale o su conti di terzi. K-CMH riflette il rischio di danno potenziale quando un'impresa di investimento detiene denaro dei propri clienti, tenendo conto del fatto che sia detenuto sul suo stato patrimoniale o su conti di terzi e che disposizioni del diritto nazionale applicabile prevedano che il denaro dei clienti sia salvaguardato in caso di fallimento, insolvenza, avvio della procedura di risoluzione o amministrazione controllata dell'impresa di investimento. K-CMH esclude il denaro dei clienti depositato su un conto bancario (depositario) a nome del cliente stesso, se l'impresa di investimento ha accesso al denaro dei clienti mediante un mandato a terzi. K-COH riflette il rischio potenziale per i clienti di un'impresa di investimento che esegue gli ordini (a nome del cliente e non dell'impresa di investimento stessa), ad esempio nell'ambito di servizi di sola esecuzione forniti ai clienti o se un'impresa di investimento fa parte di una catena per gli ordini dei clienti.
- (25) Il fattore K RtM per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio è basato sulle norme per il rischio di mercato relativo alle posizioni in strumenti finanziari, in valuta estera e in merci conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò consente alle imprese di investimento di scegliere di applicare il metodo standardizzato, il metodo standardizzato alternativo di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o l'opzione di utilizzare modelli interni, una volta che questi ultimi due metodi diventino applicabili agli enti creditizi non solo a fini di segnalazione ma anche ai fini dei requisiti di fondi propri. Nel frattempo, e almeno nei cinque anni successivi alla data di applicazione del presente regolamento, ai fini del calcolo del loro K-NPR le imprese di investimento dovrebbero

applicare il quadro dei rischi di mercato (metodo standardizzato o, se del caso, modelli interni) del regolamento (UE) n. 575/2013. Se le disposizioni di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 *bis* e 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ non diventano applicabili agli enti creditizi ai fini dei requisiti di fondi propri, le imprese di investimento dovrebbero continuare ad applicare i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo del K-NPR. In alternativa, il requisito dei fondi propri delle imprese di investimento che negoziano strumenti finanziari con posizioni soggette a compensazione può, previa approvazione dell'autorità competente e subordinatamente a determinate condizioni, corrispondere all'importo dei margini totali richiesti dal loro partecipante diretto, moltiplicato per un moltiplicatore fisso. L'uso del K-CMG dovrebbe fondarsi principalmente sull'attività di negoziazione di un'impresa di investimento che rientra interamente o nella sostanza nell'ambito di tale metodo. Tuttavia, l'autorità competente dell'impresa di investimento può anche autorizzare l'impresa di investimento a ricorrere parzialmente al metodo K-CMG, purché tale metodo sia utilizzato per tutte le posizioni che sono soggette a compensazione o a marginazione e sia applicato uno dei tre metodi alternativi per il K-NPR per portafogli che non sono soggetti a compensazione. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell'ambito del presente regolamento, qualsiasi riesame che abbia luogo successivamente in merito all'applicazione dei metodi di calcolo dei fattori K dovrebbe soffermarsi anche sull'opportunità di continuare ad allineare il calcolo del KNPR alle norme per il rischio di mercato relativo alle posizioni del portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari, in valuta estera e in merci conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

- (26) Per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, i fattori K per K-TCD e K-CON RtF costituiscono un'applicazione semplificata delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti, rispettivamente, il rischio di controparte e il rischio di grandi esposizioni. K-TCD riflette il rischio per l'impresa di investimento posto dalle controparti in derivati negoziati fuori borsa (derivati OTC), operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e di assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine, finanziamenti con margini, qualsiasi altra operazione di finanziamento tramite titoli, così come dai beneficiari di prestiti concessi da un'impresa di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un servizio di investimento che non rispettino i loro obblighi, moltiplicando il valore delle esposizioni, basato sul costo di sostituzione e una maggiorazione per l'esposizione potenziale futura, per fattori di rischio basati sul regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto degli effetti di attenuazione derivanti dalla compensazione effettiva e dallo scambio di garanzie reali. Al fine di allineare ulteriormente il trattamento del rischio di controparte al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere aggiunto anche un moltiplicatore fisso di 1,2 e un moltiplicatore per l'aggiustamento della valutazione del credito allo scopo di rispecchiare il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell'impresa di investimento in operazioni specifiche. K-CON riflette il rischio di concentrazione rispetto a controparti singole o strettamente connesse del settore privato verso le quali le imprese hanno esposizioni che superano il 25 % dei loro fondi propri, o altre soglie specifiche in relazione agli enti creditizi o ad altre imprese di investimento, mediante l'imposizione di una maggiorazione del capitale in linea con il regolamento (UE) n. 575/2013 per esposizioni eccedenti tali limiti. Infine, K-DTF riflette i rischi operativi per un'impresa di investimento sui grandi volumi di negoziazioni concluse per proprio conto o per conto dei clienti a nome proprio in un giorno che potrebbero derivare dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esterni, sulla base del valore nozionale delle negoziazioni giornaliere, corretto per la vita residua dei derivati su tassi di interesse, al fine di limitare gli aumenti dei requisiti di fondi propri, in particolare per i contratti a breve termine in cui i rischi operativi percepiti sono inferiori.
- (27) Tutte le imprese di investimento dovrebbero monitorare e controllare il loro rischio di concentrazione, anche nei confronti dei clienti. Tuttavia, solo le imprese di investimento soggette a un requisito minimo di fondi propri in virtù dei fattori K dovrebbero riferire alle autorità competenti in merito al proprio rischio di concentrazione. Per le imprese di investimento specializzate in derivati su merci, quote di emissioni o derivati su quote di emissioni con grandi esposizioni concentrate verso le controparti non finanziarie ai quali appartengono, i limiti per il rischio di concentrazione possono essere superati senza capitale aggiuntivo a titolo del K-CON purché le esposizioni servano a fini commerciali, di tesoreria o di gestione del rischio.
- (28) Tutte le imprese di investimento dovrebbero prevedere procedure interne per il monitoraggio e la gestione dei rispettivi requisiti di liquidità. Tali procedure sono intese a contribuire a un funzionamento ordinato nel tempo delle imprese di investimento, senza la necessità di mettere da parte liquidità appositamente per i periodi di stress. A tal fine, tutte le imprese di investimento dovrebbero detenere in qualsiasi momento almeno un terzo delle spese fisse generali in attività liquide. Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero poter esentare da tale requisito le imprese di investimento piccole e non interconnesse. Tali attività liquide dovrebbero essere di elevata qualità e allineate a quelle

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

elencate nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione ⁽⁹⁾, come pure ai coefficienti di scarto (*haircut*) che si applicano a tali attività a norma del suddetto regolamento delegato. Per tenere conto della differenza dei profili di liquidità delle imprese di investimento rispetto a quelli degli enti creditizi, l'elenco delle attività liquide appropriate dovrebbe essere integrato dal contante e dai depositi a breve termine non vincolati dell'impresa di investimento (che non dovrebbero includere il denaro dei clienti o gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti) e da determinati strumenti finanziari per cui esiste un mercato liquido. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse e le imprese di investimento che non sono autorizzate a svolgere attività di negoziazione o di assunzione a fermo, se non sono esenti dai requisiti di liquidità, potrebbero comprendere anche elementi relativi a crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni come attività liquide, purché tali elementi non siano superiori a un terzo del requisito minimo di liquidità, non se ne tenga conto ai fini dei requisiti aggiuntivi di liquidità imposti dall'autorità competente e siano soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %. In situazioni eccezionali le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a scendere al di sotto della soglia prevista monetizzando le attività liquide per coprire i requisiti di liquidità, purché lo notifichino immediatamente all'autorità competente. Tutte le garanzie finanziarie fornite ai clienti che, se attivate, possono dar luogo a un aumento del fabbisogno di liquidità dovrebbero ridurre l'importo delle attività liquide disponibili almeno dell'1,6 % del valore totale di tali garanzie. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell'ambito del presente regolamento, si dovrebbe successivamente procedere a un riesame in merito all'adeguatezza delle attività liquide che sono ammissibili ai fini della conformità al requisito minimo di liquidità, compreso il continuo allineamento alle attività liquide elencate nel regolamento delegato (UE) 2015/61, come pure ai coefficienti di scarto che si applicano a tali attività a norma del suddetto regolamento delegato.

- (29) Insieme al nuovo regime prudenziale dovrebbe essere sviluppato un corrispondente quadro normativo proporzionato per le segnalazioni, che dovrebbe essere opportunamente adattato all'attività svolta dalle imprese di investimento e ai requisiti del quadro prudenziale. Gli obblighi di segnalazione per le imprese di investimento dovrebbero riguardare il livello e la composizione dei fondi propri, i requisiti di fondi propri, la base per il calcolo dei requisiti di fondi propri, il profilo di attività e le dimensioni in relazione ai parametri utilizzati per valutare se le imprese di investimento sono piccole e non interconnesse, i requisiti di liquidità e il rispetto delle disposizioni in materia di rischio di concentrazione da parte delle stesse imprese. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero essere esenti dall'obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione e dovrebbero essere tenute a riferire in merito ai requisiti di liquidità solo quando questi sono ad esse applicabili. L'autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ (ABE) dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare ulteriormente i dettagli dei modelli e delle modalità per le segnalazioni regolamentari e per specificare i modelli per la divulgazione dei fondi propri. Tali norme tecniche dovrebbero essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità delle diverse imprese di investimento e dovrebbero tenere conto, in particolare, del fatto che le imprese di investimento siano considerate o meno piccole e non interconnesse.
- (30) Al fine di garantire la trasparenza nei confronti degli investitori e —più in generale— dei mercati, le imprese di investimento che non sono considerate piccole e non interconnesse dovrebbero rendere pubblici i loro livelli di fondi propri, requisiti di fondi propri, sistemi di governance e politiche e prassi di remunerazione. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non dovrebbero essere soggette a obblighi di informativa al pubblico, salvo nei casi in cui emettono strumenti aggiuntivi di classe 1 al fine di garantire la trasparenza per chi investe in questi strumenti.
- (31) Le imprese di investimento dovrebbero applicare politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere, conformemente al principio di cui all'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È opportuno chiarire alcuni aspetti delle informative in materia di remunerazione. Gli obblighi di informativa relativi alla remunerazione stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi delle norme in materia di remunerazione, ovvero istituire e mantenere, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio delle imprese di investimento, politiche e prassi di remunerazione che siano coerenti con una gestione efficace del rischio. Inoltre le imprese di investimento che beneficiano di una deroga a determinate norme in materia di remunerazione dovrebbero essere tenute a comunicare le informazioni relative a tale deroga.

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

- (32) Al fine di facilitare una transizione agevole per le imprese di investimento dai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) 2019/2034, è opportuno prevedere opportune misure transitorie. In particolare, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le imprese di investimento per le quali i requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento risulterebbero più che raddoppiati rispetto ai loro requisiti di fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter attenuare gli effetti dei potenziali aumenti limitando il requisito di fondi propri al doppio del requisito di fondi propri pertinente stabilito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.
- (33) Al fine di non svantaggiare le nuove imprese di investimento con profili analoghi a quelli delle imprese di investimento esistenti, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento le imprese di investimento mai sottoposte a requisiti di fondi propri a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter limitare i loro requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento al doppio del requisito risultante dalle loro spese fisse generali.
- (34) Allo stesso modo, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le imprese di investimento per le quali il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE prevedono soltanto un requisito di capitale iniziale e per le quali i requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento risulterebbero più che doppi rispetto a quanto avverrebbe in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter limitare il loro requisito di fondi propri previsto dal presente regolamento al doppio del requisito di capitale iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, ad eccezione delle imprese locali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, che dovrebbero essere soggette a un requisito di fondi propri transitorio specifico che ne rifletta il maggiore livello di rischio. Ai fini della proporzionalità è opportuno prevedere requisiti di fondi propri transitori specifici per le imprese di investimento più piccole e per le imprese che erogano una gamma limitata di servizi di investimento nel caso in cui esse non beneficino delle limitazioni del requisito di fondi propri ai sensi del presente regolamento al doppio del requisito di capitale iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, e dalla direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, il cui requisito di fondi propri vincolante previsto dal presente regolamento, tuttavia, aumenti rispetto a quanto avverrebbe in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630.
- (35) Dette misure transitorie dovrebbero, se del caso, essere disponibili anche per le imprese di investimento di cui all'articolo 498 del regolamento (UE) n. 575/2013, che esonera tali imprese di investimento dai requisiti di fondi propri di cui al suddetto regolamento, mentre i requisiti di capitale iniziale relativi a tali imprese di investimento dipendono dai servizi di investimento che forniscono o dalle attività di investimento che svolgono. Per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i loro requisiti di fondi propri previsti dalle disposizioni transitorie del presente regolamento dovrebbero essere calcolati in considerazione di tali livelli applicabili.
- (36) Per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o fino alla data di applicazione delle modifiche adottate al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato a norma della parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, se quest'ultima data è posteriore, le imprese di investimento soggette alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero continuare a calcolare il loro requisito di fondi propri per il portafoglio di negoziazione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630.
- (37) Le grandi imprese di investimento che forniscono importanti servizi bancari d'investimento e sul mercato all'ingrosso (negoiazione per conto proprio in strumenti finanziari, assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile) hanno modelli di business e profili di rischio analoghi a quelli degli enti creditizi significativi. Le attività che svolgono le espongono al rischio di credito, principalmente sotto forma di rischio di controparte, come pure al rischio di mercato per le posizioni assunte per conto proprio, siano esse relative ai clienti oppure no. Esse rappresentano pertanto un rischio per la stabilità finanziaria, tenuto conto delle loro dimensioni e della loro importanza sistemica.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

- (38) Le grandi imprese di investimento di cui sopra pongono difficoltà supplementari per la loro effettiva vigilanza prudenziale da parte delle autorità nazionali competenti. Anche se le imprese di investimento più grandi forniscono servizi bancari di investimento transfrontalieri su vasta scala, in quanto imprese di investimento sono soggette a vigilanza prudenziale da parte delle autorità designate a norma della direttiva 2014/65/UE, che non sono necessariamente le stesse autorità competenti designate a norma della direttiva 2013/36/UE. Ciò può comportare una disparità nell'applicazione all'interno dell'Unione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e impedisce alle autorità di vigilanza di ottenere una prospettiva prudenziale complessiva, che è essenziale per affrontare in modo efficace i rischi associati alle grandi imprese di investimento transfrontaliere. Di conseguenza, la vigilanza prudenziale può rivelarsi meno efficace e può anche falsare la concorrenza nell'Unione. Alle grandi imprese di investimento dovrebbe pertanto essere accordato lo status di enti creditizi, in modo da creare sinergie in relazione alla vigilanza sulle attività transfrontaliere del mercato all'ingrosso in un gruppo di pari, promuovendo la parità di condizioni e consentendo una vigilanza uniforme nei vari gruppi.
- (39) Dette imprese di investimento, in virtù dell'acquisizione dello status di enti creditizi, dovrebbero pertanto continuare a essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e alla vigilanza delle autorità competenti — compresa la Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico — incaricate di vigilare sugli enti creditizi. Ciò garantirebbe l'attuazione coerente ed efficace della vigilanza prudenziale e l'applicazione uniforme del codice unico europeo per i servizi finanziari a tutti gli enti creditizi in considerazione della loro importanza sistemica. Al fine di prevenire l'arbitraggio regolamentare e ridurre i rischi di elusione, le autorità competenti dovrebbero sforzarsi di evitare le situazioni in cui gruppi potenzialmente sistemici strutturino le proprie operazioni in modo tale da non superare le soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eludere l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in qualità di enti creditizi a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.
- (40) Le grandi imprese di investimento convertite in enti creditizi dovrebbero essere autorizzate a raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione per tali attività in conformità della direttiva 2013/36/UE. Lo svolgimento di tutte queste attività, compresa la raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico e la concessione di crediti per proprio conto, non dovrebbe costituire un requisito necessario affinché le imprese siano considerate enti. La modifica della definizione di ente creditizio introdotta dal presente regolamento non dovrebbe pertanto pregiudicare i regimi nazionali di autorizzazione attuati dagli Stati membri conformemente alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034, comprese eventuali disposizioni che gli Stati membri possono ritenere opportune al fine di chiarire le attività che le grandi imprese di investimento che rientrano nella definizione modificata di enti creditizi possono esercitare.
- (41) Inoltre, la vigilanza degli enti creditizi su base consolidata mira a garantire, tra l'altro, la stabilità del sistema finanziario e, per essere efficace, dovrebbe essere applicata a tutti i gruppi, compresi quelli le cui imprese madri non sono enti creditizi o imprese di investimento. Pertanto tutti gli enti creditizi, compresi quelli che in precedenza avevano lo status di imprese di investimento, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di vigilanza individuale e consolidata dell'impresa madre da parte delle autorità competenti a norma del titolo VII, capo 3, sezione I, della direttiva 2013/36/UE.
- (42) Inoltre, è possibile che le grandi imprese di investimento che non rivestono un'importanza sistemica ma che negoziano per conto proprio o assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile abbiano ancora modelli imprenditoriali e profili di rischio analoghi a quelli degli altri enti sistemici. Tenuto conto delle loro dimensioni e delle loro attività, è possibile che tali grandi imprese di investimento presentino alcuni rischi per la stabilità finanziaria e, sebbene la loro conversione in enti creditizi non sia ritenuta opportuna alla luce della loro natura e complessità, dovrebbero rimanere soggette allo stesso trattamento prudenziale di tali enti creditizi. Al fine di prevenire l'arbitraggio regolamentare e ridurre i rischi di elusione, le autorità competenti dovrebbero anche sforzarsi di evitare le situazioni in cui le imprese di investimento strutturano le loro operazioni in modo da non superare la soglia di 15 miliardi di EUR correlata al valore totale delle attività a livello individuale o di gruppo o da limitare indebitamente la discrezionalità delle autorità competenti di sottoporre le imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e subordinarle al rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti nella direttiva 2013/36/UE, conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034.

- (43) Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ ha introdotto un regime armonizzato dell'Unione per la concessione dell'accesso per le imprese di paesi terzi che forniscono servizi di investimento a controparti qualificate e clienti professionali stabiliti nell'Unione o svolgono per essi attività di investimento. L'accesso al mercato interno è subordinato all'adozione da parte della Commissione di una decisione di equivalenza e alla registrazione dell'impresa del paese terzo da parte dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ (ESMA). È importante che la valutazione dell'equivalenza sia effettuata sulla base della pertinente normativa dell'Unione applicabile e che siano predisposti strumenti efficaci per verificare che sussistano le condizioni alle quali è concessa l'equivalenza. Per tali motivi, le imprese registrate di paesi terzi dovrebbero essere tenute a comunicare annualmente all'ESMA le informazioni riguardanti l'ampiezza e la portata dei servizi forniti e delle attività svolte nell'Unione. Dovrebbe essere inoltre migliorata la cooperazione in materia di vigilanza per quanto riguarda il monitoraggio, l'attuazione e il rispetto delle condizioni di equivalenza.
- (44) Al fine di garantire condizioni di parità e promuovere la trasparenza del mercato dell'Unione, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 600/2014 per assoggettare le quotazioni, i miglioramenti del prezzo e i prezzi di esecuzione degli internalizzatori sistematici al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per le negoziazioni di qualsiasi dimensione. Di conseguenza, le norme tecniche di regolamentazione attualmente applicabili relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione dovrebbero applicarsi anche all'ambito di applicazione ampliato del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (45) Per garantire la tutela degli investitori e l'integrità e la stabilità dei mercati finanziari nell'Unione, la Commissione, nell'adottare una decisione di equivalenza, dovrebbe tener conto dei rischi potenziali posti dai servizi e dalle attività che le imprese di paesi terzi potrebbero svolgere nell'Unione a seguito di tale decisione. La loro importanza sistemica dovrebbe essere considerata sulla base di criteri quali l'ampiezza e la portata probabili della fornitura dei servizi e dello svolgimento delle attività da parte delle imprese del paese terzo in questione. Allo stesso fine, la Commissione dovrebbe poter tener conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali ai sensi della pertinente politica dell'Unione o come paese ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾. La Commissione dovrebbe considerare equivalenti i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento specifici solo quando viene ottenuto lo stesso effetto. La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare, se del caso, decisioni di equivalenza limitate a servizi e attività specifici o categorie di servizi e attività elencate nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.
- (46) L'ABE, con la partecipazione dell'ESMA, ha pubblicato una relazione basata su un'analisi approfondita, la raccolta di dati e una consultazione su un regime prudenziale su misura per tutte le imprese di investimento non sistemiche che funga da base per il quadro prudenziale riveduto per le imprese di investimento.
- (47) Al fine di garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento, l'ABE dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare la portata e i metodi per il consolidamento prudenziale dei gruppi di imprese di investimento, il calcolo delle spese fisse generali, la misurazione dei fattori K, specificando il concetto di conti segregati in relazione ai fondi dei clienti, adeguando i coefficienti per il K-DTF in caso di condizioni di stress del mercato, il calcolo per stabilire i requisiti di fondi propri pari al margine totale richiesto dai partecipanti diretti, i modelli per le comunicazioni al pubblico, anche per quanto riguarda le relazioni sugli investimenti delle imprese di investimento, le informazioni normative richieste a norma del presente regolamento e le informazioni da fornire alle autorità competenti in relazione alle soglie per richiedere l'autorizzazione quale ente creditizio. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme tecniche di regolamentazione possano essere applicate da tutte le imprese di investimento interessate in modo proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità di tali imprese di investimento e delle loro attività

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽¹⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- (48) La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE e dall'ESMA mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (49) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento e tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni contenute nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ⁽¹⁶⁾ del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (50) Per garantire la certezza del diritto ed evitare sovrapposizioni tra l'attuale quadro prudenziale applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento e il presente regolamento, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere modificati al fine di escludere dal loro ambito di applicazione le imprese di investimento. Tuttavia, le imprese di investimento facenti parte di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE che riguardano i gruppi bancari, quali le disposizioni sull'impresa madre nell'UE intermedia di cui all'articolo 21 *ter* della direttiva 2013/36/UE, e alle norme sul consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (51) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di un quadro prudenziale efficace e proporzionato che garantisca che le imprese di investimento autorizzate ad operare all'interno dell'Unione abbiano una solida base finanziaria e siano gestite in modo ordinato, anche - se del caso - nel migliore interesse dei loro clienti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE UNO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti prudenziali uniformi che si applicano alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e soggette a vigilanza ai fini del controllo del rispetto dei requisiti prudenziali a norma della direttiva (UE) 2019/2034 in relazione a quanto segue:

- a) i requisiti di fondi propri relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati di rischio per l'impresa, rischio per il cliente e rischio per il mercato;
- b) i requisiti che limitano il rischio di concentrazione;
- c) i requisiti di liquidità relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati del rischio di liquidità;

⁽¹⁶⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

d) gli obblighi di segnalazione in relazione alle lettere a), b) e c);

e) gli obblighi di informativa al pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, un'impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolga una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE applica i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 se l'impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un'impresa di assicurazione e ricorre qualsiasi delle condizioni seguenti:

- a) il valore totale delle attività consolidate dell'impresa di investimento è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, calcolato come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma;
- b) il valore totale delle attività consolidate dell'impresa di investimento è inferiore a 15 miliardi di EUR e l'impresa di investimento fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 15 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, tutti calcolati come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma; o
- c) l'impresa di investimento è oggetto di una decisione dell'autorità competente in conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034.

Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.

3. La deroga prevista al paragrafo 2 non si applica se l'impresa di investimento non soddisfa più nessuna delle soglie di cui a tale paragrafo, calcolata su un periodo di 12 mesi consecutivi o se l'autorità competente decide in tal senso in conformità dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034. L'impresa di investimento informa senza indugio l'autorità competente di eventuali violazioni di una soglia durante tale periodo.

4. Le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 continuano ad essere soggette ai requisiti di cui agli articoli 55 e 59.

5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare un'impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolge una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE ad applicare i requisiti del regolamento (UE) 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) l'impresa di investimento informa l'autorità competente ai sensi del presente regolamento e, se del caso, l'autorità di vigilanza su base consolidata;
- c) l'autorità competente ha accertato che l'applicazione dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale all'impresa di investimento e, ove opportuno, su base consolidata al gruppo, è solida sotto il profilo prudenziale, non comporta una riduzione dei requisiti di fondi propri dell'impresa di investimento ai sensi del presente regolamento e non è attuata a fini di arbitraggio regolamentare.

Le autorità competenti informano l'impresa di investimento della decisione di consentire l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE a norma del primo comma entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, e ne informano l'ABE. Qualora un'autorità competente rifiuti di autorizzare l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, fornisce spiegazioni esaurienti.

Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo non si applica l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013.

*Articolo 2***Poteri di vigilanza**

Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva (UE) 2019/2034.

*Articolo 3***Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle imprese di investimento**

Il presente regolamento non impedisce alle imprese di investimento di detenere fondi propri e loro componenti e attività liquide in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

*Articolo 4***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - 1) «impresa strumentale»: un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà o nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di una o più imprese di investimento;
 - 2) «società di gestione del risparmio»: una società di gestione del risparmio quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - 3) «partecipante diretto»: un'impresa stabilita in uno Stato membro che rientra nella definizione di cui all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾;
 - 4) «cliente»: un cliente quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE, tranne che, ai fini della parte quattro del presente regolamento, per «cliente» si intende qualsiasi controparte dell'impresa di investimento;
 - 5) «negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - 6) «derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014;
 - 7) «autorità competente»: un'autorità competente quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034;
 - 8) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - 9) «negoiazione per conto proprio»: negoziazione per conto proprio quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;
 - 10) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014;
 - 11) «situazione consolidata»: la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento a norma dell'articolo 7 a un'impresa di investimento madre nell'Unione o a una holding di investimento madre nell'Unione o a una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione come se detta impresa formasse, insieme a tutte le imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, un'unica impresa di investimento; ai fini della presente definizione, i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini;
 - 12) «base consolidata»: sulla base della situazione consolidata;
 - 13) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l'esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- 14) «ente finanziario»: un'impresa diversa da un ente creditizio o da un'impresa di investimento e diversa da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾;
- 15) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
- 16) «società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 17) «soggetto del settore finanziario»: un soggetto del settore finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 18) «capitale iniziale»: il capitale iniziale quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 18), della direttiva (UE) 2019/2034;
- 19) «gruppo di clienti connessi»: un gruppo di clienti connessi quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 20) «consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/65/UE;
- 21) «consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo»: la fornitura ricorrente di consulenza in materia di investimenti nonché la valutazione e il monitoraggio o il riesame continui o periodici del portafoglio di strumenti finanziari di un cliente, compresi gli investimenti effettuati dal cliente sulla base di un accordo contrattuale;
- 22) «impresa di investimento»: un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
- 23) «holding di investimento»: un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o enti finanziari, e almeno una di esse è un'impresa di investimento, e che non è una società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 24) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
- 25) «gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese che consiste in un'impresa madre e nelle sue filiazioni o in imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, di cui almeno una è un'impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio;
- 26) «fattori K»: i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, per i rischi che un'impresa di investimento pone per i clienti, i mercati e sé stessa;
- 27) «attività gestite» o «AUM» (*assets under management*): il valore delle attività che un'impresa di investimento gestisce per i suoi clienti nell'ambito di accordi discrezionali di gestione del portafoglio e di accordi non discrezionali che costituiscono consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo;
- 28) «denaro dei clienti detenuto» o «CMH» (*client money held*): la quantità di denaro dei clienti che un'impresa di investimento detiene, tenendo conto delle disposizioni giuridiche relative alla separazione delle attività e indipendentemente dalla disciplina contabile nazionale applicabile al denaro dei clienti detenuto dall'impresa di investimento;
- 29) «attività salvaguardate e gestite» o «ASA» (*assets safeguarded and administered*): il valore delle attività che un'impresa di investimento salvaguarda e gestisce per i clienti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nello stato patrimoniale dell'impresa di investimento o siano separate in altri conti;

⁽¹⁸⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- 30) «ordini dei clienti trattati» o «COH» (*client orders handled*): il valore degli ordini che un'impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti e eseguendo gli ordini per conto dei clienti;
- 31) «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1;
- 32) «margine di compensazione fornito» o «CMG» (*clearing margin given*): l'importo del margine totale richiesto da un partecipante diretto o da una controparte centrale qualificata, se l'esecuzione e il regolamento delle operazioni di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto o di una controparte centrale qualificata;
- 33) o «flusso di negoziazione giornaliero» o «DTF» (*daily trading flow*): il valore giornaliero delle operazioni che un'impresa di investimento effettua negoziando per conto proprio o eseguendo gli ordini per conto dei clienti a suo nome, ad esclusione del valore degli ordini che un'impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti ed eseguendo gli ordini per conto dei clienti, che sono già presi in considerazione nell'ambito degli ordini dei clienti trattati;
- 34) o «rischio di posizione netta» o «NPR» (*net position risk*): il valore delle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento;
- 35) o «default della controparte della negoziazione» o «TCD» (*trading counterparty default*): le esposizioni nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento per gli strumenti e le operazioni di cui all'articolo 25 che comportano il rischio di default della controparte della negoziazione;
- 36) «valore di mercato corrente» o «CMV» (*current market value*): il valore di mercato netto del portafoglio di operazioni o componenti (*legs*) titoli soggette a compensazione in conformità dell'articolo 31; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi;
- 37) «operazioni con regolamento a lungo termine»: le operazioni con regolamento a lungo termine quali definite all'articolo 272, punto 2), del regolamento (UE) 575/2013;
- 38) «finanziamenti con margini»: i finanziamenti con margini quali definiti all'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾;
- 39) «organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;
- 40) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾;
- 41) «elemento fuori bilancio»: uno qualsiasi degli elementi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 42) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 2, punto 9), e dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;
- 43) «partecipazione»: la partecipazione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 44) «profitto»: il profitto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 121), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 45) «controparte centrale qualificata» o «QCCP» (*qualifying central counterparty*): una controparte centrale qualificata quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 46) «gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/65/UE;
- 47) «partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013;

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

⁽²²⁾ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

- 48) «operazione di finanziamento tramite titoli» o «SFT» (*securities financing transaction*): una SFT quale definita all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365;
- 49) «conti separati»: ai fini della tabella 1 dell'articolo 15, paragrafo 2, conti presso soggetti in cui il denaro dei clienti detenuto da un'impresa di investimento è depositato conformemente all'articolo 4 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione ⁽²³⁾ e in relazione ai quali il diritto nazionale applicabile prevede che, in caso di insolvenza o di avvio della risoluzione o dell'amministrazione dell'impresa di investimento, il denaro dei clienti non possa essere utilizzato per soddisfare crediti connessi all'impresa di investimento diversi dai crediti vantati dal cliente;
- 50) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un'operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365;
- 51) «filiazione»: un'impresa figlia quale definita all'articolo 2, punto 10), e ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, compresa qualsiasi impresa figlia di un'impresa figlia dell'impresa madre apicale;
- 52) «agente collegato»: un agente collegato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29), della direttiva 2014/65/UE;
- 53) «ricavi totali lordi»: i ricavi operativi annuali di un'impresa di investimento, connessi ai servizi e alle attività di investimento dell'impresa di investimento che questa è autorizzata a prestare o svolgere, compresi i redditi provenienti da interessi maturati, da azioni e altri titoli a rendimento fisso o variabile, da commissioni e provvigioni, utili e perdite dell'impresa di investimento sulle attività per negoziazione, sulle attività detenute al *fair value* (valore equo) o sulle attività di copertura, ma esclusi i redditi non connessi ai servizi di investimento prestati e alle attività di investimento svolte;
- 54) «portafoglio di negoziazione»: l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un'impresa di investimento per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;
- 55) «posizioni detenute a fini di negoziazione»:
- a) posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
 - b) posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
 - c) posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;
- 56) «impresa di investimento madre nell'Unione»: un'impresa di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e ha come filiazione un'impresa di investimento o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detta impresa di investimento o in detto ente finanziario, e che non è a sua volta una filiazione di un'altra impresa di investimento autorizzata in un qualsiasi Stato membro o di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
- 57) «holding di investimento madre nell'Unione»: una holding di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e non è una filiazione di un'altra impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro né di un'altra holding di investimento in uno Stato membro;
- 58) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione»: un'impresa madre di un gruppo di imprese di investimento che è una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1:

- a) per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;
- b) per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati finanziari.

⁽²³⁾ Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).

TITOLO II

LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI

CAPO 1

Applicazione dei requisiti su base individuale

Articolo 5

Principio generale

Le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui alle parti da due a sette su base individuale.

Articolo 6

Esenzioni

1. Le autorità competenti possono esentare un'impresa di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette in presenza di tutte le condizioni elencate di seguito:

- a) l'impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
- b) è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - i) l'impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) l'impresa di investimento è una filiazione e rientra in un gruppo di imprese di investimento soggette a vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 7;
- c) sia l'impresa di investimento che l'impresa madre sono soggette all'autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;
- d) le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento concordano su detta esenzione;
- e) i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e l'impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
 - i) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
 - ii) previa approvazione dell'autorità competente, l'impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall'impresa di investimento o che i rischi dell'impresa di investimento sono trascurabili;
 - iii) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche l'impresa di investimento; e
 - iv) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione dell'impresa di investimento.

2. Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 in relazione alla parte sei in presenza di tutte le condizioni seguenti:

- a) l'impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
- b) l'impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente all'articolo 228 della direttiva 2009/138/CE;
- c) sia l'impresa di investimento che l'impresa madre sono soggette all'autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;
- d) le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità della direttiva 2009/138/CE concordano su detta esenzione;

- e) i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e l'impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
- i) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
 - ii) previa approvazione dell'autorità competente, l'impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall'impresa di investimento o che i rischi dell'impresa di investimento sono trascurabili;
 - iii) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche l'impresa di investimento; e
 - iv) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di gestione dell'impresa di investimento.
3. Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall'applicazione dell'articolo 5 in relazione alla parte cinque se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- a) l'impresa di investimento rientra nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o rientra in un gruppo di imprese di investimento cui si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e non si applica l'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4;
 - b) l'impresa madre, su base consolidata, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti e imprese di investimento all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti e imprese di investimento;
 - c) l'impresa madre e l'impresa di investimento hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra l'impresa madre e l'impresa di investimento per consentire loro di soddisfare le obbligazioni singole e le obbligazioni congiunte, quando giungono a scadenza;
 - d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c);
 - e) le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento concordano su detta esenzione.

CAPO 2

Consolidamento prudenziale ed esenzioni per un gruppo di imprese di investimento

Articolo 7

Consolidamento prudenziale

1. Le imprese di investimento madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione rispettano gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sei e sette sulla base della loro situazione consolidata. L'impresa madre e le sue filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, l'impresa madre assicura che le filiazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nell'applicare la parte due su base consolidata, le norme di cui alla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano anche alle imprese di investimento.
- A tal fine, nell'applicare le disposizioni dell'articolo 84, paragrafo 1, dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano solo i riferimenti all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che, di conseguenza, vanno intesi come facenti riferimento ai requisiti di fondi propri di cui alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
3. Le imprese di investimento madri nell'Unione, una le holding di investimento madri nell'Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione rispettano gli obblighi di cui alla parte cinque in base alla loro situazione consolidata.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare l'impresa madre dal rispetto di tale paragrafo tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità del gruppo di imprese di investimento.

5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dell'ambito di applicazione e dei metodi del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento, in particolare ai fini del calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali, del requisito patrimoniale minimo permanente, del requisito relativo ai fattori K sulla base della situazione consolidata del gruppo di imprese di investimento, nonché il metodo e i dettagli necessari per attuare correttamente il paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 8

Verifica del capitale del gruppo

1. In deroga all'articolo 7, le autorità competenti possono autorizzare l'applicazione del presente articolo nel caso di strutture di gruppo considerate sufficientemente semplici, a condizione che non vi siano rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata. Le autorità competenti informano l'ABE quando autorizzano l'applicazione del presente articolo.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «strumenti di fondi propri»: i fondi propri quali definiti all'articolo 9 del presente regolamento senza applicare le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), all'articolo 56, lettera d), e all'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.

3. Le imprese di investimento madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione e altre società che siano imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali o agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, dispongono come minimo di strumenti di fondi propri sufficienti a coprire la somma degli elementi seguenti:

- a) la somma dell'intero valore contabile di tutte le loro partecipazioni, crediti subordinati e strumenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), all'articolo 56, lettera d), e all'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento; e
- b) l'importo totale di tutte le loro passività potenziali nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.

4. Le autorità competenti possono autorizzare una holding di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione e ogni altra impresa madre che sia un'impresa di investimento, un ente finanziario, una società strumentale o un agente collegato del gruppo di imprese di investimento, a detenere un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato in applicazione del paragrafo 3, a condizione che tale importo non sia inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati che sono filiazioni, e dell'importo totale di tutte le passività potenziali nei confronti di tali soggetti.

Ai fini del presente paragrafo, i requisiti di fondi propri per le imprese che sono filiazioni di cui al primo comma che sono situate in paesi terzi sono i requisiti di fondi propri nozionali che garantiscono un livello di prudenza soddisfacente per coprire i rischi derivanti da tali imprese che sono filiazioni, quali approvati dalle pertinenti autorità competenti.

5. Le imprese di investimento madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione dispongono di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le imprese di investimento, le holding di investimento, le società di partecipazione finanziaria mista, gli enti finanziari, le società strumentali e gli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.

PARTE DUE

FONDI PROPRI

Articolo 9

Composizione dei fondi propri

1. Le imprese di investimento dispongono di fondi propri che consistono nella somma del loro capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 e soddisfano in ogni momento tutte le condizioni seguenti:

a)
$$\frac{\text{Hartes Kernkapital}}{D} \geq 56 \%$$

b)
$$\frac{\text{Hartes Kernkapital} + \text{zusätzliches Kernkapital}}{D} \geq 75 \%$$

c)
$$\frac{\text{Hartes Kernkapital} + \text{zusätzliches Kernkapital} + \text{Ergänzungskapital}}{D} \geq 100 \%$$

dove:

- i) il capitale primario di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il capitale aggiuntivo di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il capitale di classe 2 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
- ii) *D* è definito all'articolo 11.

2. In deroga al paragrafo 1:

- a) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l'applicazione degli articoli 39 e 48 di detto regolamento;
- b) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l'applicazione dell'articolo 41 di detto regolamento;
- c) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 56, lettera c), e all'articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, nella misura in cui si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale che non sono detenute nel portafoglio di negoziazione si applicano integralmente, senza l'applicazione dei meccanismi previsti agli articoli 46, 60 e 70 di detto regolamento;
- d) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l'applicazione dell'articolo 48 di detto regolamento;
- e) le disposizioni seguenti non si applicano alla determinazione dei fondi propri delle imprese di investimento:
 - i) l'articolo 49 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), all'articolo 56, lettera c), e all'articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le relative disposizioni agli articoli 46, 60 e 70 di detto regolamento, nella misura in cui tali deduzioni si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione;
 - iii) l'evento attivatore di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l'evento attivatore è invece specificato dall'impresa di investimento in termini di strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1;
 - iv) l'importo aggregato di cui all'articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l'importo da svalutare o convertire è l'intero valore nominale dello strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1.

3. Nella determinazione dei requisiti di fondi propri a norma del presente regolamento, le imprese di investimento applicano le relative disposizioni di cui alla parte due, titolo I, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Nell'applicare tali disposizioni, l'autorizzazione delle autorità di vigilanza di cui agli articoli 77 e 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 si ritiene concessa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 78, paragrafo 4, di tale regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), nei confronti delle imprese di investimento che non sono persone giuridiche o società per azioni o che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, autorizzare a che ulteriori strumenti o fondi siano considerati fondi propri per queste imprese di investimento, a condizione che detti strumenti o fondi siano altresì ammissibili al trattamento di cui all'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ⁽²⁴⁾. Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l'ABE, insieme all'ESMA, elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti o fondi in ciascuno Stato membro considerati fondi propri. L'elenco è pubblicato per la prima volta entro il 26 dicembre 2020.

5. Le detenzioni di strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario in seno a un gruppo di imprese di investimento non sono dedotte ai fini del calcolo dei fondi propri di un'impresa di investimento del gruppo su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
- b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario;
- c) la deroga di cui all'articolo 8 non è utilizzata dalle autorità competenti.

Articolo 10

Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

1. Ai fini della presente parte, un'impresa di investimento deduce gli importi che superano i limiti specificati alle seguenti lettere a) e b) dalla determinazione degli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013:

- a) una partecipazione qualificata, il cui importo supera il 15 % dei fondi propri dell'impresa di investimento calcolati conformemente all'articolo 9 del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, in un'impresa che non sia un soggetto del settore finanziario;
- b) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di un'impresa di investimento in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario che supera il 60 % dei fondi propri calcolati conformemente all'articolo 9 del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Le autorità competenti possono vietare a un'impresa di investimento di detenere le partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 se l'importo di tali partecipazioni è superiore alle percentuali dei fondi propri specificati nel medesimo paragrafo. Le autorità competenti rendono immediatamente pubblica la loro decisione di esercitare tale potere.

3. Le azioni o quote in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) dette azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) la detenzione di dette azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per un massimo di cinque giorni lavorativi;
- c) dette azioni o quote sono detenute a nome dell'impresa di investimento e per conto altrui.

4. Le azioni o quote che non hanno carattere di immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

⁽²⁴⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

PARTE TRE

REQUISITI PATRIMONIALI

TITOLO I

REQUISITI GENERALI*Articolo 11***Requisiti di fondi propri**

1. Le imprese di investimento dispongono in ogni momento di fondi propri in conformità dell'articolo 9 equivalenti almeno a D, dove D è definito come il più elevato tra gli elementi seguenti:
 - a) il loro requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all'articolo 13;
 - b) il loro requisito patrimoniale minimo permanente conforme all'articolo 14; oppure
 - c) il loro requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all'articolo 15.
2. In deroga al paragrafo 1, se un'impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, D è definito come l'importo più elevato tra quelli specificati al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un'impresa di investimento, le autorità competenti possono esigere che l'impresa di investimento sia soggetta a un diverso requisito di fondi propri di cui al presente articolo, conformemente al titolo IV, capo 2, sezione 4, della direttiva (UE) 2019/2034.
4. Le imprese di investimento, non appena ne vengono a conoscenza, informano l'autorità competente che non soddisfano più o non soddisferanno più i requisiti del presente articolo.

*Articolo 12***Imprese di investimento piccole e non interconnesse**

1. Le imprese di investimento sono considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse ai fini del presente regolamento se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'AUM misurato in conformità dell'articolo 17 è inferiore a 1,2 miliardi di EUR;
 - b) il COH misurato in conformità dell'articolo 20 è inferiore a:
 - i) 100 milioni di EUR al giorno per le operazioni a pronti; o
 - ii) 1 miliardo di EUR al giorno per i derivati;
 - c) l'ASA misurato in conformità dell'articolo 19 è pari a zero;
 - d) il CMH misurato in conformità dell'articolo 18 è pari a zero;
 - e) il DTF misurato in conformità dell'articolo 33 è pari a zero;
 - f) l'NPR o il CMG misurato in conformità degli articoli 22 e 23 è pari a zero;
 - g) il TCD misurato in conformità dell'articolo 26 è pari a zero;
 - h) il totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'impresa di investimento è inferiore a 100 milioni di EUR;
 - i) i ricavi totali lordi annuali derivanti dai servizi e dalle attività di investimento dell'impresa di investimento sono inferiori a 30 milioni di EUR calcolati quale media in base ai dati annuali del periodo di due anni immediatamente precedente un dato esercizio finanziario.

In deroga alle disposizioni del titolo II, ai fini del primo comma, lettere a), b), c), e), f) nella misura in cui tale lettera si riferisce all'NPR, e g) si applicano i valori di fine giornata.

Ai fini del primo comma, lettera f), nella misura in cui tale lettera si riferisce al CMG, si applicano i valori infragiornalieri.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera d), e fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e gli articoli 2 e 4 della direttiva delegata (UE) 2017/593, si applicano i valori infragiornalieri, salvo ove vi sia stato un errore nella registrazione o nella riconciliazione dei conti che indichi erratamente che un'impresa di investimento ha violato la soglia zero di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), e che è risolto entro il termine del giorno lavorativo. L'impresa di investimento informa senza indugio l'autorità competente in merito all'errore, alle cause che lo hanno provocato e alla sua correzione.

Ai fini del primo comma, lettere h) e i), si applicano i livelli al termine dell'ultimo esercizio finanziario per cui i conti sono stati finalizzati e approvati dall'organo di gestione. Se i conti non sono stati finalizzati e approvati dopo che siano trascorsi sei mesi dal termine dell'ultimo esercizio finanziario l'impresa di investimento utilizza conti provvisori.

Le imprese di investimento possono misurare i valori di cui al primo comma, lettere a) e b), utilizzando i metodi specificati al titolo II, con l'eccezione che la misurazione è effettuata per un periodo di 12 mesi senza escludere gli ultimi tre valori mensili. Le imprese di investimento che scelgono questo metodo di misurazione ne informano l'autorità competente e applicano il metodo scelto per un periodo ininterrotto non inferiore a 12 mesi consecutivi.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h) e i) si applicano in modo combinato per tutte le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo. Ai fini della misurazione dei ricavi totali lordi annuali di cui al paragrafo 1, lettera i), le imprese di investimento possono escludere qualsiasi eventuale doppio conteggio derivante in relazione ai ricavi lordi generati all'interno del gruppo.

Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), si applicano a ciascuna impresa di investimento su base individuale.

3. Se un'impresa di investimento non soddisfa più tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, essa cessa immediatamente di essere considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa.

In deroga al primo comma, se un'impresa di investimento non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h) o i) ma continua a soddisfare le condizioni di cui alle lettere da c) a g) del medesimo paragrafo, essa cessa di essere considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa dopo un periodo di tre mesi, calcolato a decorrere dalla data in cui la soglia è stata superata. L'impresa di investimento informa senza indugio l'autorità competente di eventuali violazioni di una soglia.

4. Un'impresa di investimento che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che in seguito le soddisfa, è considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa solo dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui tali condizioni sono soddisfatte, a condizione che non si sia verificata alcuna violazione di una soglia durante tale periodo e l'impresa di investimento ne ha informato senza indugio l'autorità competente.

Articolo 13

Requisito relativo alle spese fisse generali

1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), il requisito relativo alle spese fisse generali è pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente. Le imprese di investimento utilizzano i dati derivanti dalla disciplina contabile applicabile.

2. Qualora ritenga che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un'impresa di investimento, l'autorità competente può adeguare l'importo del capitale di cui al paragrafo 1.

3. Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dalla data in cui ha iniziato a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento, la stessa utilizza, per il calcolo di cui al paragrafo 1, le spese fisse generali previste incluse nelle sue proiezioni per le negoziazioni dei primi 12 mesi, presentate con la domanda di autorizzazione.

4. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare il calcolo del requisito di cui al paragrafo 1 che include almeno gli elementi seguenti per la deduzione:

- a) bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono dal profitto netto dell'impresa di investimento nell'anno in questione;
- b) quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;

- c) altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
- d) commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all'effettiva riscossione delle seconde;
- e) provvigioni per gli agenti collegati;
- f) spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

L'ABE specifica inoltre ai fini del presente articolo la nozione di cambiamento sostanziale.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 14

Requisito patrimoniale minimo permanente

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il requisito patrimoniale minimo permanente è pari almeno ai livelli di capitale iniziale di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034.

TITOLO II

REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K

CAPO 1

Principi generali

Articolo 15

Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili

1. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), il requisito relativo ai fattori K è pari ad almeno la somma degli elementi seguenti:
 - a) fattori K del rischio per il cliente (RtC) calcolati conformemente al capo 2;
 - b) fattori K del rischio per il mercato (RtM) calcolati conformemente al capo 3;
 - c) fattori K del rischio per l'impresa (RtF) calcolati conformemente al capo 4.
2. Ai corrispondenti fattori K si applicano i coefficienti seguenti:

Tabella 1

FATTORI K		COEFFICIENTE
Attività gestite sia nell'ambito della gestione discrezionale del portafoglio che nell'ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo	K-AUM	0,02 %
Denaro dei clienti detenuto	K-CMH (su conti separati)	0,4 %
	K-CMH (su conti non separati)	0,5 %
Attività salvaguardate e gestite	K-ASA	0,04 %
Ordini dei clienti trattati	K-COH - operazioni a pronti	0,1 %
	K-COH - derivati	0,01 %
Flusso di negoziazione giornaliero	K-DTF - operazioni a pronti	0,1 %
	K-DTF - derivati	0,01 %

3. Le imprese di investimento monitorano il valore dei propri fattori K per tutte le tendenze che potrebbero determinare per loro un requisito di fondi propri ai fini dell'articolo 11 sostanzialmente diverso per il successivo periodo di riferimento ai sensi della parte sette e informano la loro autorità competente di tale requisito di fondi propri sostanzialmente diverso.

4. Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un'impresa di investimento che incide sull'importo di un fattore K rilevante, le autorità competenti possono adeguare l'importo corrispondente in conformità dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034.

5. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento e di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, l'ABE elabora, in consultazione con l'ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per:

- a) specificare i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II;
- b) specificare la nozione di conti separati ai fini del presente regolamento per quanto riguarda le condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un'impresa di investimento;
- c) specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF di cui alla tabella 1 del paragrafo 2 del presente articolo qualora, in situazioni di stress dei mercati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione ⁽²⁵⁾, i requisiti del K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 2

Fattori K RtC

Articolo 16

Requisito relativo ai fattori K RtC

Il requisito relativo ai fattori K RtC è determinato con la formula seguente:

$$K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH$$

dove:

K-AUM è uguale all'AUM misurato conformemente all'articolo 17, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

K-CMH è uguale al CMH misurato conformemente all'articolo 18, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

K-ASA è uguale all'ASA misurato conformemente all'articolo 19, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

K-COH è uguale al COH misurato conformemente all'articolo 20, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 17

Misurazione dell'AUM ai fini del calcolo del K-AUM

1. Ai fini del calcolo del K-AUM, l'AUM è la media mobile del valore del totale delle attività mensili gestite, misurato l'ultimo giorno lavorativo di ognuno dei 15 mesi precedenti convertito nella valuta funzionale dei soggetti a quella data, escludendo gli ultimi tre valori mensili.

⁽²⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183).

L'AUM è la media aritmetica dei restanti 12 valori mensili.

Il K-AUM è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2. Se l'impresa di investimento ha formalmente delegato la gestione delle attività a un altro soggetto finanziario, tali attività sono incluse nell'importo totale dell'AUM misurato in conformità del paragrafo 1.

Se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato la gestione delle attività all'impresa di investimento, tali attività sono escluse dall'importo totale delle attività gestite misurato in conformità del paragrafo 1.

Se un'impresa di investimento gestisce le attività da meno di 15 mesi o se lo è stata per un periodo più lungo in quanto piccola impresa di investimento non interconnessa e ora supera la soglia per l'AUM, essa utilizza dati storici dell'AUM per il periodo specificato al paragrafo 1, non appena gli stessi diventano disponibili, per calcolare il K-AUM. L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 18

Misurazione del CMH ai fini del calcolo del K-CMH

1. Ai fini del calcolo del K-CMH, il CMH è la media mobile del valore del totale del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi.

IL CMH è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.

Il K-CMH è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2. Se un'impresa di investimento detiene denaro dei clienti da meno di nove mesi, essa utilizza i dati storici del CMH per il periodo specificato al paragrafo 1, non appena gli stessi diventano disponibili, per calcolare il K-CMH.

L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 19

Misurazione dell'ASA ai fini del calcolo del K-ASA

1. Ai fini del calcolo del K-ASA, l'ASA è la media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi.

L'ASA è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.

Il K-ASA è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2. Se un'impresa di investimento ha formalmente delegato i compiti di salvaguardia e gestione delle attività a un altro soggetto finanziario, o se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato tali compiti all'impresa di investimento, tali attività sono incluse nell'importo totale delle ASA che è misurato conformemente al paragrafo 1.

3. Se un'impresa di investimento salvaguarda e gestisce le attività da meno di sei mesi, essa utilizza i dati storici per l'ASA per il periodo specificato al paragrafo 1 non appena tali dati diventano disponibili per calcolare il K-ASA. L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

*Articolo 20***Misurazione del COH ai fini del calcolo del K-COH**

1. Ai fini del calcolo del K-COH, il COH è la media mobile del valore del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati, misurato nel corso di ciascun giorno lavorativo per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi.

Il COH è la media aritmetica dei valori giornalieri dei tre mesi restanti.

Il K-COH è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2. Il COH è misurato come la somma del valore assoluto degli acquisti e del valore assoluto delle vendite sia per le operazioni a pronti sia per i derivati come segue:

- a) per le operazioni a pronti, il valore è l'importo pagato o ricevuto per ciascuna negoziazione;
- b) per i derivati, il valore della negoziazione è l'importo nozionale del contratto.

L'importo nozionale dei derivati su tassi d'interesse è adeguato per la vita residua (in anni) di tali contratti. L'importo nozionale è moltiplicato per la durata determinata con la formula seguente:

$$\text{Durata} = \text{vita residua (in anni)} / 10$$

Fatto salvo il quinto comma, il COH include le operazioni eseguite dalle imprese di investimento che forniscono servizi di gestione di portafoglio per conto di fondi di investimento.

Il COH include le operazioni che derivano da consulenza in materia di investimenti in relazione alle quali un'impresa di investimento non calcola il K-AUM.

Il COH esclude le operazioni gestite dall'impresa di investimento che derivano dalla gestione del portafoglio investimenti di un cliente laddove l'impresa di investimento già calcoli il K-AUM relativo agli investimenti di detto cliente o laddove tale attività si riferisca alla delega della gestione delle attività all'impresa di investimento che non contribuisce all'AUM di detta impresa di investimento a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

Il COH esclude le operazioni eseguite dall'impresa di investimento a proprio nome, per se stessa o per conto di un cliente.

Le imprese di investimento possono escludere dalla misurazione del COH qualsivoglia ordine che non sia stato eseguito in ragione della tempestiva cancellazione di detto ordine da parte del cliente.

3. Se l'impresa di investimento gestisce gli ordini dei clienti da meno di sei mesi o se lo è stata per un periodo più lungo in quanto piccola impresa di investimento non interconnessa, utilizza i dati storici per il COH per il periodo specificato al paragrafo 1, non appena gli stessi diventano disponibili, per calcolare il K-COH. L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

*CAPO 3***Fattori K RtM***Articolo 21***Requisito relativo ai fattori K RtM**

1. Il requisito relativo ai fattori K RtM per le posizioni del portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, è pari al K-NPR calcolato in conformità dell'articolo 22 o al K-CMG calcolato in conformità dell'articolo 23.

2. Le imprese di investimento gestiscono il loro portafoglio di negoziazione conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Il requisito relativo ai fattori K RtM si applica a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione che includono in particolare posizioni in strumenti di debito (compresi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione), strumenti rappresentativi di capitale, organismi di investimento collettivo (OIC), cambi e oro e merci (comprese le quote di emissioni).

4. Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K RtM un'impresa di investimento include posizioni diverse da quelle del portafoglio di negoziazione qualora queste diano origine a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.

Articolo 22

Calcolo del K-NPR

Ai fini del calcolo del K-NPR, il requisito di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, è calcolato secondo uno dei metodi seguenti:

- a) il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo IV, capi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 23

Calcolo del K-CMG

1. Ai fini dell'articolo 21, l'autorità competente consente a un'impresa di investimento di calcolare il K-CMG per tutte le posizioni soggette a compensazione, o in base al portafoglio, se l'intero portafoglio è soggetto a compensazione o a marginazione, alle condizioni seguenti:

- a) l'impresa di investimento non fa parte di un gruppo comprendente un ente creditizio;
- b) la compensazione e il regolamento di queste operazioni avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto di una QCCP e tale partecipante diretto è un ente creditizio o un'impresa di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, e le operazioni sono compensate a livello centrale in una QCCP o altrimenti regolate su una base di consegna dietro pagamento sotto la responsabilità di detto partecipante diretto;
- c) il calcolo del margine totale richiesto dal partecipante diretto è basato su un modello di margine del partecipante diretto;
- d) l'impresa di investimento ha dimostrato all'autorità competente che la scelta di calcolare l'RtM con il K-CMG è giustificata da determinati criteri, che possono includere la natura delle principali attività dell'impresa che sono essenzialmente attività di negoziazione soggette a compensazione e a marginazione sotto la responsabilità di un partecipante diretto e il fatto che le altre attività svolte dall'impresa di investimento sono irrilevanti rispetto a tali attività principali; e
- e) l'autorità competente ha valutato che la scelta del portafoglio soggetto o dei portafogli soggetti al K-CMG non è stata operata al fine di partecipare all'arbitraggio regolamentare dei requisiti di fondi propri in modo sproporzionato o non solido sotto il profilo prudenziale.

Ai fini del primo comma, lettera c), l'autorità competente procede a una valutazione periodica per confermare che il modello di margine comporta dei requisiti in materia di margini che rispecchiano le caratteristiche di rischio dei prodotti che le imprese di investimento negoziano e tiene conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione.

I requisiti in materia di margini sono sufficienti a coprire le perdite che possono derivare almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato con un periodo di detenzione di almeno due giorni lavorativi. I modelli di margine utilizzati dal partecipante diretto per richiedere il margine di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera c), sono sempre concepiti per raggiungere un livello di prudenza analogo a quello richiesto nelle disposizioni sui requisiti in materia di margini di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2. Il K-CMG è il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera dal partecipante diretto all'impresa di investimento nel corso dei tre mesi precedenti, moltiplicato per un fattore dell'1,3.

3. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo dell'importo del margine totale richiesto e il metodo di calcolo del K-CMG di cui al paragrafo 2, in particolare se il K-CMG è applicato in base al portafoglio, e le condizioni per soddisfare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera e).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 4

Fattori K RtF

Articolo 24

Requisito relativo ai fattori K RtF

Il requisito relativo ai fattori K RtF è determinato con la formula seguente:

$$K\text{-TCD} + K\text{-DTF} + K\text{-CON}$$

dove:

il K-TCD è pari all'importo calcolato conformemente all'articolo 26;

il K-DTF è pari al DTF misurato conformemente all'articolo 33, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all'articolo 15, paragrafo 2; e

il K-CON è pari all'importo calcolato conformemente all'articolo 39.

Il K-TCD e il K-CON sono basati sulle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente.

Il K-DTF è basato sulle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, e sulle operazioni che un'impresa di investimento intraprende attraverso l'esecuzione di ordini per conto dei clienti a suo nome.

Sezione 1

Default della controparte della negoziazione

Articolo 25

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai contratti e operazioni seguenti:

a) i contratti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dei seguenti:

- i) i contratti derivati compensati direttamente o indirettamente mediante una controparte centrale (CCP) se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - le posizioni e le attività dell'impresa di investimento correlate a detti contratti sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e, in conseguenza di tale distinzione e separazione, le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale a norma del diritto nazionale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;
 - leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali che si applicano al partecipante diretto o lo vincolano facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario;
 - l'impresa di investimento ha ottenuto un parere giuridico indipendente, scritto e motivato indicante che, in caso di impugnazione in giudizio, l'impresa di investimento non subirebbe alcuna perdita a motivo dell'insolvenza del suo partecipante diretto o di uno dei clienti di quest'ultimo;

- ii) i contratti derivati negoziati in borsa;
- iii) i contratti derivati detenuti a fini di copertura di una posizione dell'impresa di investimento risultante da un'attività al di fuori del portafoglio di negoziazione;
- b) le operazioni con regolamento a lungo termine;
- c) le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
- d) le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito;
- e) i finanziamenti con margini;
- f) qualsiasi altro tipo di SFT;
- g) i crediti e i prestiti di cui all'allegato I, sezione B, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, qualora l'impresa di investimento esegua la negoziazione a nome del cliente o riceva e trasmetta l'ordine senza eseguirlo.

Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), si considera che i contratti compensati direttamente o indirettamente mediante una QCCP soddisfino le condizioni ivi enunciate.

2. Sono escluse dal calcolo del K-TCD le operazioni con i seguenti tipi di controparti:

- a) amministrazioni centrali o banche centrali, qualora alle esposizioni sottostanti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Fatta salva l'approvazione preliminare delle autorità competenti, un'impresa di investimento può escludere dal calcolo del K-TCD le operazioni con una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre o un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti concedono l'approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la controparte è un ente creditizio, un'impresa di investimento o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
- b) la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento prudenziale dell'impresa di investimento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell'articolo 7 del presente regolamento, oppure la controparte e l'impresa di investimento sono soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;
- c) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa di investimento;
- d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'impresa di investimento;
- e) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'impresa di investimento.

4. In deroga alla presente sezione, un'impresa di investimento può, fatta salva l'approvazione dell'autorità competente, calcolare il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle operazioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere da b) a f), applicando uno dei metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 e calcolare i relativi requisiti di fondi propri moltiplicando il valore dell'esposizione per il fattore di rischio definito in base al tipo di controparte secondo la tabella 2 dell'articolo 26 del presente regolamento.

Le imprese di investimento che rientrano nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono calcolare il relativo requisito di fondi propri moltiplicando per l'8 % gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5. Nell'applicare la deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le imprese di investimento applicano anche un fattore di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment – CVA) moltiplicando il requisito patrimoniale, calcolato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, per il CVA calcolato conformemente all'articolo 32.

Anziché applicare il moltiplicatore del fattore di CVA, le imprese di investimento che rientrano nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013.

*Articolo 26***Calcolo del K-TCD**

Ai fini del calcolo del K-TCD, il requisito patrimoniale è determinato con la formula seguente:

$$\text{Requisito di fondi propri} = \alpha \cdot \text{EV} \cdot \text{RF} \cdot \text{CVA}$$

dove:

$$\alpha = 1,2;$$

EV = il valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 27;

RF = il fattore di rischio definito in base al tipo di controparte secondo la tabella 2; e

CVA = l'aggiustamento della valutazione del credito calcolato conformemente all'articolo 32.

Tabella 2

Tipo di controparte	Fattore di rischio
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico	1,6 %
Enti creditizi e imprese di investimento	1,6 %
Altre controparti	8 %

*Articolo 27***Calcolo del valore dell'esposizione**

Il calcolo del valore dell'esposizione è determinato con la formula seguente:

$$\text{Valore dell'esposizione} = \text{Max} (0; \text{RC} + \text{PFE} - \text{C})$$

dove:

RC = il costo di sostituzione determinato conformemente all'articolo 28;

PFE = l'esposizione potenziale futura determinata conformemente all'articolo 29; e

C = le garanzie reali di cui all'articolo 30.

Il costo di sostituzione (RC) e le garanzie reali (C) si applicano a tutte le operazioni di cui all'articolo 25.

L'esposizione potenziale futura (PFE) si applica solo ai contratti derivati.

Un'impresa di investimento può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 31. Qualora una o più di queste condizioni non sia soddisfatta, l'impresa di investimento tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.

*Articolo 28***Costo di sostituzione (RC)**

Il costo di sostituzione di cui all'articolo 27 è determinato nel modo seguente:

- per i contratti derivati, l'RC è determinato come il CMV;
- per le operazioni con regolamento a lungo termine, l'RC è determinato come l'importo del regolamento del contante che l'impresa di investimento deve versare o ricevere all'atto del regolamento; i crediti sono trattati come importi positivi e i debiti devono essere trattati come importi negativi;

- c) per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l'RC è determinato come l'importo del contante concesso o preso in prestito; il contante concesso in prestito dall'impresa di investimento deve essere trattato come un importo positivo e il contante preso in prestito dall'impresa di investimento deve essere trattato come un importo negativo;
- d) per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell'operazione sono titoli, l'RC è determinato dal CMV del titolo concesso in prestito dall'impresa di investimento; il CMV è maggiorato della corrispondente rettifica per volatilità di cui alla tabella 4 dell'articolo 30;
- e) per i finanziamenti con margini e per i crediti e i prestiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera g), l'RC è determinato dal valore contabile delle attività conformemente alla disciplina contabile applicabile.

Articolo 29

Esposizione potenziale futura

1. L'esposizione potenziale futura (PFE) di cui all'articolo 27 è calcolata per ogni strumento derivato come il prodotto di quanto segue:
 - a) l'importo nozionale effettivo (EN) dell'operazione fissato conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo; e
 - b) il fattore di vigilanza (SF) fissato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
2. L'importo nozionale effettivo (effective notional – EN) è il prodotto dell'importo nozionale calcolato conformemente al paragrafo 3, della sua durata calcolata conformemente al paragrafo 4 e del delta di vigilanza calcolato conformemente al paragrafo 6.
3. L'importo nozionale, a meno che non sia chiaramente indicato e fissato fino a scadenza, è determinato nel modo seguente:
 - a) per i contratti derivati su tassi di cambio, l'importo nozionale è definito come l'importo nozionale della componente in valuta estera del contratto, convertito nella valuta nazionale; se entrambe le componenti di un derivato su tassi di cambio sono denominate in valute diverse dalla valuta nazionale, l'importo nozionale di ciascuna componente è convertito in valuta nazionale e la componente con il valore più elevato in valuta nazionale è l'importo nozionale;
 - b) per i contratti derivati su strumenti rappresentativi di capitale e i derivati su merci e per le quote di emissioni e i derivati sulle stesse, l'importo nozionale è definito come il prodotto del prezzo di mercato di una singola unità dello strumento e il numero di unità cui si riferisce l'operazione;
 - c) per le operazioni con più payoff dipendenti dallo stato che includono opzioni digitali o forward di tipo target redemption, le imprese di investimento calcolano l'importo nozionale di ciascuno stato e utilizzano il risultato di calcolo più elevato;
 - d) se il nozionale è una formula dei valori di mercato, le imprese di investimento utilizzano i CMV per determinare l'importo nozionale dell'operazione;
 - e) per gli swap nozionali variabili come gli amortising swap e gli accreting swap, le imprese di investimento utilizzano come importo nozionale dell'operazione il nozionale medio per la durata restante dello swap;
 - f) gli swap con leva finanziaria sono convertiti nell'importo nozionale dell'equivalente swap senza leva finanziaria in modo che, se tutti i tassi di uno swap sono moltiplicati per un fattore, l'importo nozionale dichiarato è moltiplicato per il fattore sui tassi d'interesse per determinare l'importo nozionale;
 - g) per un contratto derivato con scambi multipli di capitale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero di scambi di capitale del contratto derivato per determinare l'importo nozionale.
4. L'importo nozionale dei contratti derivati su tassi d'interesse e dei contratti derivati su crediti per la vita residua (in anni) di tali contratti è adeguato in funzione della durata determinata con la formula seguente:

$$\text{Durata} = (1 - \exp(-0,05 \cdot \text{vita residua}))/0,05$$

Per i contratti derivati diversi dai contratti derivati su tassi di interesse e dai contratti su crediti, la durata è pari a 1.

5. La scadenza del contratto corrisponde all'ultima data in cui il contratto può ancora essere eseguito.

Se il derivato rinvia al valore di un altro strumento su tassi di interesse o crediti, il periodo di tempo è determinato sulla base dello strumento sottostante.

Per le opzioni, la scadenza corrisponde all'ultima data di esercizio del contratto specificata nel contratto stesso.

Per i contratti derivati strutturati in modo tale che a determinate date le esposizioni in essere sono regolate e le condizioni sono rifissate per cui il fair value (valore equo) del contratto è pari a zero, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione.

6. Il delta di vigilanza delle opzioni e delle swaption può essere calcolato dalla stessa impresa di investimento, utilizzando un modello adeguato, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti. Il modello stima il tasso di cambio del valore dell'opzione in relazione a variazioni minime del valore di mercato del sottostante. Per le operazioni diverse da opzioni e swaption o se le autorità competenti non hanno approvato nessun modello, il delta è 1.

7. Il fattore di vigilanza (fattore di vigilanza – SF) per ogni classe di attività è fissato in base alla tabella riportata di seguito.

Tabella 3

Classe di attività	Fattore di vigilanza
Tasso di interesse	0,5 %
Cambi	4 %
Credito	1 %
Azioni single-name	32 %
Indice azionario	20 %
Materie prime e quote di emissioni	18 %
Altro	32 %

8. L'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, moltiplicata per:

- 0,42, per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni con controparti finanziarie e non finanziarie per le quali le garanzie reali sono scambiate bilateralmente con la controparte, ove richiesto, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- 1, per gli altri insiemi di attività soggette a compensazione.

Articolo 30

Garanzie reali

1. Tutte le garanzie reali sia nelle operazioni bilaterali che nelle operazioni compensate di cui all'articolo 25 sono soggette a rettifiche per volatilità secondo la tabella riportata di seguito:

Tabella 4

Classe di attività		Rettifica per volatilità - operazioni di vendita con patto di riacquisto	Rettifica per volatilità - altre operazioni
Titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali	≤ 1 anno	0,707 %	1 %
	> 1 anno ≤ 5 anni	2,121 %	3 %
	> 5 anni	4,243 %	6 %
Titoli di debito emessi da altri soggetti	≤ 1 anno	1,414 %	2 %
	> 1 anno ≤ 5 anni	4,243 %	6 %
	> 5 anni	8,485 %	12 %
Posizioni verso la cartolarizzazione	≤ 1 anno	2,828 %	4 %
	> 1 anno ≤ 5 anni	8,485 %	12 %
	> 5 anni	16,970 %	24 %
Strumenti rappresentativi di capitale e titoli convertibili quotati		14,143 %	20 %
Altri titoli o merci		17,678 %	25 %
Oro		10,607 %	15 %
Contanti		0 %	0 %

Ai fini della tabella 4, le posizioni verso la cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la ricartolarizzazione.

Le autorità competenti possono modificare la rettifica per volatilità di alcuni tipi di merci per cui sussistono diversi livelli di volatilità dei prezzi. Esse informano l'ABE di tali decisioni, accludendo i motivi delle modifiche.

2. Il valore delle garanzie reali è determinato come segue:

- a) ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), e) e g), dall'importo delle garanzie reali che l'impresa di investimento ha ricevuto dalla sua controparte, diminuito come indicato nella tabella 4;
- b) per le operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), dalla somma del CMV della componente in titoli e dell'importo netto delle garanzie reali fornite o ricevute dall'impresa di investimento.

Per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell'operazione sono titoli, le garanzie reali sono determinate dal CMV del titolo preso in prestito dall'impresa di investimento.

Se l'impresa di investimento acquista o ha concesso in prestito il titolo, il CMV del titolo è trattato come un importo negativo ed è ridotto a un importo negativo maggiore, utilizzando la rettifica per volatilità di cui alla tabella 4. Se l'impresa di investimento vende o ha preso in prestito il titolo, il CMV del titolo è trattato come un importo positivo ed è ridotto utilizzando la rettifica per volatilità di cui alla tabella 4.

Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 31, qualora un accordo di compensazione contrattuale copra diversi tipi di operazioni, le rettifiche per volatilità applicabili alle «altre operazioni» della tabella 4 si applicano ai rispettivi importi calcolati a norma del primo comma, lettere a) e b), in base all'emittente all'interno di ciascuna classe di attività.

3. In caso di disallineamento di valuta tra l'operazione e la garanzia reale ricevuta o fornita, si applica una rettifica per volatilità aggiuntiva per disallineamento di valuta dell'8 %.

Articolo 31

Compensazione

Ai fini della presente sezione, le imprese di investimento possono, in primo luogo, considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; in secondo luogo, possono compensare le altre operazioni soggette a novazione in cui tutti gli obblighi tra l'impresa di investimento e la sua controparte sono automaticamente riuniti in modo che la novazione sostituisca giuridicamente con un unico importo netto le precedenti obbligazioni lorde; in terzo luogo, possono compensare le altre operazioni in cui l'impresa di investimento assicura che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'esistenza di un contratto di compensazione con la controparte o di un altro accordo crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che l'impresa di investimento avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuta a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse in caso di inadempimento della controparte dovuto a uno dei motivi seguenti:
 - i) default;
 - ii) fallimento;
 - iii) liquidazione; o
 - iv) circostanze analoghe;
- b) il contratto di compensazione non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente a una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, oppure di non effettuare alcun pagamento, a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto;
- c) l'impresa di investimento ha ottenuto un parere giuridico indipendente, scritto e motivato in base al quale, in caso di impugnazione dell'accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell'impresa di investimento sarebbero equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in forza del regime giuridico seguente:
 - i) la legislazione del paese in cui ha sede la controparte;
 - ii) la legislazione del paese in cui ha sede la succursale, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte;
 - iii) la legislazione che disciplina le singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione; o
 - iv) la legislazione che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione.

*Articolo 32***Aggiustamento della valutazione del credito**

Ai fini della presente sezione, per «CVA» si intende un aggiustamento della valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte che riflette il CMV del rischio di credito della controparte nei confronti dell'impresa di investimento, ma non riflette il CMV del rischio di credito dell'impresa di investimento nei confronti della controparte.

Il CVA è pari a 1,5 per tutte le operazioni diverse dalle operazioni seguenti, per le quali il CVA è pari a 1:

- a) le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;
- b) le operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- c) le operazioni con regolamento a lungo termine;
- d) le SFT, inclusi i finanziamenti con margini, a meno che l'autorità competente stabilisca che le esposizioni al rischio di CVA dell'impresa di investimento derivanti da tali operazioni sono significative; e
- e) i crediti e i prestiti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera g).

*Sezione 2***Flusso di negoziazione giornaliero***Articolo 33***Misurazione del DTF ai fini del calcolo del K-DTF**

1. Ai fini del calcolo del K-DTF, il DTF è la media mobile del valore del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ciascun giorno lavorativo per i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi.

Il DTF è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.

Il K-DTF è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2. Il DTF è misurato come la somma del valore assoluto degli acquisti e del valore assoluto delle vendite sia per le operazioni a pronti sia per i derivati come segue:

- a) per le operazioni a pronti, il valore è l'importo pagato o ricevuto per ciascuna negoziazione;
- b) per i derivati, il valore della negoziazione è l'importo nozionale del contratto.

L'importo nozionale dei derivati su tassi d'interesse è adeguato per la vita residua (in anni) di tali contratti. L'importo nozionale è moltiplicato per la durata determinata con la formula seguente:

$Durata = \text{vita residua (in anni)} / 10.$

3. Il DTF esclude le operazioni eseguite dalle imprese di investimento con l'obiettivo di fornire servizi di gestione di portafoglio per conto di fondi di investimento.

Il DTF include le operazioni eseguite dalle imprese di investimento a proprio nome per sé stesse o per conto di un cliente.

4. Se un'impresa di investimento ha un flusso di negoziazione giornaliero da meno di nove mesi, utilizza i dati storici per il DTF a partire dal periodo specificato al paragrafo 1 non appena gli stessi diventano disponibili per calcolare il K-DTF. L'autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell'impresa di investimento presentate in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

CAPO 5

Obiettivi ambientali e sociali

Articolo 34

Trattamento prudenziale delle attività esposte ad attività associate ad obiettivi ambientali o sociali

1. L'ABE, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile della Commissione, se un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali, sotto forma di fattori K adeguati o di coefficienti applicati a fattori K adeguati, sia giustificato da una prospettiva prudenziale. In particolare l'ABE valuta gli elementi seguenti:
 - a) le opzioni metodologiche per valutare le esposizioni delle classi di attività verso attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;
 - b) i profili di rischio specifici delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;
 - c) i rischi collegati al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative quali la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - d) i potenziali effetti sulla stabilità finanziaria di un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali.
2. L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 26 dicembre 2021.
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.

PARTE QUATTRO

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Articolo 35

Obbligo di monitoraggio

1. Le imprese di investimento monitorano e controllano il proprio rischio di concentrazione in conformità della presente parte, per mezzo di valide procedure amministrative e contabili e di solidi meccanismi di controllo interno.
2. Ai fini della presente parte, i termini «ente creditizio» e «impresa di investimento» includono le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che, se fossero stabilite nell'Unione, sarebbero enti creditizi o imprese di investimento ai sensi del presente regolamento e che siano state autorizzate in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

Articolo 36

Calcolo del valore dell'esposizione

1. Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, calcolano il valore dell'esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi ai fini della presente parte sommando tra loro gli elementi seguenti:
 - a) la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell'impresa di investimento rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta per ciascuno strumento conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 22, lettere a), b) e c);

- b) il valore dell'esposizione dei contratti e delle operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, con il cliente in questione, calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 27.

Ai fini del primo comma, lettera a), un'impresa di investimento che, ai fini del requisito relativo al fattore K_{RtM} , calcola i requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione secondo il metodo di cui all'articolo 23, calcola la posizione netta ai fini del rischio di concentrazione di tali posizioni conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 22, lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo un'impresa di investimento che, ai fini del K_{TCD} , calcola i requisiti di fondi propri applicando i metodi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del presente regolamento, calcola il valore dell'esposizione dei contratti e delle operazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, applicando i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Il valore delle esposizioni verso un gruppo di clienti connessi è calcolato sommando le esposizioni verso i singoli clienti all'interno del gruppo, che sono trattate come un'unica esposizione.

3. Nel calcolare il valore delle esposizioni verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per identificare le attività sottostanti nelle operazioni pertinenti e la controparte delle esposizioni sottostanti.

Articolo 37

Limiti in relazione al rischio di concentrazione e superamento del valore dell'esposizione

1. Per un'impresa di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione del valore dell'esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi è pari al 25 % dei fondi propri.

Se il singolo cliente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, o se il gruppo di clienti connessi include uno o più enti creditizi o imprese di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione è pari al 25 % dei fondi propri dell'impresa di investimento o a 150 milioni di EUR, se tale importo è superiore, purché, per la somma dei valori delle esposizioni verso tutti i clienti connessi che non sono enti creditizi o imprese di investimento, il limite al rischio di concentrazione resti al 25 % dei fondi propri dell'impresa di investimento.

Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % dei fondi propri dell'impresa di investimento, il limite al rischio di concentrazione non supera il 100 % dei fondi propri dell'impresa di investimento.

2. In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo 1, l'impresa di investimento adempie all'obbligo di notifica di cui all'articolo 38 e soddisfa un requisito di fondi propri in relazione al superamento del valore dell'esposizione conformemente all'articolo 39.

Le imprese di investimento calcolano il superamento del valore dell'esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi secondo la formula seguente:

$$\text{superamento del valore dell'esposizione} = EV - L$$

dove:

EV = valore dell'esposizione calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 36;

L = limite in relazione al rischio di concentrazione quale determinato al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il valore dell'esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera:

- a) il 500 % dei fondi propri dell'impresa di investimento, qualora siano trascorsi al massimo dieci giorni dal momento in cui si è verificato il superamento;
- b) in forma aggregata, il 600 % dei fondi propri dell'impresa di investimento, per qualsiasi superamento protrattosi per oltre dieci giorni.

Articolo 38

Obbligo di notifica

1. In caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 37, le imprese di investimento comunicano senza indugio alle autorità competenti il relativo importo, il nome del singolo cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.

2. Le autorità competenti possono concedere all'impresa di investimento un periodo di tempo limitato per conformarsi al limite di cui all'articolo 37.

Articolo 39

Calcolo del K-CON

1. Il requisito di fondi propri K-CON è l'importo aggregato del requisito di fondi propri calcolato per ciascun cliente o gruppo di clienti connessi come il requisito di fondi propri di cui alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 6 che rappresenta una parte del superamento individuale totale, moltiplicato per:

- a) il 200 % se il superamento non si è protratto per più di dieci giorni;
- b) il corrispondente fattore di cui alla colonna 2 della tabella 6 dopo il periodo di dieci giorni calcolato a partire dalla data in cui si è verificato il superamento, imputando ciascuna proporzione del superamento alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 6.

2. Il requisito di fondi propri per il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{OFRE} = \frac{\text{OFR}}{\text{EV}} \cdot \text{EVE}$$

dove:

OFRE = requisito di fondi propri per il superamento;

OFR = requisito di fondi propri delle esposizioni verso un singolo cliente o gruppi di clienti connessi, calcolato sommando i requisiti di fondi propri delle esposizioni verso i singoli clienti all'interno del gruppo, che sono trattate come un'unica esposizione;

EV = valore dell'esposizione calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 36;

EVE = superamento del valore dell'esposizione calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo del K-CON, i requisiti di fondi propri delle esposizioni derivanti dalla differenza positiva tra le posizioni lunghe dell'impresa di investimento rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta per ciascuno strumento conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 22, lettere a), b) e c), comprendono solo i requisiti per il rischio specifico.

L'impresa di investimento che, ai fini del requisito relativo ai fattori K RtM, calcola i requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione secondo il metodo di cui all'articolo 23 calcola il requisito di fondi propri dell'esposizione ai fini del rischio di concentrazione di tali posizioni conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 22, lettera a).

Tabella 6

Colonna 1: Superamento del valore dell'esposizione in percentuale dei fondi propri	Colonna 2: Fattori
Fino al 40 %	200 %
Tra il 40 % e il 60 %	300 %
Tra il 60 % e l'80 %	400 %
Tra l'80 % e il 100 %	500 %
Tra il 100 % e il 250 %	600 %
Oltre il 250 %	900 %

Articolo 40

Procedure volte a impedire alle imprese di investimento l'elusione del requisito di fondi propri K-CON

1. Le imprese di investimento non trasferiscono temporaneamente le esposizioni che superano il limite stabilito all'articolo 37, paragrafo 1, spostandole in un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, non effettuano operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di 10 giorni di cui all'articolo 39 e non ne creano nuove.
2. Le imprese di investimento applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento di cui al paragrafo 1 sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Articolo 41

Esclusioni

1. Le esposizioni seguenti sono escluse dal soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 37:
 - a) le esposizioni che sono interamente dedotte dai fondi propri dell'impresa di investimento;
 - b) le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento dei servizi di pagamento, delle operazioni in valuta estera, delle operazioni su titoli e della prestazione di servizi di trasferimento di denaro;
 - c) le esposizioni che rappresentano crediti nei confronti di:
 - i) amministrazioni centrali, banche centrali, enti pubblici, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo e le esposizioni garantite da o attribuibili a tali soggetti, qualora a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli da 114 a 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) amministrazioni regionali e autorità locali dei paesi membri dello Spazio economico europeo;
 - iii) controparti centrali e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali.
2. Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 37 le esposizioni seguenti:
 - a) le obbligazioni garantite;
 - b) le esposizioni assunte da un'impresa di investimento nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 7 del presente regolamento o al regolamento (UE) n. 575/2013, siano soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all'articolo 8 del presente regolamento o siano soggette a vigilanza in conformità di norme equivalenti in vigore in un paese terzo, e sempre che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre; e
 - ii) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario.

Articolo 42

Esenzione per i negozianti per conto proprio di merci e di quote di emissioni

1. Le disposizioni della presente parte non si applicano ai negozianti per conto proprio di merci e di quote di emissioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
 - a) l'altra controparte è una controparte non finanziaria;
 - b) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio;
 - c) l'operazione può essere valutata come atta ad attenuare i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.
2. Le imprese di investimento informano l'autorità competente prima di avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

PARTE CINQUE

LIQUIDITÀ

Articolo 43

Requisito di liquidità

1. Le imprese di investimento detengono un volume di attività liquide equivalente ad almeno un terzo dei requisiti relativi alle spese fisse generali calcolati conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dall'applicazione del primo comma del presente paragrafo e ne informano debitamente l'ABE.

Ai fini del primo comma, le attività liquide sono le seguenti, senza limitazione riguardo alla loro composizione:

- a) le attività di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, alle stesse condizioni relative ai criteri di ammissibilità e agli stessi coefficienti di scarto applicabili di quelle previste da tali articoli;
- b) le attività di cui all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61, fino a un importo assoluto di 50 milioni di EUR o all'importo equivalente in valuta nazionale, alle stesse condizioni relative ai criteri di ammissibilità, ad eccezione della soglia di 500 milioni di EUR di cui all'articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, e agli stessi coefficienti di scarto applicabili di quelle previste al medesimo articolo;
- c) gli strumenti finanziari non contemplati al presente comma, lettere a) e b), negoziati in una sede di negoziazione e per i quali esiste un mercato liquido quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 600/2014 e agli articoli da 1 a 5 del regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione ⁽²⁶⁾, soggetti a un coefficiente di scarto del 55 %;
- d) i depositi a breve termine non vincolati presso un ente creditizio.

2. Il contante, i depositi a breve termine e gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti, anche se detenuti a nome dell'impresa di investimento, non sono trattati come attività liquide ai fini del paragrafo 1.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, e le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, ma che non svolgono nessuna delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE possono includere nelle proprie attività liquide anche crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni, se tali crediti soddisfano le condizioni seguenti:

- a) rappresentano al massimo fino a un terzo dei requisiti minimi di liquidità di cui al presente articolo, paragrafo 1;
- b) non vanno conteggiati in relazione ai requisiti di liquidità aggiuntiva previsti dall'autorità competente per i rischi specifici dell'impresa conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034;
- c) sono soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %.

4. Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, l'ABE, in consultazione con l'ESMA, emana orientamenti che precisano ulteriormente i criteri che le autorità competenti possono prendere in considerazione nell'esentare dal requisito di liquidità le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 44

Riduzione temporanea del requisito di liquidità

1. Le imprese di investimento possono, in circostanze eccezionali e previa approvazione dell'autorità competente, ridurre il volume delle attività liquide detenute.

⁽²⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).

2. Il rispetto del requisito di liquidità di cui all'articolo 43, paragrafo 1, è ripristinato entro 30 giorni dalla riduzione iniziale.

Articolo 45

Garanzie per i clienti

Le imprese di investimento aumentano le loro attività liquide dell'1,6 % dell'importo totale delle garanzie fornite ai clienti.

PARTE SEI

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 46

Ambito di applicazione

1. Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, comunicano al pubblico le informazioni indicate nella presente parte lo stesso giorno in cui pubblicano il proprio bilancio di esercizio.
2. Le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ed emettono strumenti aggiuntivi di classe 1 comunicano al pubblico le informazioni di cui agli articoli 47, 49 e 50 lo stesso giorno in cui pubblicano il proprio bilancio di esercizio.
3. Se un'impresa di investimento non soddisfa più tutte le condizioni per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, comunica al pubblico le informazioni di cui alla presente parte a partire dall'esercizio finanziario successivo all'esercizio nel corso del quale ha cessato di soddisfare dette condizioni.
4. Le imprese di investimento possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per rispettare pienamente gli obblighi di informativa di cui ai paragrafi 1 e 2. Tutte le comunicazioni sono effettuate, ove possibile, con lo stesso mezzo o nella stessa sede. Se la stessa informazione o un'informazione analoga è divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento all'informazione simile diffusa con gli altri mezzi.

Articolo 47

Obiettivi e politiche di gestione del rischio

Le imprese di investimento comunicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio di cui alle parti tre, quattro e cinque, in conformità dell'articolo 46, compresa una sintesi delle strategie e dei processi per la gestione di tali rischi e una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione dell'impresa di investimento in cui sia descritto sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'impresa di investimento associato alla strategia aziendale.

Articolo 48

Governance

Le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti sui dispositivi di governance interni, conformemente all'articolo 46:

- a) il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell'organo di gestione;
- b) la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;
- c) se l'impresa di investimento ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di riunioni annuali di quest'ultimo.

Articolo 49

Fondi propri

1. Le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti sui loro fondi propri, conformemente all'articolo 46:
 - a) la riconciliazione completa tra, da un lato, gli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicabili applicati ai fondi propri dell'impresa di investimento, e, dall'altro, lo stato patrimoniale nel bilancio dell'impresa di investimento sottoposto a revisione contabile;
 - b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'impresa di investimento;
 - c) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni.
2. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50

Requisiti di fondi propri

Per quanto riguarda l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, e all'articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 46 del presente regolamento:

- a) la descrizione sintetica del metodo adottato dall'impresa di investimento nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
- b) su richiesta dell'autorità competente, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno dell'impresa di investimento, inclusa la composizione dei fondi propri aggiuntivi sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2019/2034;
- c) i requisiti di fondi propri relativi ai fattori K calcolati, conformemente all'articolo 15 del presente regolamento, in forma aggregata per l'RtM, l'RtF e l'RtC, sulla base della somma dei fattori K applicabili; e
- d) il requisito relativo alle spese fisse generali determinato conformemente all'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 51

Politica e prassi di remunerazione

In merito alla politica e alle prassi di remunerazione, compresi gli aspetti connessi alla neutralità di genere e al divario retributivo di genere, relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'impresa di investimento, le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti, in conformità dell'articolo 46;

- a) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, compresi il livello della componente variabile della remunerazione e i criteri per il suo riconoscimento, la politica relativa al pagamento in strumenti, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
- b) i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034;
- c) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'impresa di investimento, con indicazione degli elementi seguenti:
 - i) gli importi della remunerazione riconosciuta nell'esercizio finanziario, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e remunerazione variabile, e il numero dei beneficiari;
 - ii) gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e per la parte differita;

- iii) gli importi delle remunerazioni differite riconosciute per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l'importo che matura nel corso dell'esercizio e l'importo che maturerà negli esercizi successivi;
 - iv) l'importo della remunerazione differita che matura nel corso dell'esercizio che è versato nel corso dello stesso, ridotto mediante correzioni delle performance;
 - v) la remunerazione variabile garantita riconosciuta durante l'esercizio e il numero dei beneficiari;
 - vi) i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio;
 - vii) gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;
- d) informazioni indicanti se l'impresa di investimento beneficia di una deroga di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034+.

Ai fini del primo comma, lettera d), le imprese di investimento che beneficiano di detta deroga indicano se la deroga è stata concessa in virtù dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera a) o b), della direttiva (UE) 2019/2034 o in virtù di entrambe. Esse indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾.

Articolo 52

Politica di investimento

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che non rispettano i criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 comunichino quanto segue conformemente all'articolo 46 del presente regolamento:

- a) la proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute, direttamente o indirettamente, dall'impresa di investimento, ripartiti per Stato membro e settore;
- b) una descrizione completa del comportamento di voto nelle riunioni generali delle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2, una motivazione di voto nonché il rapporto delle proposte presentate dall'organo amministrativo o di gestione della società che l'impresa di investimento ha approvato; e
- c) una spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto;
- d) gli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2.

L'obbligo di informativa di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le disposizioni contrattuali di tutti gli azionisti rappresentati dall'impresa di investimento nell'assemblea degli azionisti non autorizzano l'impresa di investimento a votare a loro nome a meno che gli azionisti non diano ordini di voto espliciti dopo aver ricevuto l'ordine del giorno della riunione.

2. L'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 si conforma a detto paragrafo soltanto in relazione a ciascuna società le cui azioni o quote sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e soltanto in relazione alle azioni o quote a cui sono connessi diritti di voto in cui la proporzione dei diritti di voto che l'impresa di investimento detiene, direttamente o indirettamente, supera la soglia del 5 % di tutti i diritti di voto inerenti alle azioni o quote emesse dalla società. I diritti di voto sono calcolati sulla base di tutte le azioni o quote cui sono connessi i diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso.

3. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)

*Articolo 53***Rischi ambientali, sociali e di governance**

A decorrere dal 26 dicembre 2022, le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034 pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione di cui all'articolo 35 della direttiva (UE) 2019/2034.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate una volta il primo anno di pubblicazione e successivamente due volte all'anno.

PARTE SETTE

SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO*Articolo 54***Obblighi di segnalazione**

1. Le imprese di investimento segnalano alle autorità competenti con cadenza trimestrale tutte le informazioni seguenti:

- a) livello e composizione dei fondi propri;
- b) requisiti di fondi propri;
- c) calcolo dei requisiti di fondi propri;
- d) livello di attività in relazione alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresa la scomposizione del bilancio e delle entrate per servizio di investimento e fattore K applicabile;
- e) rischio di concentrazione;
- f) requisiti di liquidità.

In deroga al primo comma, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, presentano tale relazione su base annuale.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), includono i livelli di rischio seguenti e sono segnalate alle autorità competenti almeno una volta l'anno:

- a) il livello di rischio di concentrazione associato al default delle controparti e alle posizioni del portafoglio di negoziazione, per le singole controparti e su base aggregata;
- b) il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi, imprese di investimento e altri soggetti che detengono denaro dei clienti;
- c) il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi, imprese di investimento e altri soggetti in cui sono depositati titoli dei clienti;
- d) il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi in cui si trovano i depositi dell'impresa di investimento;
- e) il livello di rischio di concentrazione derivante dagli utili;
- f) il livello di rischio descritto alle lettere da a) a e), calcolato tenendo conto degli attivi e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle esposizioni derivanti da posizioni del portafoglio di negoziazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «ente creditizio» e «impresa di investimento» includono le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che, se fossero stabilite nell'Unione, sarebbero enti creditizi o imprese di investimento ai sensi del presente regolamento e che siano state autorizzate in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non sono tenute a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo e, nella misura in cui è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.

3. Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo, l'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

- a) i formati;
- b) le date per le segnalazioni, le definizioni e le relative istruzioni che indicano come utilizzare tali formati.

I progetti di norme tecniche di attuazione di cui primo comma sono concisi e proporzionati alla natura, all'ambito di applicazione e alla complessità delle attività delle imprese di investimento, tenendo conto delle differenze nel livello di dettaglio di informazioni presentate da un'impresa di investimento che soddisfi le condizioni per per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

L'ABE elabora i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 55

Obblighi di segnalazione per determinate imprese di investimento, anche ai fini delle soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Le imprese di investimento che svolgono una delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE verificano l'entità delle loro attività totali su base mensile e trasmettono tali informazioni all'autorità competente con cadenza trimestrale qualora il valore totale delle attività consolidate dell'impresa di investimento sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei 12 mesi precedenti. L'autorità competente ne informa l'ABE.

2. Se un'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 fa parte di un gruppo in cui una o più altre imprese sono imprese di investimento che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE, tutte queste imprese di investimento del gruppo verificano il valore delle loro attività totali su base mensile qualora il valore totale delle attività consolidate del gruppo sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei 12 mesi precedenti. Tali imprese di investimento si informano reciprocamente circa le rispettive attività totali su base mensile e segnalano su base trimestrale le loro attività totali consolidate alle pertinenti autorità competenti. Le autorità competenti ne informano l'ABE.

3. Se la media delle attività totali mensili delle imprese di investimento di cui ai paragrafi 1 e 2 raggiunge una delle soglie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, il cui calcolo è effettuato quale media dei dodici mesi precedenti, l'ABE informa tali imprese di investimento e le autorità competenti, comprese quelle responsabili della concessione delle autorizzazioni in conformità dell'articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.

4. Laddove da una revisione a norma dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 emerga che le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 possono comportare il rischio sistemico di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti informano senza indugio l'ABE dei risultati di tale revisione.

5. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente l'obbligo di fornire informazioni alle pertinenti autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2, al fine di consentire un controllo efficace delle soglie di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE OTTO

ATTI DELEGATI

*Articolo 56***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 dicembre 2019.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

PARTE NOVE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI, RIESAMI E MODIFICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE*Articolo 57***Disposizioni transitorie**

1. Gli articoli da 43 a 51 si applicano ai negozianti per conto proprio di merci e di quote di emissioni a decorrere dal 26 giugno 2026.
2. Fino al 26 giugno 2026 o dalla data di applicazione agli enti creditizi del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda di quale data intervenga per ultima, le imprese di investimento applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630, ai fini del calcolo del K-NPR.
3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), le imprese di investimento possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 pari a:
 - a) due volte il pertinente requisito di fondi propri a norma della parte tre, titolo I, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, subordinatamente all'articolo 93, paragrafo 1, di detto regolamento, con riferimento ai livelli di capitale iniziale fissati dal titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, che si sarebbero applicati se l'impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta ai requisiti di fondi propri di detto regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2019/630; o

b) due volte il requisito applicabile relativo alle spese fisse generali di cui all'articolo 13 del presente regolamento, se l'impresa di investimento non esisteva al 26 giugno 2021 o precedentemente;

4. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), le imprese di investimento possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 come segue:

- a) le imprese di investimento che erano soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale prima del 26 giugno 2021 possono limitare il loro requisito di fondi propri a due volte il requisito applicabile in materia di capitale iniziale di cui al titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, ad eccezione rispettivamente dell'articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 31, paragrafo 2, di detta direttiva;
- b) le imprese di investimento che esistevano prima del 26 giugno 2021 possono limitare i loro requisiti patrimoniali minimi permanenti a quelli previsti all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, con riferimento ai livelli di capitale iniziale fissati dal titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, che si sarebbero applicati se l'impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta a detto regolamento, fatto salvo un aumento annuale dell'importo di tali requisiti di almeno 5 000 EUR nel periodo di cinque anni;
- c) le imprese di investimento che esistevano prima del 26 giugno 2021, che non sono autorizzate a prestare i servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1), 2), 4) e 5), di tale direttiva, che non sono autorizzate a detenere denaro dei clienti o titoli appartenenti ai loro clienti e che, pertanto, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti, possono limitare il loro requisito patrimoniale minimo permanente ad almeno 50 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 5 000 EUR nel periodo di cinque anni.

5. Le deroghe di cui al paragrafo 4 cessano di applicarsi qualora l'autorizzazione dell'impresa di investimento sia prorogata fino al 26 giugno 2021 o dopo tale data, in modo che sia necessario un importo maggiore di capitale iniziale a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034.

6. In deroga all'articolo 11, le imprese di investimento che esistevano prima del 25 dicembre 2019 e che operano per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che operano per conto di altri membri dei medesimi mercati e sono garantite da partecipanti diretti dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa di investimento sia assunta dai partecipanti diretti dei mercati medesimi, possono limitare i loro requisiti di fondi propri per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 ad almeno 250 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 100 000 EUR nel periodo di cinque anni.

A prescindere dal fatto che un'impresa di investimento di cui al presente paragrafo si avvalga o meno della deroga di cui al primo comma, il paragrafo 4, lettera a), non le si applica.

Articolo 58

Deroga per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Le imprese di investimento che, al 25 dicembre 2019, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione come enti creditizi in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE continuano ad essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.

Articolo 59

Deroga per le imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Le imprese di investimento che, al 25 dicembre 2019, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento continuano a essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

TITOLO II

RELAZIONI E RIESAME

Articolo 60

Clausola di riesame

1. Entro il 26 giugno 2024 la Commissione, previa consultazione con l'ABE e l'ESMA, procede a un riesame e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa riguardo almeno agli aspetti seguenti:

- a) le condizioni affinché le imprese di investimento possano qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse in conformità dell'articolo 12;
- b) i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II, compresa la consulenza in materia di investimenti nell'ambito di applicazione dell'AUM, e all'articolo 39;
- c) i coefficienti di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
- d) il metodo usato per il calcolo del K-CMG, il livello dei requisiti di fondi propri derivanti dal K-CMG rispetto al K-NPR, nonché la calibratura del fattore di moltiplicazione di cui all'articolo 23;
- e) le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 45, in particolare l'ammissibilità al requisito di liquidità delle attività liquide di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
- f) le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 1;
- g) l'applicazione della parte tre ai negozianti per conto proprio di merci e di quote di emissioni.
- h) la modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 in conseguenza dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e possibili conseguenze negative indesiderate;
- i) le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) n. 600/2014 e il loro allineamento a un quadro coerente per l'equivalenza nei servizi finanziari;
- j) le soglie di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
- k) l'applicazione delle norme della parte tre, titolo IV, capi 1 *bis* e 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle imprese di investimento;
- l) il metodo di misurazione del valore di un derivato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e l'opportunità di introdurre una metrica e/o una calibratura alternative;
- m) le disposizioni di cui alla parte due, in particolare quelle concernenti l'autorizzazione che ulteriori strumenti o di fondi propri siano considerati fondi propri a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, nonché la possibilità di concedere tale autorizzazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
- n) le condizioni in base alle quali le imprese di investimento applicano i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento;
- o) la disposizione di cui all'articolo 1, paragrafo 5;
- p) l'importanza di applicare gli obblighi di informativa di cui all'articolo 52 del presente regolamento per altri settori, comprese le imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento e gli enti creditizi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul fabbisogno di risorse derivante dall'assunzione, da parte dell'ESMA, dei suoi nuovi poteri e obblighi in conformità dell'articolo 64 del presente regolamento, compresa la possibilità per l'ESMA di imporre commissioni di registrazione alle imprese di paesi terzi registrate dall'ESMA a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

TITOLO III

MODIFICHE DI ALTRI REGOLAMENTI

Articolo 61

Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

All'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 è aggiunto il punto seguente:

- «viii) in relazione al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), di tale direttiva.

- (*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
- (**) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).».

Articolo 62

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012»;

- 2) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) in relazione alle imprese di investimento di cui a tali paragrafi, le autorità competenti definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (**) trattano tali imprese di investimento come se fossero "enti" in forza del presente regolamento.

- (*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

- (**) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;

- 3) all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1) "ente creditizio", un'impresa che svolge una delle attività seguenti:

- a) raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;
- b) svolgere una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l'impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un'impresa di assicurazione:
- i) il valore totale delle attività consolidate dell'impresa è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
- ii) il valore totale delle attività dell'impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; oppure

- iii) il valore totale delle attività dell'impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l'autorità di vigilanza su base consolidata - in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza - decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione.

Ai fini della lettera b), punti ii) e iii), se l'impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell'Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.

(*) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;

b) il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) “impresa di investimento”, un'impresa di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;»;

c) il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) “ente”, un ente creditizio autorizzato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un'impresa di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, della stessa;»;

d) il punto 4) è soppresso;

e) il punto 26) è sostituito dal seguente:

«26) “ente finanziario”, un'impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività elencate all'allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese un'impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;»

(*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;

f) il punto 29 bis) è sostituito dal seguente:

«29 bis) “impresa di investimento madre in uno Stato membro”, un'impresa madre in uno Stato membro che è un'impresa di investimento;»;

g) il punto 29 ter) è sostituito dal seguente:

«29 ter) “impresa di investimento madre nell'UE”, un'impresa madre nell'UE che è un'impresa di investimento;»;

h) il punto 51) è sostituito dal seguente:

«51) “capitale iniziale”, l'importo e la tipologia di fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva 2013/36/UE;»

i) il punto 60) è sostituito dal seguente:

«60) “strumento assimilato al contante”, un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente o da un'impresa di investimento, per il quale l'ente o l'impresa di investimento ha già ricevuto il pagamento integrale e che deve essere rimborsato incondizionatamente dall'ente o dall'impresa di investimento al valore nominale;»;

j) al punto 72), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE»;

k) è aggiunto il punto seguente:

«150) “negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni”, un'impresa la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all'allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9) e 10), della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE»;

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all'articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:

a) gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b) gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e

c) gli enti che sono designati conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:

i) le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell'allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell'articolo 16 di detto regolamento; e

ii) non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.»;

(*) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e alle corrispondenti prescrizioni in materia di comunicazione dei coefficienti di leva finanziaria di cui alla parte sette bis del presente regolamento su base individuale.»;

5) alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri

Ai fini dell'applicazione del presente capo, le imprese di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell'Unione se tali imprese di investimento sono le imprese madri di un ente o di un'impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.»;

6) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.

Se è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.»;

7) gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi;

8) all'articolo 81, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la filiazione è:

- i) un ente;
- ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
- iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;
- iv) un'impresa di investimento;
- iv) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;»;

9) all'articolo 82, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la filiazione è:

- i) un ente;
- ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
- iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;
- iv) un'impresa di investimento;
- v) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;»;

10) l'articolo 84 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti stabiliscono l'importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:

a) il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:

i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

- il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all'articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
- laddove la filiazione sia un'impresa di investimento, il requisito di cui all'articolo 11 regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

- ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all'articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
 - b) le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati al relativo sovrapprezzo di emissione, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.»;
 - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli interessi di minoranza all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;
- 11) l'articolo 85 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:

 - a) il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
 - i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
 - il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all'articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
 - laddove la filiazione sia un'impresa di investimento, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
 - ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all'articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;»
 - b) le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati al relativo sovrapprezzo di emissione, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.»;
 - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all'articolo 6 del regolamento (EU) 2019/2033, gli strumenti di classe 1 all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;

12) l'articolo 87 è così modificato:

 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:

- a) i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
- i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
- il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all'articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;
 - laddove la filiazione sia un'impresa di investimento, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;
- ii) l'importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all'articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori requisiti locali di fondi propri di vigilanza in paesi terzi;
- b) i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale di base di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e nei relativi sovrapprezzi di emissione, gli utili non distribuiti e le altre riserve.;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;
- 13) l'articolo 93 è così modificato:
- a) il paragrafo 3 è soppresso;
- b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
- «4. Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, l'importo dei fondi propri dell'ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.
5. In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, l'importo dei fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.
6. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la prescrizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 non si applicano.»;
- 14) alla parte tre, titolo I, capo 1, la sezione 2 (articoli da 95 a 98) è soppressa con effetto dal 26 giugno 2026;
- 15) all'articolo 119, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.
- Ai fini del presente paragrafo, i requisiti prudenziali stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2033 sono considerati comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.»;
- 16) all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è così modificata:
- «a) le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera.»;
- 17) l'articolo 197 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) i titoli di debito emessi da enti o imprese di investimento, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI che è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o a una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2.»;

- b) al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «4. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti o imprese di investimento i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:»;
- 18) all'articolo 200, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) gli strumenti emessi da un ente terzo o da un'impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.»;
- 19) all'articolo 202, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:»;
- 20) all'articolo 224, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti o imprese di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.»;
- 21) all'articolo 227, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
- «b bis) imprese di investimento;»;
- 22) all'articolo 243, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un'impresa di investimento, un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione.»;
- 23) all'articolo 382, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) le operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l'inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;»;
- 24) l'articolo 388 è soppresso;
- 25) all'articolo 395, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Quando il cliente è un ente o un'impresa di investimento o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti o imprese di investimento, detto importo non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti, non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente.»;
- 26) all'articolo 402, il paragrafo 3 è così modificato:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) la controparte è un ente o un'impresa di investimento;»
- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) l'ente segnala alle autorità competenti in conformità dell'articolo 394 l'importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente o ogni altra impresa di investimento che sono trattate conformemente al presente paragrafo.»;
- 27) all'articolo 412, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
- «4 bis. L'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, si applica agli enti.»;
- 28) all'articolo 422, paragrafo 8, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) un'impresa madre o un ente filiazione dell'ente oppure un'impresa di investimento madre o filiazione dell'ente, ovvero un'altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;»
- 29) all'articolo 428 bis, la lettera d) è soppressa;

30) all'articolo 430 *ter*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 461 *bis*, gli enti creditizi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all'articolo 325 *bis*, paragrafo 1, comunicano, per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).»;

31) all'articolo 456, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

32) l'articolo 493 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE, e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

33) all'articolo 498, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.»;

34) all'articolo 508, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

35) all'allegato I, punto 1), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) girate su effetti non a nome di un altro ente o di un'altra impresa di investimento;»;

36) l'allegato III è così modificato:

a) al punto 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di un'impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.»;

b) al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di un'impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.»;

c) al punto 6), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un'impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati;»;

d) il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3) a 6) ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un'impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati.»;

e) il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11. Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da un'impresa di investimento ovvero da uno dei suoi soggetti affiliati.».

Articolo 63

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Il titolo VII, capo 1, del presente regolamento si applica altresì alle imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o che svolgono attività di investimento all'interno dell'Unione.»;

2) l'intestazione del titolo III è sostituita dalla seguente:

«TRASPARENZA PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO NEGOZIAZIONI OTC E REGIME IN MATERIA DI DIMENSIONI DEI TICK DI NEGOZIAZIONE PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Dimensioni dei tick di negoziazione

Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell'articolo 49 della direttiva 2014/65/UE.

L'applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.»;

4) l'articolo 46 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«d) l'impresa ha stabilito i necessari dispositivi e procedure per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.»;

b) al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di paesi terzi a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento nonché servizi accessori a favore delle controparti qualificate e di clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE nel loro territorio in conformità dei regimi nazionali qualora non sia stata adottata alcuna decisione della Commissione a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, o qualora tale decisione sia stata adottata ma non sia più vigente o non contempli i servizi o le attività interessati.»;

c) al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri provvedono a che quando una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE, avente sede o stabilito nell'Unione dia inizio di propria esclusiva iniziativa alla fornitura di un servizio o di un'attività di investimento da parte di un'impresa di un paese terzo, il presente articolo non si applichi alla prestazione di detto servizio o di detta attività da parte di un'impresa di un paese terzo a tale soggetto, compreso un rapporto specificamente connesso alla prestazione di detto servizio o attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, se un'impresa di un paese terzo, anche mediante un'entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un'altra persona che agisce per conto di tale entità, contatta clienti o potenziali clienti nell'Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. L'iniziativa di siffatti clienti non abilita l'impresa di un paese terzo a commercializzare a detto soggetto singole nuove categorie di prodotti o servizi di investimento.»;

d) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- «6 bis. Le imprese di paesi terzi che prestano servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo informano annualmente l'ESMA in merito a quanto segue:
- a) l'entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte dalle imprese nell'Unione, compresa la ripartizione geografica tra i vari Stati membri;
 - b) per le imprese che svolgono l'attività di cui all'allegato I, sezione A, punto 3), della direttiva 2014/65/UE, la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell'UE;
 - c) per le imprese che prestano i servizi di cui all'allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2014/65/UE, il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell'UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei 12 mesi precedenti;
 - d) il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi prestati e alle attività svolte di cui alla lettera a);
 - e) se sono state adottati dispositivi di protezione degli investitori e una descrizione dettagliata degli stessi;
 - f) la politica e i dispositivi di gestione del rischio applicati dall'impresa alla fornitura dei servizi e allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
 - g) i dispositivi di governance, compreso il personale che riveste ruoli chiave per le attività dell'impresa nell'Unione;
 - h) ogni altra informazione necessaria per consentire all'ESMA o alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

L'ESMA comunica le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo alle autorità competenti degli Stati membri in cui un'impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo.

Qualora necessario allo svolgimento dei compiti dell'ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, l'ESMA può, anche su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri in cui un'impresa di un paese terzo presta servizi o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, chiedere ad imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o svolgono attività in conformità del presente articolo di fornire ulteriori informazioni riguardo alle loro attività.

- 6 ter. Laddove un'impresa di un paese terzo presta servizi o svolge attività in conformità del presente articolo, tiene a disposizione dell'ESMA, per un periodo di cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni nell'Unione su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto dei clienti.

Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro in cui un'impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, l'ESMA ha accesso ai pertinenti dati tenuti a sua disposizione a norma del primo comma e mette tali dati a disposizione dell'autorità competente richiedente.

- 6 quater. Laddove un'impresa di un paese terzo non cooperi nell'ambito di un'indagine o di un'ispezione in loco svolta a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, o non soddisfi una richiesta dell'ESMA a norma del paragrafo 6 bis o 6 ter del presente articolo a tempo debito e in modo opportuno, l'ESMA può revocare la registrazione dell'impresa oppure proibirne o limitarne temporaneamente le attività in conformità dell'articolo 49.»;

e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

- «7. L'ESMA, in consultazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che l'impresa di un paese terzo richiedente è tenuta a fornire nella richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 6 bis.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 settembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

f) è aggiunto il paragrafo seguente:

- «8. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato in cui presentare la richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e in cui comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

5) l'articolo 47 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 51, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisca quanto segue:

- a) che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione si conformano a requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma di tali atti legislativi;
- b) che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione sono soggette a una vigilanza e una messa in applicazione efficaci delle norme che garantiscono il rispetto dei pertinenti requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti; e
- c) che il quadro normativo del paese terzo in questione prevede un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate conformemente ai regimi giuridici di paesi terzi.

Se l'entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell'Unione successivamente all'adozione della decisione di cui al primo comma hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l'Unione, i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti di cui al primo comma possono essere considerati come aventi un effetto equivalente ai requisiti enunciati negli atti di cui al medesimo comma solo dopo una valutazione particolareggiata e granulare. A tal fine, la Commissione valuta e considera altresì la convergenza in materia di vigilanza tra il paese terzo interessato e l'Unione.

1bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente in quali circostanze l'entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell'Unione successivamente all'adozione di una decisione di equivalenza di cui al paragrafo 1 hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l'Unione.

Laddove l'entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi abbiano la probabilità di essere di importanza sistemica per l'Unione, la Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni operative specifiche per garantire che l'ESMA e le autorità nazionali competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l'arbitraggio regolamentare e possano monitorare le attività delle imprese di investimento di paesi terzi registrate a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, relativamente ai servizi prestati e alle attività svolte nell'Unione assicurando che tali imprese soddisfino:

- a) gli obblighi che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui agli articoli 20 e 21;
- b) gli obblighi di segnalazione che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui all'articolo 26, qualora non sia possibile ottenere tali informazioni in maniera diretta e su base continuativa mediante un memorandum d'intesa concluso con l'autorità competente del paese terzo;
- c) gli obblighi che hanno un effetto equivalente all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, se applicabile.

Quando adotta la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali nell'ambito della pertinente politica dell'Unione o come paese ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

«1 ter. Il quadro prudenziale, organizzativo e in materia di norme di comportamento di un paese terzo può essere considerato come avente effetto equivalente se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente;

- b) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e, in particolare, le imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all'allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE sono soggette a requisiti patrimoniali comparabili a quelli che applicherebbero se avessero sede nell'Unione;
- c) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell'organo di gestione;
- d) le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento sono soggette a opportuni requisiti organizzativi e in materia di norme di comportamento;
- e) sono garantite la trasparenza e l'integrità del mercato attraverso misure volte a impedire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

Ai fini del paragrafo 1 bis del presente articolo, nel valutare l'equivalenza delle norme del paese terzo riguardo all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, la Commissione valuta altresì se la legislazione del paese terzo preveda criteri per la designazione di sedi di negoziazione ammissibili ai fini del rispetto dell'obbligo di negoziazione aventi un effetto simile a quelli di cui al presente regolamento o alla direttiva 2014/65/UE.

- (*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
- (**) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni relative alle imprese non dell'Unione autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall'ESMA stessa, nonché, ove opportuno, i dispositivi per l'ulteriore condivisione di tali informazioni, da parte dell'ESMA, con le autorità competenti degli Stati membri»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

- «c) le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese le indagini e le ispezioni in loco, che l'ESMA può svolgere, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri in cui l'impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità dell'articolo 46, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti dell'ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, dopo aver debitamente informato l'autorità competente del suddetto paese terzo»;

iii) è aggiunta la lettera seguente:

- «d) le procedure riguardanti una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 46, paragrafi 6 bis e 6 ter, che l'ESMA può presentare a un'impresa di un paese terzo registrata a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. L'ESMA controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche attuative e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza a norma del paragrafo 1 al fine di verificare che le condizioni in base alle quali sono state prese tali decisioni siano ancora soddisfatte. L'ESMA trasmette annualmente alla Commissione una relazione riservata sulle sue conclusioni, in merito alla quale può consultarsi con l'ABE, se lo ritiene opportuno.

La relazione riflette altresì le tendenze osservate sulla base dei dati raccolti conformemente all'articolo 46, paragrafo 6 bis, in particolare riguardo alle imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.

6. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta all'anno. La relazione comprende un elenco delle decisioni di equivalenza prese o ritirate dalla Commissione nell'anno di riferimento, come pure le eventuali misure prese dall'ESMA a norma dell'articolo 49, oltre a fornire una motivazione per tali decisioni e misure.

La relazione della Commissione contiene informazioni sul monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, delle pratiche attuative e di altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali sono state adottate le decisioni di equivalenza. La relazione fa inoltre il punto dell'evoluzione generale della fornitura transfrontaliera dei servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi, con particolare riguardo ai servizi e alle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE. In aggiunta la relazione include, in tempo utile, informazioni circa le valutazioni dell'equivalenza relative a un paese terzo che la Commissione sta effettuando.»;

6) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Misure la cui adozione compete all'ESMA

1. L'ESMA può proibire temporaneamente a un'impresa di un paese terzo di prestare servizi di investimento o di svolgere attività di investimento con o senza servizi accessori a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, o imporre limiti in tal senso, laddove l'impresa del paese terzo non abbia rispettato eventuali divieti o limiti imposti dall'ESMA o dall'ABE a norma degli articoli 40 e 41 o da un'autorità competente a norma dell'articolo 42, non abbia ottemperato a una richiesta dell'ESMA a norma dell'articolo 46, paragrafi 6 *bis* e 6 *ter*, a tempo debito e in modo opportuno, ovvero laddove l'impresa del paese terzo non cooperi nell'ambito di un'indagine o di un'ispezione in loco svolte a norma dell'articolo 47, paragrafo 2.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'ESMA revoca la registrazione di un'impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell'articolo 48 qualora l'ESMA abbia investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non abbia adottato misure appropriate per tutelare gli investitori o il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione, o non sia stata in grado di dimostrare che l'impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese ovvero alle condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, e qualora ricorra una delle condizioni seguenti:

- a) l'ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell'articolo 46, paragrafo 6 *bis*, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell'Unione, l'impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l'ordinato funzionamento dei mercati;
- b) l'ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell'articolo 46, paragrafo 6 *bis*, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell'Unione, l'impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1.

3. L'ESMA informa l'autorità competente del paese terzo circa la sua intenzione di intervenire conformemente al paragrafo 1 o 2 in tempo utile.

Nel decidere l'intervento opportuno in forza del presente articolo, l'ESMA tiene conto della natura e della gravità del rischio per gli investitori e per il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione, considerando i criteri seguenti:

- a) la durata e la frequenza del rischio emergente;
- b) se il rischio abbia messo in luce debolezze gravi o sistemiche nelle procedure dell'impresa del paese terzo;
- c) se il rischio abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile al rischio;
- d) se il rischio sia emerso intenzionalmente o per negligenza.

L'ESMA informa senza indugio la Commissione e l'impresa del paese terzo interessata in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 o 2 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.

La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.»;

7) all'articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente:

«13. Entro il 31 dicembre 2020, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/2033 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

8) all'articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di paesi terzi possono continuare a fornire servizi e attività negli Stati membri conformemente ai regimi nazionali fino a tre anni dopo l'adozione, da parte della Commissione, di una decisione riguardo al paese terzo in questione a norma dell'articolo 47. I servizi e le attività non contemplati da tale decisione possono continuare a essere forniti in conformità dei regimi nazionali.».

Articolo 64

Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014

All'articolo 12 *bis* del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾ è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), i riferimenti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nel presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all'articolo 2, lettera c), del presente regolamento e che non sono imprese d'investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue:

- a) i riferimenti all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito relativo al coefficiente di capitale totale contenuti nel presente regolamento si riferiscono all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
- b) i riferimenti all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l'importo complessivo dell'esposizione al rischio contenuti nel presente regolamento si riferiscono al requisito applicabile dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5.

Conformemente all'articolo 65 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), i riferimenti all'articolo 104 *bis* della direttiva 2013/36/UE contenuti nel presente regolamento per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi di fondi propri delle imprese di investimento di cui all'articolo 2, lettera c), del presente regolamento e che non sono imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all'articolo 40 della direttiva (EU) 2019/2034.

(*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(**) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).».

PARTE DIECI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 in altri atti dell'Unione

Ai fini dei requisiti prudenziali delle imprese di investimento, i riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 negli altri atti dell'Unione si intendono fatti al presente regolamento.

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

*Articolo 66***Entrata in vigore e data di applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2021.
3. In deroga al paragrafo 2:
 - a) l'articolo 63, punti 2) e 3), si applica a decorrere dal 26 marzo 2020;
 - b) l'articolo 62, punto 30), si applica a decorrere al 25 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una vigilanza prudenziale solida è parte integrante delle condizioni normative in base alle quali gli enti finanziari forniscono servizi all'interno dell'Unione. Le imprese di investimento sono, insieme agli enti creditizi, soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (2) I vigenti regimi prudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE sono basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività di un gran numero di imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri di tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere ulteriormente affrontati tramite meccanismi prudenziali efficaci, adeguati e proporzionati a livello dell'Unione che contribuiscano a creare condizioni di parità in tutta l'Unione, garantiscano una vigilanza prudenziale efficace, mantenendo nel contempo sotto controllo i costi di conformità, e assicurino un capitale sufficiente per i rischi delle imprese di investimento.
- (3) Una vigilanza prudenziale solida dovrebbe assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e servire l'interesse superiore dei clienti. Si dovrebbe tenere conto del fatto che le imprese di investimento e i loro clienti possono potenzialmente esporsi a rischi eccessivi e si dovrebbero considerare i diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. La vigilanza prudenziale dovrebbe anche mirare a evitare di imporre un onere amministrativo sproporzionato alle imprese di investimento. Nel contempo, detta vigilanza prudenziale dovrebbe consentire di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire la sicurezza e la solidità delle imprese di investimento e la necessità di evitare costi eccessivi suscettibili di pregiudicare la redditività delle loro attività commerciali.

⁽¹⁾ GU C 378 del 19.10.2018, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 262 del 25.7.2018, pag. 35.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2019.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

⁽⁶⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

- (4) Molti dei requisiti che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati in modo da preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell'eventualità di fallimenti e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. Sebbene la probabilità che un loro fallimento possa avere impatti negativi sulla stabilità finanziaria globale sia inferiore rispetto a quanto avviene con gli enti creditizi, esse pongono comunque un rischio che è necessario affrontare mediante un quadro solido. I rischi a cui è esposta la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli degli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell'Unione.
- (5) Le differenze nell'applicazione del quadro prudenziale vigente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all'interno dell'Unione, ostacolando l'accesso degli investitori a nuove opportunità e a migliori modalità di gestione dei loro rischi. Tali differenze derivano dalla generale complessità di applicazione del quadro a imprese di investimento diverse sulla base dei servizi che forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano tale applicazione nel diritto o nelle prassi nazionali. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri sono state applicate, a determinate imprese di investimento, grandi maggiorazioni del capitale. Al fine di assicurare l'armonizzazione della vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento in tutta l'Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi che affrontino tali rischi.
- (6) Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e delle loro interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche, tuttavia, dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Tali imprese di investimento rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applica attualmente il quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE e che non godono di esenzioni specifiche dai loro principali obblighi. Le imprese di investimento più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi. Esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, le imprese di investimento sistemiche hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, analogamente ai grandi enti creditizi. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.
- (7) È possibile che le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, che assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile su vasta scala, oppure che sono partecipanti diretti di controparti centrali, hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi. Alla luce delle loro dimensioni e delle loro attività, è possibile che tali imprese di investimento presentino rischi per la stabilità finanziaria paragonabili a quelli degli enti creditizi. Le autorità competenti dovrebbero poter imporre loro di rimanere soggette allo stesso trattamento prudenziale di tali enti creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e in conformità della vigilanza prudenziale a norma della direttiva 2013/36/UE.
- (8) In alcuni Stati membri le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento potrebbero essere diverse da quelle competenti per la vigilanza sulla condotta sul mercato. È pertanto necessario istituire un meccanismo di cooperazione e di scambio di informazioni tra tali autorità al fine di garantire una vigilanza prudenziale armonizzata delle imprese di investimento in tutta l'Unione che funzioni in modo tempestivo ed efficace.
- (9) Un'impresa di investimento può effettuare negoziazioni tramite un partecipante diretto in un altro Stato membro. Qualora ciò avvenga è opportuno porre in essere un meccanismo per la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti interessate nei differenti Stati membri. Tale meccanismo dovrebbe consentire la condivisione delle informazioni tra l'autorità competente per la vigilanza prudenziale dell'impresa di investimento e l'autorità che vigila sul partecipante diretto o l'autorità che vigila sulla controparte centrale in merito al modello e ai parametri utilizzati per il calcolo dei requisiti in materia di margini delle imprese di investimento qualora tale metodo di calcolo sia usato come base per i requisiti di fondi propri dell'impresa di investimento.

- (10) Al fine di favorire l'armonizzazione delle norme e prassi di vigilanza nell'Unione, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ (ABE), in stretta cooperazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ (ESMA) dovrebbe continuare a essere la principale autorità competente per il coordinamento e la convergenza delle prassi di vigilanza in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF).
- (11) Il livello richiesto di capitale iniziale di un'impresa di investimento dovrebbe basarsi sui servizi e sulle attività che l'impresa di investimento è autorizzata rispettivamente a prestare e svolgere, conformemente alla direttiva 2014/65/UE. La possibilità per gli Stati membri di ridurre il livello richiesto di capitale iniziale in situazioni specifiche, prevista dalla direttiva 2013/36/UE, da un lato, e l'attuazione non uniforme di tale direttiva, dall'altro, hanno determinato una situazione in cui i livelli richiesti di capitale iniziale sono diversi in tutta l'Unione. Per porre fine a tale frammentazione, i livelli richiesti di capitale iniziale dovrebbero essere armonizzati per tutte le imprese di investimento nell'Unione. Al fine di ridurre gli ostacoli esistenti all'accesso al mercato per i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF), il capitale iniziale delle imprese di investimento che gestiscono un MTF o un OTF dovrebbe essere fissato al livello di cui alla presente direttiva. Se a un'impresa di investimento autorizzata a gestire un OTF è stato altresì consentito di effettuare negoziazione per conto proprio alle condizioni previste all'articolo 20 della direttiva 2014/65/UE, il suo capitale iniziale dovrebbe essere fissato al livello di cui alla presente direttiva.
- (12) Sebbene le imprese di investimento dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE, alcuni concetti utilizzati rispettivamente nell'ambito di tali atti legislativi dovrebbero mantenere il loro significato consolidato. Per consentire e facilitare l'interpretazione uniforme di tali concetti negli atti legislativi dell'Unione quando sono utilizzati, in relazione alle imprese di investimento, i riferimenti in tali atti al capitale iniziale delle imprese di investimento, ai poteri di vigilanza delle autorità competenti per le imprese di investimento, al processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno delle imprese di investimento, al processo di revisione e valutazione prudenziale delle autorità competenti per le imprese di investimento nonché alle disposizioni in materia di governance e remunerazione applicabili alle imprese di investimento dovrebbero intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.
- (13) Il corretto funzionamento del mercato interno richiede che la responsabilità della vigilanza prudenziale di un'impresa di investimento, in particolare in relazione alla sua solvibilità e solidità finanziaria, spetti all'autorità competente dello Stato membro d'origine. Per conseguire inoltre una vigilanza efficace sulle imprese di investimento anche in altri Stati membri in cui forniscono servizi o hanno una succursale, dovrebbe essere garantita una stretta cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorità competenti di tali Stati membri.
- (14) A fini di informazione e di vigilanza, in particolare per garantire stabilità al sistema finanziario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter effettuare, caso per caso, controlli in loco e ispezioni sulle attività delle succursali di imprese di investimento nel loro territorio ed esigere informazioni sulle attività di tali succursali. Tuttavia, le misure di vigilanza per tali succursali dovrebbero restare di competenza dello Stato membro d'origine.
- (15) Per proteggere informazioni commerciali sensibili è opportuno che, nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza e nello scambio di informazioni riservate, le autorità competenti siano vincolate da norme sul segreto professionale.
- (16) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e la protezione dei clienti delle imprese di investimento, i revisori dovrebbero effettuare le loro verifiche in maniera imparziale e informare tempestivamente le autorità competenti di fatti suscettibili di avere gravi conseguenze sulla situazione finanziaria o sull'organizzazione amministrativa e contabile dell'impresa di investimento.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (17) Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. In particolare, nei casi in cui la presente direttiva permetta lo scambio di dati personali con i paesi terzi, si applicano le pertinenti disposizioni del capitolo V del regolamento (UE) 2016/679 e del capitolo V del regolamento (UE) 2018/1725.
- (18) Per garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Per assicurarne l'effetto dissuasivo, le sanzioni amministrative dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate circostanze ben definite. Per consentire loro di assumere decisioni informate riguardo alle opzioni di investimento, clienti e investitori dovrebbero avere accesso alle informazioni in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte alle imprese di investimento.
- (19) Per individuare violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e violazioni del regolamento (UE) 2019/2033, è opportuno che gli Stati membri siano dotati dei necessari poteri di indagine e istituiscano meccanismi rapidi ed efficaci per segnalare violazioni potenziali o effettive.
- (20) Le imprese di investimento non considerate piccole e non interconnesse dovrebbero avere un capitale interno disponibile che sia adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione per coprire i rischi specifici a cui sono o possono essere esposte. Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché le imprese di investimento abbiano strategie e processi che consentano loro di valutare e di preservare l'adeguatezza del capitale interno. Le autorità competenti dovrebbero anche poter richiedere alle imprese di investimento piccole e non interconnesse di applicare requisiti simili, se del caso.
- (21) I poteri di revisione e valutazione prudenziale dovrebbero continuare a essere un importante strumento di regolamentazione che consenta alle autorità competenti di valutare elementi qualitativi, quali la governance e i controlli interni, i processi e le procedure di gestione dei rischi e, ove necessario, di stabilire requisiti supplementari, in particolare in relazione ai requisiti di fondi propri e di liquidità, specialmente per quanto riguarda le imprese di investimento non considerate piccole e non interconnesse e, quando l'autorità competente lo ritiene giustificato e appropriato, anche le imprese di investimento piccole e non interconnesse.
- (22) Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è stabilito all'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale principio dovrebbe essere applicato in modo coerente dalle imprese di investimento. Al fine di allineare le remunerazioni al profilo di rischio delle imprese di investimento e di garantire condizioni di parità, le imprese di investimento dovrebbero essere soggette a principi chiari in materia di dispositivi di governance e di norme in materia di remunerazione che siano neutrali rispetto al genere e che tengano conto delle differenze tra gli enti creditizi e le imprese di investimento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero tuttavia essere esonerate da tali norme in quanto le prescrizioni in materia di remunerazione e governo societario a norma della direttiva 2014/65/UE sono sufficientemente complete per tali tipi di imprese di investimento.
- (23) Analogamente, la relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 ha dimostrato l'inadeguatezza delle disposizioni stabilite alla direttiva 2013/36/UE in materia di differimento e di pagamento in strumenti finanziari per le imprese di investimento piccole e non complesse o per il personale che percepisce livelli bassi di remunerazione variabile. Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare le imprese di investimento e gli individui esentati da tali requisiti, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e condizioni di parità. Data l'importanza del ruolo svolto dai soggetti ad alto reddito nel dirigere l'attività aziendale e i risultati a lungo termine delle imprese di investimento, è opportuno assicurare un'efficace sorveglianza delle pratiche e delle tendenze in materia di remunerazione dei soggetti ad alto reddito. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero poter monitorare la remunerazione dei soggetti ad alto reddito.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

- (24) È inoltre opportuno offrire alle imprese di investimento una certa flessibilità relativamente al modo in cui utilizzano gli strumenti non monetari per pagare la remunerazione variabile, a condizione che tali strumenti siano efficaci nel conseguire l'obiettivo di allineare gli interessi del personale agli interessi delle diverse parti portatrici di interessi come gli azionisti e i creditori, e contribuiscano all'allineamento della remunerazione variabile al profilo di rischio dell'impresa di investimento.
- (25) Le entrate delle imprese di investimento, sotto forma di compensi, commissioni e altre entrate in relazione alla fornitura dei diversi servizi di investimento, sono estremamente volatili. Una limitazione della componente variabile della remunerazione a una quota della componente fissa pregiudicherebbe la capacità dell'impresa di investimento di ridurre la remunerazione nei periodi di calo delle entrate e potrebbe comportare un aumento dei costi fissi dell'impresa di investimento, il che a sua volta potrebbe mettere a rischio la capacità dell'impresa di investimento di superare i periodi di recessione economica o di calo delle entrate. Per scongiurare tali rischi, alle imprese di investimento non sistemiche non dovrebbe essere imposto un unico rapporto massimo tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione. Piuttosto, le imprese di investimento dovrebbero esse stesse stabilire rapporti adeguati. La presente direttiva non dovrebbe tuttavia impedire agli Stati membri di attuare misure nel diritto nazionale concepite per assoggettare le imprese di investimento a requisiti più rigorosi per quanto riguarda il rapporto massimo tra la componente variabile e le componenti fisse della remunerazione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre un tale rapporto massimo nei confronti di tutti i tipi o di tipi specifici di imprese di investimento.
- (26) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare un approccio più rigoroso per quanto riguarda la remunerazione qualora le imprese di investimento ricevano un sostegno finanziario pubblico straordinario.
- (27) Negli Stati membri sono utilizzate strutture di governance diverse. Nella maggior parte dei casi è utilizzata una struttura monistica o dualistica. Le definizioni della presente direttiva sono volte a comprendere tutte le strutture esistenti senza esprimere una preferenza per alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un particolare risultato a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente nei singoli Stati membri. Le definizioni non dovrebbero pertanto interferire con la ripartizione generale delle competenze in conformità del diritto societario nazionale.
- (28) Gli organi di gestione dovrebbero essere intesi come organi dotati di funzioni esecutive e di supervisione. Le competenze e la struttura degli organi di gestione variano da uno Stato membro all'altro. Negli Stati membri in cui gli organi di gestione presentano una struttura monistica, un consiglio di amministrazione unico svolge solitamente compiti di gestione e di supervisione. Negli Stati membri con sistema dualistico, la funzione di supervisione è svolta da un consiglio di sorveglianza separato, che non ha funzioni esecutive, e la funzione esecutiva è svolta da un consiglio di gestione separato, che è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa e ne risponde. Di conseguenza, alle diverse entità all'interno dell'organo di gestione sono affidati compiti distinti.
- (29) In risposta alla crescente richiesta da parte dell'opinione pubblica di trasparenza fiscale e al fine di promuovere la responsabilità sociale delle imprese di investimento, è opportuno imporre alle imprese di investimento, a meno che non si qualificano come piccole e non interconnesse, di divulgare annualmente determinate informazioni, relative ad esempio agli utili realizzati, alle imposte pagate e ai contributi pubblici ricevuti.
- (30) Per fare fronte ai rischi a livello dei gruppi costituiti esclusivamente da imprese di investimento, nel caso di tali gruppi il metodo di consolidamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbe essere accompagnato da una verifica del capitale del gruppo per le strutture di gruppo più semplici. La decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo, tuttavia, dovrebbe basarsi in entrambi i casi sugli stessi principi che si applicano in caso di vigilanza su base consolidata a norma della direttiva 2013/36/UE. Al fine di garantire una corretta cooperazione, gli elementi essenziali delle misure di coordinamento, in particolare i requisiti in materia di informazione in situazioni di emergenza o gli accordi di cooperazione e di coordinamento, dovrebbero essere simili agli elementi fondamentali di coordinamento applicabili nel contesto del codice unico per gli enti creditizi.
- (31) La Commissione dovrebbe poter presentare raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi tra l'Unione e paesi terzi per l'esercizio pratico della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo per le imprese di investimento la cui impresa madre è situata in un paese terzo e per le imprese di investimento che operano in paesi terzi e le cui imprese madre siano stabilite nell'Unione. Inoltre, anche gli Stati membri e l'ABE dovrebbero poter stabilire accordi di cooperazione con i paesi terzi ai fini dell'esercizio dei loro compiti di vigilanza.

- (32) Per garantire la certezza del diritto ed evitare sovrapposizioni tra il vigente quadro prudenziale applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento e la presente direttiva, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere modificati al fine di escludere dal loro ambito di applicazione le imprese di investimento. Tuttavia, le imprese di investimento facenti parte di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE che riguardano i gruppi bancari, quali le norme sul consolidamento prudenziale di cui agli articoli da 11 a 24 del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni sull'impresa madre nell'UE intermedia di cui all'articolo 21 *ter* della direttiva 2013/36/UE.
- (33) È necessario specificare i passi che le imprese devono compiere per verificare se rientrano nella definizione di ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se, di conseguenza, devono ottenere l'autorizzazione come ente creditizio. Poiché alcune imprese di investimento svolgono già le attività elencate all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE, è anche necessario garantire chiarezza riguardo alla continuità delle autorizzazioni concesse per tali attività. In particolare, è fondamentale che le autorità competenti assicurino che la transizione dal quadro attuale a quello nuovo offra sufficiente certezza normativa alle imprese di investimento.
- (34) Per assicurare una vigilanza efficace è importante che le imprese che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 presentino domanda di autorizzazione come ente creditizio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la possibilità di applicare sanzioni alle imprese che non presentino domanda di autorizzazione.
- (35) La modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 introdotta dal regolamento (UE) 2019/2033 può ricomprendere, fin dall'entrata in vigore di quest'ultimo, imprese di investimento che operano già sulla base di un'autorizzazione rilasciata in conformità della direttiva 2014/65/UE. Tali imprese dovrebbero essere autorizzate a continuare ad operare nel quadro dell'autorizzazione ottenuta come imprese di investimento fino a quando non sia loro concessa l'autorizzazione come enti creditizi. Tali imprese di investimento dovrebbero presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi al più tardi quando, su un periodo di dodici mesi consecutivi, la media del totale mensile delle loro attività è pari o superiore a una delle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, l'impresa di investimento raggiunga una delle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la media del loro totale mensile delle attività dovrebbe essere calcolata prendendo in considerazione i dodici mesi consecutivi precedenti tale data. Tali imprese di investimento sono tenute a presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi entro un anno e un giorno dall'entrata in vigore della presente direttiva.
- (36) La modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 introdotta dal regolamento (UE) 2019/2033 può ripercuotersi anche sulle imprese che abbiano già presentato domanda di autorizzazione come imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la cui domanda non sia ancora stata trattata. Tali domande dovrebbero essere trasmesse alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE ed essere trattate in conformità delle disposizioni in materia di autorizzazione di cui alla stessa direttiva, nel caso in cui il totale delle attività dell'impresa previsto sia pari o superiore a una delle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (37) Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero inoltre essere soggette a tutti i requisiti per l'accesso alle attività di enti creditizi di cui al titolo III della direttiva 2013/36/UE, incluse le disposizioni relative alla revoca dell'autorizzazione conformemente all'articolo 18 della stessa direttiva. L'articolo 18 di detta direttiva dovrebbe essere tuttavia modificato al fine di assicurare che le autorità competenti possano anche revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio qualora questo utilizzi l'autorizzazione per svolgere esclusivamente attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e abbia, per un periodo di cinque anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste da detto punto.
- (38) A norma dell'articolo 39 della direttiva 2014/65/UE, le imprese di paesi terzi che prestano servizi finanziari nell'Unione sono soggette a regimi nazionali che possono imporre che sia stabilita una succursale in uno Stato membro. Al fine di agevolare il monitoraggio e la valutazione regolari delle attività svolte da imprese di paesi terzi tramite succursali nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero essere informate circa l'ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte attraverso succursali nel loro territorio.

- (39) I riferimenti incrociati specifici contenuti nelle direttive 2009/65/CE ⁽¹²⁾, 2011/61/UE ⁽¹³⁾ e 2014/59/UE ⁽¹⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, che non sono più applicabili alle imprese di investimento a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero intendersi fatti alle disposizioni corrispondenti nella presente direttiva e nel regolamento (UE) 2019/2033.
- (40) L'ABE, in cooperazione con l'ESMA, ha pubblicato una relazione basata su un'analisi approfondita, una raccolta di dati e una consultazione su un regime prudenziale su misura per tutte le imprese di investimento non sistemiche che funge da base per il nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento.
- (41) Al fine di garantire l'applicazione armonizzata della presente direttiva, l'ABE dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri per assoggettare talune imprese di investimento al regolamento (UE) n. 575/2013, per specificare le informazioni che le autorità competenti degli Stati membri d'origine e degli Stati membri ospitanti dovrebbero scambiarsi nel contesto della vigilanza, per stabilire in che modo le imprese di investimento dovrebbero valutare l'entità delle loro attività ai fini degli obblighi di governance interna, in particolare, valutare se costituiscono imprese di investimento piccole e non interconnesse. Le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero inoltre precisare le categorie di personale le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio delle imprese ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di remunerazione e specificare gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 ammissibili come remunerazione variabile. Infine, le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare gli elementi per la valutazione dei rischi specifici in materia di liquidità, l'applicazione di requisiti di fondi propri aggiuntivi da parte delle autorità competenti e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza. È opportuno che la Commissione integri la presente direttiva adottando progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all'entità e alla complessità di tali enti e delle loro attività.
- (42) È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE con riguardo alla condivisione di informazioni tra autorità competenti e gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nonché le norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
- (43) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva e tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare la presente direttiva chiarendo le definizioni contenute nella presente direttiva, il capitale interno e le valutazioni del rischio delle imprese di investimento e i poteri di revisione e valutazione prudenziale delle autorità competenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» ⁽¹⁵⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽¹²⁾ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

⁽¹³⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽¹⁵⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (44) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la creazione di un quadro prudenziale efficace e proporzionato che garantisca che le imprese di investimento autorizzate ad operare all'interno dell'Unione abbiano una solida base finanziaria e siano gestite in modo ordinato, anche per servire l'interesse superiore dei loro clienti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua ampiezza e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (45) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽¹⁶⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme concernenti:

- a) il capitale iniziale delle imprese di investimento;
- b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti;
- c) la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme stabilite nel regolamento (UE) 2019/2033;
- d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione e della vigilanza prudenziali delle imprese di investimento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE.
2. In deroga al paragrafo 1, i titoli IV e V della presente direttiva non si applicano alle imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033, che sono soggette a vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - 1) «impresa strumentale»: un'impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell'elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di una o più imprese di investimento;

⁽¹⁶⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

- 2) «autorizzazione»: un'autorizzazione di un'impresa di investimento conformemente all'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE;
- 3) «succursale»: una succursale quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE;
- 4) «stretti legami»: stretti legami quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;
- 5) «autorità competente»: un'autorità o un organismo pubblico di uno Stato membro ufficialmente riconosciuti e abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento in conformità della presente direttiva, nell'ambito del sistema di vigilanza in vigore in detto Stato membro;
- 6) «negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: il negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 7) «controllo»: la relazione esistente tra un'impresa madre e una filiazione quale descritta all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, o nei principi contabili a cui un'impresa di investimento è soggetta a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
- 8) «conformità alla verifica del capitale del gruppo»: la conformità di un'impresa madre in un gruppo di imprese di investimento ai requisiti di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033;
- 9) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- 10) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾;
- 11) «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2019/2033;
- 12) «politica di remunerazione neutrale rispetto al genere»: una politica di remunerazione neutrale rispetto al genere quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 65), della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾;
- 13) «gruppo»: un gruppo quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;
- 14) «situazione consolidata»: una situazione consolidata quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) 2019/2033;
- 15) «autorità di vigilanza del gruppo»: l'autorità competente responsabile della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte delle imprese di investimento madri nell'Unione e delle imprese di investimento controllate da holding di investimento madri nell'Unione o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione;
- 16) «Stato membro d'origine»: uno Stato membro d'origine quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
- 17) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE;
- 18) «capitale iniziale»: il capitale richiesto ai fini dell'autorizzazione come impresa di investimento, il cui importo e tipo sono specificati agli articoli 9 e 11;
- 19) «impresa di investimento»: un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
- 20) «gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese di investimento quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2033;
- 21) «holding di investimento»: una holding di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/2033;

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽²⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

- 22) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
 - 23) «organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;
 - 24) «organo di gestione nella sua funzione di supervisione»: l'organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
 - 25) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾;
 - 26) «società di partecipazione mista»: un'impresa madre diversa da una società di partecipazione finanziaria, una holding di investimento, un ente creditizio, un'impresa di investimento, o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, le cui filiazioni comprendano almeno un'impresa di investimento;
 - 27) «alta dirigenza»: l'alta dirigenza quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE;
 - 28) «impresa madre»: un'impresa madre quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32), della direttiva 2014/65/UE;
 - 29) «filiazione»: un'impresa figlia quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33), della direttiva 2014/65/UE;
 - 30) «rischio sistemico»: rischio sistemico quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2013/36/UE;
 - 31) «impresa di investimento madre nell'Unione»: un'impresa di investimento madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 56), del regolamento (UE) 2019/2033;
 - 32) «holding di investimento madre nell'Unione»: una holding di investimento madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 57), del regolamento (UE) 2019/2033;
 - 33) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 58), del regolamento (UE) 2019/2033.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare la presente direttiva chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di:
- a) garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva;
 - b) tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari.

TITOLO II

AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 4

Designazione e poteri delle autorità competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033. Gli Stati membri informano la Commissione, l'ABE e l'ESMA della designazione e, qualora le autorità competenti siano più di una, precisano le attribuzioni di ciascuna di esse.
2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, per accertare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033.

⁽²¹⁾ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari, tra cui il potere di effettuare controlli in loco a norma dell'articolo 14, al fine di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, alle prescrizioni della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 e di indagare su eventuali violazioni delle stesse.
4. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell'indipendenza necessari all'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale, alle indagini e alle sanzioni di cui alla presente direttiva.
5. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033. I meccanismi di controllo interno e le procedure amministrative e contabili delle imprese di investimento consentono alle autorità competenti di controllare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.
6. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento registrino tutte le loro operazioni e documentino i sistemi e processi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 in maniera tale che le autorità competenti siano in grado in ogni momento di valutare il rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 5

Discrezionalità delle autorità competenti nell'assoggettare talune imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Le autorità competenti possono decidere di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 nei confronti di un'impresa di investimento che svolge una qualsiasi delle attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE qualora il valore totale delle attività consolidate dell'impresa di investimento sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei precedenti dodici mesi e ove trovino applicazione uno o più dei criteri seguenti:
 - a) l'impresa di investimento svolge queste attività su scala tale che il fallimento o una situazione di difficoltà dell'impresa di investimento potrebbero comportare un rischio sistemico;
 - b) l'impresa di investimento è un partecipante diretto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/2033;
 - c) l'autorità competente lo ritiene giustificato alla luce delle dimensioni, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'impresa di investimento interessata, tenendo conto del principio di proporzionalità e tenendo presenti uno o più dei fattori seguenti:
 - i) la rilevanza dell'impresa di investimento per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente;
 - ii) la significatività delle attività transfrontaliere dell'impresa di investimento;
 - iii) l'interconnessione dell'impresa di investimento con il sistema finanziario.
 2. Il paragrafo 1 non si applica a negozianti per conto proprio di merci e di quote di emissioni, a organismi di investimento collettivo o a imprese di assicurazione.
 3. Qualora un'autorità competente decida di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti di un'impresa di investimento conformemente al paragrafo 1, detta impresa di investimento è soggetta a vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE.
 4. Qualora un'autorità competente decida di revocare una decisione adottata conformemente al paragrafo 1, informa senza ritardo l'impresa di investimento.
- Ogni decisione adottata da un'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 cessa di applicarsi se l'impresa di investimento non soddisfa più la soglia di cui a tale paragrafo calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi.
5. Le autorità competenti informano senza ritardo l'ABE di ogni decisione adottata a norma dei paragrafi 1, 3 e 4.

6. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e ne garantiscono l'applicazione uniforme.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 6

Cooperazione nell'ambito di uno Stato membro

1. Le autorità competenti cooperano strettamente con le autorità o gli organismi pubblici responsabili nel loro Stato membro della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari. Gli Stati membri prescrivono che dette autorità competenti e dette autorità o detti organismi pubblici si scambino senza ritardo le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni.

2. Le autorità competenti diverse da quelle designate a norma dell'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE stabiliscono un meccanismo di cooperazione con tali autorità e per lo scambio di tutte le informazioni rilevanti per l'esercizio delle loro attribuzioni.

Articolo 7

Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria

1. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni giuridiche adottate conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033.

2. Gli Stati membri assicurano che:

- a) le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate, affidabili ed esaurienti con le altre parti del SEVIF;
- b) le autorità competenti partecipino alle attività dell'ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 48 della presente direttiva e all'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;
- c) le autorità competenti facciano tutto il possibile per garantire la conformità agli orientamenti emanati e alle raccomandazioni formulate dall'ABE a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e per rispondere alle segnalazioni e alle raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾;
- d) le autorità competenti collaborino strettamente con il CERS;
- e) i compiti e i poteri conferiti alle autorità competenti non impediscano l'esercizio delle loro attribuzioni in qualità di membri dell'ABE o del CERS o a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.

Articolo 8

Vigilanza a dimensione di Unione

Nell'esercizio delle loro attribuzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati nonché nell'Unione nel suo insieme, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili nel momento pertinente.

⁽²²⁾ Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

TITOLO III

CAPITALE INIZIALE

Articolo 9

Capitale iniziale

1. Il capitale iniziale delle imprese di investimento previsto dall'articolo 15 della direttiva 2014/65/UE per l'autorizzazione a prestare qualsiasi servizio o a svolgere qualsiasi attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari a 750 000 EUR.
2. Per le imprese di investimento che non sono autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela, il capitale iniziale previsto dall'articolo 15 della direttiva 2014/65/UE per l'autorizzazione a prestare qualsiasi servizio o a svolgere qualsiasi attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4, 5 e 7, della direttiva 2014/65/UE è pari a 75 000 EUR.
3. Per le imprese di investimento diverse da quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo, il capitale iniziale previsto a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/65/UE è pari a 150 000 EUR.
4. Per le imprese di investimento autorizzate a prestare i servizi o a svolgere le attività di investimento elencate all'allegato I, sezione A, punto 9, della direttiva 2014/65/UE, qualora tale impresa di investimento effettui negoziazione per conto proprio o sia autorizzata a farlo, il capitale iniziale è pari a 750 000 EUR.

Articolo 10

Riferimenti al capitale iniziale nella direttiva 2013/36/UE

I riferimenti ai livelli di capitale iniziale di cui all'articolo 9 della presente direttiva sono intesi, a decorrere dal 26 giugno 2021, come sostitutivi dei riferimenti contenuti in altri atti giuridici dell'Unione ai livelli di capitale iniziale fissati dalla direttiva 2013/36/UE, in base a quanto segue:

- a) i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui all'articolo 28 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all'articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva;
- b) i riferimenti al capitale iniziale delle imprese di investimento di cui agli articoli 29 e 31 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all'articolo 9, paragrafo 2, 3 o 4, della presente direttiva, a seconda dei tipi di servizi e di attività di investimento dell'impresa di investimento;
- c) i riferimenti al capitale iniziale di cui all'articolo 30 della direttiva 2013/36/UE si intendono fatti all'articolo 9, paragrafo 1, della presente direttiva.

Articolo 11

Composizione del capitale iniziale

Il capitale iniziale delle imprese di investimento è costituito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2033.

TITOLO IV

VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPO 1

Principi di vigilanza prudenziale

Sezione 1

Competenze e attribuzioni dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante*Articolo 12***Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante**

La vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

*Articolo 13***Collaborazione tra le autorità competenti di diversi Stati membri**

1. Le autorità competenti di diversi Stati membri cooperano strettamente ai fini dello svolgimento delle loro attribuzioni a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033, in particolare tramite lo scambio tempestivo di informazioni sulle imprese di investimento, che comprendono:

- a) informazioni sulla struttura di gestione e sull'assetto proprietario dell'impresa di investimento;
- b) informazioni sul rispetto dei requisiti di fondi propri da parte dell'impresa di investimento;
- c) informazioni sul rispetto dei requisiti in materia di rischio di concentrazione e dei requisiti in materia di liquidità dell'impresa di investimento;
- d) informazioni sulle procedure amministrative e contabili e sui meccanismi di controllo interno dell'impresa di investimento;
- e) ogni altro fattore pertinente che possa influire sul rischio rappresentato dall'impresa di investimento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine forniscono immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati da un'impresa di investimento per la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante da esse identificati nell'esercizio della vigilanza sulle attività dell'impresa di investimento.

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine agiscono sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante adottando tutte le misure necessarie per prevenire o porre rimedio ai problemi e ai rischi potenziali di cui al paragrafo 2. Su richiesta, le autorità competenti dello Stato membro d'origine spiegano in dettaglio alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in che modo hanno tenuto conto delle informazioni e delle risultanze fornite dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Se, a seguito della comunicazione delle informazioni e delle risultanze di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengono che le autorità competenti dello Stato membro d'origine non abbiano adottato le misure necessarie di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, l'ABE e l'ESMA, adottare misure adeguate per tutelare i clienti cui sono forniti i servizi o la stabilità del sistema finanziario.

Le autorità competenti possono rinviare all'ABE i casi in cui la richiesta di collaborazione, in particolare una richiesta di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In relazione a tali casi l'ABE può intervenire, fatto salvo l'articolo 258 TFUE, conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo in merito allo scambio di informazioni a norma del presente articolo di propria iniziativa, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

5. Se non concordano con le misure delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono deferire la questione all'ABE, la quale agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione entro un mese.

6. Ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c) del regolamento (UE) 2019/2033, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante diretto di fornire le informazioni relative al modello di margine e ai parametri utilizzati per il calcolo del requisito in materia di margini dell'impresa di investimento interessata.

7. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard da utilizzare per adempiere agli obblighi di scambio delle informazioni al fine di agevolare la vigilanza sulle imprese di investimento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 7 e 8 entro il 26 giugno 2021.

Articolo 14

Controlli in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri ospitanti stabiliscono che, qualora un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere, da sole o tramite intermediari da esse incaricati a tal fine, a controlli in loco delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e a ispezioni di tali succursali.

2. A fini di vigilanza e ove lo ritengano rilevante per la stabilità del sistema finanziario del proprio Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno il potere di effettuare, caso per caso, controlli in loco e ispezioni delle attività svolte dalle succursali di imprese di investimento sul loro territorio e di esigere dalle succursali informazioni sulle loro attività.

Prima di effettuare tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante consultano senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

Al termine di tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano con la massima tempestività alle autorità competenti dello Stato membro d'origine le informazioni ottenute e le risultanze pertinenti per la valutazione del rischio dell'impresa di investimento interessata.

Sezione 2

Segreto professionale e obbligo di segnalazione

Articolo 15

Segreto professionale e scambio di informazioni riservate

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per tali autorità competenti, ivi comprese le persone di cui all'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, siano soggette all'obbligo del segreto professionale ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.

Le informazioni riservate che tali autorità competenti e persone ricevono nell'esercizio delle loro attribuzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, a condizione che non sia possibile identificare le imprese di investimento o le persone, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale.

Qualora l'impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate non riguardanti terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, ove tale divulgazione sia necessaria per lo svolgimento di tali procedimenti.

2. Le autorità competenti utilizzano le informazioni riservate raccolte, scambiate o trasmesse a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 solamente ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, in particolare, con le finalità seguenti:

- a) per monitorare le norme prudenziali di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033;
- b) per irrogare sanzioni;
- c) ricorsi amministrativi avverso una decisione dell'autorità competente;
- d) procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell'articolo 23.

3. Le persone fisiche o giuridiche e gli altri organismi diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzano dette informazioni esclusivamente per le finalità espressamente previste dall'autorità competente o in conformità del diritto nazionale.

4. Le autorità competenti possono scambiarsi informazioni riservate ai fini del paragrafo 2, possono indicare esplicitamente in che modo le informazioni devono essere trattate e possono vietarne espressamente qualsiasi ulteriore trasmissione.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti trasmettano alla Commissione informazioni riservate necessarie per l'esercizio dei poteri della Commissione.

6. Le autorità competenti possono fornire informazioni riservate all'ABE, all'ESMA, al CERS, alle banche centrali degli Stati membri, al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alla Banca centrale europea, in qualità di autorità monetarie, nonché, se del caso, alle autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento e di regolamento, se dette informazioni sono necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 16

Accordi di cooperazione con paesi terzi per lo scambio di informazioni

Ai fini dell'esercizio dei loro compiti di vigilanza a norma della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033 e ai fini dello scambio di informazioni, le autorità competenti, l'ABE e l'ESMA, conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010, a seconda del caso, possono concludere accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi nonché con le autorità o gli organismi di paesi terzi responsabili dei compiti di seguito elencati, unicamente a condizione che il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offra garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 15 della presente direttiva:

- a) la vigilanza sugli enti finanziari e sui mercati finanziari, inclusa la vigilanza sulle entità finanziarie autorizzate a operare come controparti centrali, qualora le controparti centrali siano riconosciute a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾;
- b) la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e procedure analoghe;
- c) la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in procedure analoghe;
- d) lo svolgimento delle revisioni legali degli enti finanziari o degli enti che gestiscono i sistemi di indennizzo degli investitori;
- e) la vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti finanziari;

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

- f) la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti;
- g) la vigilanza sulle persone attive sui mercati dei derivati su merci agricole allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti.

Articolo 17

Obblighi delle persone incaricate della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati

Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ che eserciti presso un'impresa di investimento gli incarichi di cui all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o qualsiasi altro incarico ufficiale abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale impresa di investimento o un'impresa che abbia stretti legami con l'impresa di investimento, e che:

- a) costituiscono una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative stabilite a norma della presente direttiva;
- b) possono compromettere la continuità dell'attività dell'impresa di investimento; o
- c) possono comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

Sezione 3

Sanzioni, poteri di indagine e diritto di ricorso

Articolo 18

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza di cui al titolo IV, capo 2, sezione 4, della presente direttiva, inclusi i poteri di indagine e i poteri delle autorità competenti di imporre misure correttive, nonché il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri prevedono disposizioni in materia di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative e assicurano che le rispettive autorità competenti abbiano il potere di imporre tali sanzioni e misure in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033, che disciplinino tra l'altro i casi in cui un'impresa di investimento:

- a) non si doti dei dispositivi di governance interna di cui all'articolo 26;
- b) non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033 informazioni in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento, o fornisca informazioni incomplete o inesatte;
- c) non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2019/2033, informazioni sul rischio di concentrazione o fornisca informazioni incomplete o inesatte;
- d) assuma un rischio di concentrazione oltre i limiti stabiliti all'articolo 37 del regolamento (UE) 2019/2033, fatti salvi gli articoli 38 e 39 dello stesso regolamento;
- e) ometta in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/2033, fatto salvo l'articolo 44 dello stesso regolamento;
- f) non comunichi informazioni, o fornisca informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni di cui alla parte sei del [regolamento (UE) 2019/2033];
- g) effettui pagamenti a favore dei detentori degli strumenti inclusi nei suoi fondi propri nei casi non consentiti dall'articolo 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- h) sia stata dichiarata responsabile di una grave violazione di disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾;

⁽²⁴⁾ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

⁽²⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

- i) consenta a una o più persone che non rispettano l'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE di diventare o rimanere membri dell'organo di gestione.

Gli Stati membri che non prevedono norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni disciplinate dal diritto penale nazionale comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.

Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 1, primo comma, comprendono gli elementi seguenti:

- a) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica, l'impresa di investimento, la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;
- b) l'ordine rivolto alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine alla condotta in questione e di astenersi dal ripeterla;
- c) il divieto temporaneo per i membri dell'organo di gestione dell'impresa di investimento o per ogni altra persona fisica ritenuta responsabile dell'esercizio di funzioni in imprese di investimento;
- d) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;
- e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora sia possibile determinarli;
- f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 25 dicembre 2019.

Qualora l'impresa di cui alla lettera d) del primo comma sia una filiazione, il reddito lordo da considerare è il reddito lordo risultante dal conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.

Gli Stati membri assicurano che, qualora un'impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, l'autorità competente possa applicare sanzioni amministrative ai membri dell'organo di gestione e ad altre persone fisiche che, a norma della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.

3. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o di altre misure amministrative di cui al paragrafo 1 e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;
- c) la capacità finanziaria delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione, compreso il fatturato complessivo delle persone giuridiche o il reddito annuo delle persone fisiche;
- d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalle persone giuridiche responsabili della violazione;
- e) le eventuali perdite subite da terzi a causa della violazione;
- f) il livello di collaborazione con le pertinenti autorità competenti;
- g) precedenti violazioni da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;
- h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

*Articolo 19***Poteri di indagine**

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari all'esercizio delle loro funzioni, ivi compresi:

- a) il potere di esigere informazioni dalle persone fisiche o giuridiche seguenti:
 - i) imprese di investimento stabilite nello Stato membro interessato;
 - ii) holding di investimento stabilite nello Stato membro interessato;
 - iii) società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;
 - iv) società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;
 - v) persone appartenenti ai soggetti di cui ai punti da i) a iv);
 - vi) terzi cui i soggetti di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
- b) il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato, compreso il diritto di:
 - i) esigere la presentazione di documenti da parte delle persone di cui alla lettera a);
 - ii) esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui alla lettera a) e farne copie o estratti;
 - iii) ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui alla lettera a), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
 - iv) organizzare audizioni per ascoltare altre persone interessate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;
- c) il potere di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui alla lettera a) e delle altre imprese incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo se l'autorità competente è l'autorità di vigilanza del gruppo, previa notifica delle altre autorità competenti interessate.

*Articolo 20***Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative**

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino senza indebito ritardo sul loro sito web ufficiale le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative irrogate a norma dell'articolo 18 e avverso le quali non sia stato presentato ricorso o non sia più possibile presentare ricorso. La pubblicazione comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione o avverso cui è adottata la misura. La pubblicazione è effettuata soltanto previa comunicazione delle sanzioni e delle misure alla persona interessata e nella misura in cui tale pubblicazione è necessaria e proporzionata.
2. Qualora gli Stati membri consentano la pubblicazione di sanzioni amministrative o altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 18 e avverso cui sia stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web ufficiale anche informazioni sullo stato del ricorso e sul suo esito.
3. Le autorità competenti pubblicano le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative irrogate a norma dell'articolo 18 in forma anonima in qualsiasi delle circostanze seguenti:
 - a) la sanzione o misura è stata inflitta a una persona fisica e la pubblicazione dei suoi dati personali risulta essere sproporzionata;
 - b) la pubblicazione comprometterebbe un'indagine penale in corso o la stabilità dei mercati finanziari;
 - c) la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato all'impresa di investimento o alle persone fisiche coinvolte.

4. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate a norma del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali possono essere mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità competente solo ove consentito dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 21

Comunicazione delle sanzioni all'ABE

Le autorità competenti informano l'ABE delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 18, di eventuali ricorsi contro tali sanzioni e misure e del relativo esito. L'ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti e all'ESMA ed è aggiornata regolarmente, almeno una volta all'anno.

L'ABE mantiene un sito web con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 18 indicandone la durata di pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.

Articolo 22

Segnalazione delle violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per consentire una tempestiva segnalazione delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 alle autorità competenti.

Tali meccanismi includono quanto segue:

- a) procedure specifiche per il ricevimento, il trattamento e il seguito di tali segnalazioni, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri;
- b) una protezione adeguata contro ritorsioni, discriminazioni o altri trattamenti iniqui da parte dell'impresa di investimento per i dipendenti delle imprese di investimento che segnalano violazioni;
- c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala la violazione sia la persona fisica sospettata di esserne responsabile, conformemente al regolamento (UE) 2016/679;
- d) disposizioni chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno all'impresa di investimento, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti amministrativi o giudiziari.

2. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di predisporre adeguate procedure affinché i dipendenti possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale indipendente. Tali procedure possono essere previste dalle parti sociali, a condizione che offrano la stessa protezione prevista al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 23

Diritto di ricorso

Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento (UE) 2019/2033 o a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano soggette al diritto di ricorso.

CAPO 2

Processo di revisione

Sezione 1

Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e processo di valutazione del rischio

Articolo 24

Capitale interno e attività liquide

1. Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 dispongono di dispositivi, strategie e processi solidi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa l'importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno e delle attività liquide che ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi che potrebbero porre ad altri e a cui sono o potrebbero essere esposte esse stesse.
2. I dispositivi, le strategie e i processi di cui al paragrafo 1 sono adeguati e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'impresa di investimento interessata e sono oggetto di periodiche revisioni interne.

Le autorità competenti possono chiedere alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 di applicare i requisiti di cui al presente articolo nella misura in cui le autorità competenti stesse lo ritengano opportuno.

Sezione 2

Governance interna, trasparenza, trattamento dei rischi e remunerazione

Articolo 25

Ambito di applicazione della presente sezione

1. La presente sezione non si applica se, sulla base dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, l'impresa di investimento determina che soddisfa tutte le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse ivi stabilite.
2. Se un'impresa di investimento che non ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 soddisfa successivamente tali condizioni, la presente sezione cessa di essere applicabile soltanto dopo un periodo di sei mesi dalla data in cui tali condizioni sono soddisfatte. La presente sezione cessa di applicarsi a un'impresa di investimento dopo tale periodo solo se durante tale periodo l'impresa di investimento ha continuato a soddisfare senza interruzione le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e ne ha informato l'autorità competente.
3. Se un'impresa di investimento determina che non soddisfa più tutte le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, ne informa l'autorità competente e si conforma alla presente sezione entro dodici mesi dalla data in cui la valutazione ha avuto luogo.
4. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di applicare le disposizioni di cui all'articolo 32 alla remunerazione corrisposta per i servizi resi o i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario successivo all'esercizio finanziario durante il quale si è svolta la valutazione di cui al paragrafo 3.

Qualora si applichino la presente sezione e l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033, gli Stati membri assicurano che la presente sezione si applichi alle imprese di investimento su base individuale.

Qualora si applichino la presente sezione e il consolidamento prudenziale di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, gli Stati membri assicurano che la presente sezione si applichi alle imprese di investimento su base individuale e consolidata.

In deroga al terzo comma, la presente sezione non si applica alle filiazioni incluse in una situazione consolidata e stabilite in paesi terzi, se l'impresa madre nell'Unione può dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della presente sezione è illecita a norma del diritto del paese terzo in cui tali filiazioni sono stabilite.

Articolo 26

Governance interna

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento siano dotate di solidi dispositivi di governance, che comprendano tutti gli elementi seguenti:

- a) una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
- b) processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte le imprese di investimento o i rischi che esse pongono o potrebbero porre ad altri;
- c) meccanismi di controllo interno adeguati, comprese solide procedure amministrative e contabili;
- d) politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una gestione del rischio sana ed efficace.

Le politiche di remunerazione di cui al primo comma, lettera d), sono neutrali rispetto al genere.

2. Nello stabilire i dispositivi di cui al paragrafo 1, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli da 28 a 33.

3. I dispositivi di cui al paragrafo 1 sono adeguati e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi connessi al modello imprenditoriale e alle attività dell'impresa di investimento.

4. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, emana orientamenti per l'applicazione dei dispositivi di governance di cui al paragrafo 1.

L'ABE, in consultazione con l'ESMA, emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 in materia di politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere delle imprese di investimento.

Entro due anni dalla data di pubblicazione di detti orientamenti, l'ABE pubblica una relazione sull'applicazione da parte delle imprese di investimento di politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti.

Articolo 27

Comunicazione per paese

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento dotate di una succursale o di una filiazione che è un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui è stata concessa l'autorizzazione dell'impresa di investimento, di pubblicare le informazioni seguenti per Stato membro e per paese terzo su base annua:

- a) denominazione, natura delle attività e ubicazione delle filiazioni e succursali;
- b) fatturato;
- c) numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno;
- d) utile o perdita prima delle imposte;
- e) imposte sull'utile o sulla perdita;
- f) contributi pubblici ricevuti.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e, ove possibile, sono allegate al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato dell'impresa di investimento interessata.

*Articolo 28***Ruolo dell'organo di gestione nel trattamento dei rischi**

1. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione dell'impresa di investimento approvi e riesami periodicamente le strategie e le politiche in materia di propensione al rischio dell'impresa di investimento e in materia di gestione, sorveglianza e attenuazione dei rischi ai quali l'impresa di investimento è o potrebbe essere esposta, tenendo conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico dell'impresa di investimento.
2. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione dedichi tempo sufficiente a garantire che le questioni di cui al paragrafo 1 siano adeguatamente prese in considerazione e destini risorse adeguate alla gestione di tutti i rischi sostanziali ai quali è esposta l'impresa di investimento.
3. Gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento crei flussi informativi verso l'organo di gestione per tutti i rischi sostanziali nonché per tutte le politiche di gestione del rischio e le loro eventuali modifiche.
4. Gli Stati membri impongono a tutte le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), di istituire un comitato dei rischi composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nell'impresa di investimento interessata.

I membri del comitato dei rischi di cui al primo comma possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo, gestire e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell'impresa di investimento. Essi assicurano che il comitato dei rischi presti consulenza all'organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell'impresa di investimento, sia presenti che future, e assista l'organo di gestione nel controllare l'attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza. L'organo di gestione conserva la responsabilità generale delle strategie e delle politiche in materia di rischio dell'impresa di investimento.

5. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione e, ove istituito, il comitato dei rischi di tale organo di gestione abbiano accesso alle informazioni sui rischi ai quali l'impresa di investimento è o potrebbe essere esposta.

*Articolo 29***Trattamento dei rischi**

1. Le autorità competenti assicurano che le imprese di investimento dispongano di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l'identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza degli elementi seguenti:
 - a) fonti materiali ed effetti del rischio per i clienti e ogni impatto rilevante sui fondi propri;
 - b) fonti materiali ed effetti del rischio per il mercato e ogni impatto sostanziale sui fondi propri;
 - c) fonti materiali ed effetti dei rischi per l'impresa di investimento, in particolare quando possono esaurire il livello di fondi propri disponibili;
 - d) rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che l'impresa di investimento mantenga livelli adeguati di risorse liquide, anche per far fronte alle fonti materiali dei rischi di cui alle lettere a), b) e c).

Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell'impresa di investimento e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell'impresa di investimento in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività.

Ai fini del primo comma, lettera a), e del secondo comma, le autorità competenti prendono in considerazione il diritto nazionale che disciplina la separazione applicabile al denaro della clientela detenuto.

Ai fini del primo comma, lettera a), le imprese di investimento prendono in considerazione la titolarità di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale quale strumento efficace della rispettiva gestione dei rischi.

Ai fini del primo comma, lettera c), le fonti materiali di rischio per la stessa impresa di investimento comprendono, se del caso, modifiche significative del valore contabile delle attività, inclusi eventuali crediti nei confronti di agenti collegati, i fallimenti di clienti o controparti, posizioni in strumenti finanziari, valute estere e merci nonché obblighi verso regimi pensionistici a prestazione definita.

Le imprese di investimento prendono in debita considerazione ogni impatto sostanziale sui fondi propri qualora tali rischi non siano adeguatamente coperti dai requisiti di fondi propri calcolati a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033.

2. Qualora le imprese di investimento dovessero avere bisogno di liquidare o cessare attività, le autorità competenti impongono loro di prendere in debita considerazione, tenendo conto della redditività e sostenibilità dei loro modelli e delle loro strategie imprenditoriali, requisiti e risorse necessarie che siano realistici, in termini di tempistiche e mantenimento di fondi propri e di risorse liquide, durante tutto il processo di uscita dal mercato.

3. In deroga all'articolo 25, il paragrafo 1, lettere a), c) e d), del presente articolo si applica alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58, al fine di integrare la presente direttiva per garantire che le strategie, le politiche, i processi e i sistemi delle imprese di investimento siano solidi. La Commissione tiene pertanto conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, in particolare dell'emergere di nuovi prodotti finanziari, degli sviluppi in materia di principi contabili e degli sviluppi che agevolano la convergenza delle prassi di vigilanza.

Articolo 30

Politiche di remunerazione

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione per le categorie del personale, ivi compresi l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio («*risk taker*»), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva pari almeno alla remunerazione più bassa dell'alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento o sulle attività che essa gestisce, rispettino i principi seguenti:

- a) la politica di remunerazione è chiaramente documentata e proporzionata alle dimensioni, all'organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa di investimento;
- b) la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;
- c) la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione del rischio sana ed efficace;
- d) la politica di remunerazione è in linea con la strategia aziendale e gli obiettivi dell'impresa di investimento e tiene altresì conto degli effetti a lungo termine delle decisioni di investimento adottate;
- e) la politica di remunerazione prevede misure intese a evitare i conflitti di interessi, incoraggia una condotta responsabile delle imprese e promuove la consapevolezza dei rischi e un'assunzione prudente di rischio;
- f) l'organo di gestione dell'impresa di investimento, nella sua funzione di supervisione, adotta e riesamina periodicamente la politica di remunerazione e ha la responsabilità generale della sorveglianza della sua attuazione;
- g) l'attuazione della politica di remunerazione è soggetta almeno annualmente a una revisione interna, centrale e indipendente, da parte delle funzioni di controllo;
- h) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
- i) la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione del rischio e di conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 33 o, ove tale comitato non sia stato istituito, dall'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione;
- j) la politica di remunerazione stabilisce, tenendo conto delle norme nazionali in materia di determinazione dei salari, una chiara distinzione tra i criteri applicati al fine di determinare:
 - i) la remunerazione fissa di base, che rispecchia innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego;
 - ii) la remunerazione variabile, che riflette le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio del dipendente, nonché le prestazioni che vanno oltre quanto richiesto nella descrizione delle funzioni;
- k) la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta da consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera k), gli Stati membri assicurano che nelle loro politiche di remunerazione le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva, tenendo conto delle attività dell'impresa di investimento e dei rischi associati, nonché dell'impatto che le diverse categorie di personale di cui al paragrafo 1 hanno sul profilo di rischio dell'impresa di investimento.

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento elaborino e applichino i principi di cui al paragrafo 1 secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività.

4. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare criteri adeguati per individuare le categorie di personale la cui attività professionale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'impresa di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'ABE e l'ESMA tengono in debita considerazione la raccomandazione 2009/384/CE della Commissione ⁽²⁶⁾ nonché gli orientamenti esistenti in materia di remunerazione a norma delle direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE e puntano a minimizzare le divergenze tra le disposizioni esistenti.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 31

Imprese di investimento che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico straordinario

Gli Stati membri assicurano che, quando un'impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), della direttiva 2014/59/UE:

- a) l'impresa di investimento non paghi alcuna remunerazione variabile ai membri dell'organo di gestione;
- b) quando la componente variabile della remunerazione versata al personale che non è un membro dell'organo di gestione è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale dell'impresa di investimento e con la sua uscita tempestiva dalle misure di sostegno finanziario pubblico straordinario, la remunerazione variabile è limitata a una quota dei ricavi netti.

Articolo 32

Remunerazione variabile

1. Gli Stati membri assicurano che le remunerazioni variabili concesse e versate dall'impresa di investimento alle categorie di personale di cui all'articolo 30, paragrafo 1, soddisfino tutti i requisiti seguenti alle stesse condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 3:

- a) quando la componente variabile della remunerazione è legata ai risultati, il suo importo totale è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo, dell'unità aziendale interessata e dei risultati complessivi dell'impresa di investimento;
- b) nel valutare i risultati del singolo sono presi in considerazione sia criteri finanziari che non finanziari;
- c) la valutazione dei risultati di cui alla lettera a) si basa su un periodo pluriennale che tiene conto del ciclo economico dell'impresa di investimento e dei suoi rischi d'impresa;
- d) la remunerazione variabile non pregiudica la capacità dell'impresa di investimento di garantire una base di capitale solida;
- e) non è garantita alcuna remunerazione variabile, ad eccezione di quella prevista per il personale neoassunto solo per il primo anno di impiego e quando l'impresa di investimento dispone di una base di capitale solida;
- f) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro rispecchiano i risultati raggiunti dal singolo nel tempo e non ricompensano gli insuccessi o gli abusi;
- g) i pacchetti di remunerazione collegati a compensi o riacquisto derivanti da contratti per precedenti impieghi sono in linea con gli interessi a lungo termine dell'impresa di investimento;

⁽²⁶⁾ Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).

- h) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo di gruppi di componenti della remunerazione variabile, tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri e del costo del capitale e della liquidità richiesti a norma del regolamento (UE) 2019/2033;
- i) l'allocazione delle componenti variabili della remunerazione all'interno dell'impresa di investimento tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;
- j) almeno il 50 % della remunerazione variabile consiste in uno degli strumenti seguenti:
 - i) azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'impresa di investimento interessata;
 - ii) strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'impresa di investimento interessata;
 - iii) strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o strumenti di capitale di classe 2 o altri strumenti che possono essere pienamente convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutati e che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell'impresa di investimento in situazione di continuità aziendale;
 - iv) strumenti non monetari che riflettono gli strumenti dei portafogli gestiti;
- k) in deroga alla lettera j), qualora l'impresa di investimento non emetta nessuno degli strumenti di cui a tale lettera, le autorità competenti possono approvare l'uso di dispositivi alternativi che raggiungano i medesimi obiettivi;
- l) almeno il 40 % della remunerazione variabile è differito su un periodo che va da tre a cinque anni, come opportuno, in funzione del ciclo economico dell'impresa di investimento, della natura delle sue attività e dei rischi che sostiene e delle attività svolte dal soggetto in questione; nel caso di remunerazione variabile di importo particolarmente elevato, invece, la parte della remunerazione variabile differita è pari ad almeno il 60 %;
- m) la remunerazione variabile è ridotta fino al 100 % quando i risultati finanziari dell'impresa di investimento sono inferiori alle attese o negativi, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione, sulla base di criteri stabiliti dalle imprese di investimento che riguardano, in particolare, le situazioni in cui il soggetto in questione:
 - i) è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l'impresa di investimento o ne è stato responsabile;
 - ii) non è più considerato soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità;
- n) i benefici pensionistici discrezionali sono in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'impresa di investimento.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano quanto segue:

- a) i soggetti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, non utilizzano strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a minare i principi di cui al paragrafo 1;
- b) la remunerazione variabile non è erogata tramite veicoli finanziari o con modalità che facilitino l'inosservanza della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), gli strumenti di cui a tale lettera sono soggetti a un'adeguata politica di mantenimento volta ad allineare gli incentivi dei singoli agli interessi più a lungo termine dell'impresa di investimento, dei suoi creditori e clienti. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare l'uso di alcuni strumenti per la remunerazione variabile.

Ai fini del paragrafo 1, lettera l), la remunerazione variabile differita è attribuita non più velocemente che pro rata.

Ai fini del paragrafo 1, lettera n), quando il dipendente lascia l'impresa di investimento prima dell'età pensionabile, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall'impresa di investimento per un periodo di cinque anni sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j). Quando il dipendente raggiunge l'età pensionabile e va in pensione, i benefici pensionistici discrezionali gli sono versati sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j), con riserva di un periodo di conservazione di cinque anni.

4. Il paragrafo 1, lettere j) e l), e il paragrafo 3, terzo comma, non si applicano a:

- a) un'impresa di investimento, ove il valore delle sue attività in bilancio e fuori bilancio sia, in media, pari o inferiore a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario in questione;
- b) un soggetto la cui remunerazione variabile annua non superi i 50 000 EUR e non rappresenti oltre un quarto di tale remunerazione totale annua.

5. In deroga al paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro può aumentare la soglia di cui a tale lettera purché l'impresa di investimento soddisfi i criteri seguenti:

- a) l'impresa di investimento non figura, nello Stato membro in cui è stabilita, tra le tre maggiori imprese di investimento in termini di valore totale delle attività;
- b) l'impresa di investimento non è soggetta ad alcun obbligo o è soggetta ad obblighi semplificati in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
- c) l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento è pari o inferiore a 150 milioni di EUR;
- d) l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio in derivati dell'impresa di investimento è pari o inferiore a 100 milioni di EUR;
- e) la soglia non supera i 300 milioni di EUR; e
- f) è opportuno aumentare la soglia tenendo conto della natura e della portata delle attività dell'impresa di investimento, della sua organizzazione interna e, se del caso, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.

6. In deroga al paragrafo 4, lettera a), uno Stato membro può diminuire la soglia di cui a tale lettera purché ciò sia appropriato tenendo conto della natura e della portata delle attività dell'impresa di investimento, della sua organizzazione interna e, se del caso, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.

7. In deroga al paragrafo 4, lettera b), uno Stato membro può decidere che ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia e alla quota di cui a tale lettera non si applichi l'esenzione ivi stabilita, in ragione delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle loro responsabilità e del loro profilo professionale.

8. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera j), punto iii), come pure per specificare i possibili dispositivi alternativi di cui al paragrafo 1, lettera k).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, emana orientamenti che agevolano l'attuazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e ne garantiscono l'applicazione uniforme.

Articolo 33

Comitato per le remunerazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), istituiscano un comitato per le remunerazioni. Tale comitato presenta una composizione equilibrata sotto il profilo del genere ed esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità. Il comitato per le remunerazioni può essere istituito a livello di gruppo.

2. Gli Stati membri assicurano che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dell'impresa di investimento interessata e che devono essere adottate dall'organo di gestione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell'organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva nell'impresa di investimento in questione. Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei lavoratori nell'organo di gestione, il comitato per le remunerazioni comprende uno o più rappresentanti dei lavoratori.

3. Nel preparare le decisioni di cui al paragrafo 2, il comitato per le remunerazioni tiene conto dell'interesse pubblico e degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell'impresa di investimento.

Articolo 34

Vigilanza sulle politiche di remunerazione

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti raccolgano le informazioni comunicate in conformità dell'articolo 51, primo comma, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2019/2033 nonché le informazioni fornite dalle imprese di investimento in relazione al divario retributivo di genere e le usino per effettuare un'analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione.

Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE.

2. L'ABE utilizza le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma dei paragrafi 1 e 4 per effettuare un'analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell'Unione.

3. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, emana orientamenti sull'applicazione di solide politiche in materia di remunerazione. Tali orientamenti tengono conto almeno delle prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 33 e dei principi relativi a sane politiche in materia di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE.

4. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti le informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per impresa di investimento che sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di 1 milione di EUR, comprese le informazioni concernenti le loro responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi di stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici.

Gli Stati membri assicurano che, su richiesta, le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti i dati sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza.

Le autorità competenti trasmettono le informazioni di cui al primo e al secondo comma all'ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro d'origine in un formato comune di segnalazione. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, può emanare orientamenti volti ad agevolare l'attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.

Articolo 35

Relazione dell'ABE sui rischi ambientali, sociali e di governance

L'ABE elabora una relazione in merito all'introduzione di criteri tecnici per le esposizioni relative ad attività che sono sostanzialmente associate a obiettivi ambientali, sociali e di governance per il processo di revisione e valutazione prudenziale, al fine di valutare le fonti e gli effetti possibili dei rischi sulle imprese di investimento, tenendo conto degli atti giuridici dell'Unione applicabili nell'ambito della tassonomia dei fattori ambientali, sociali e di governance.

La relazione dell'ABE di cui al primo comma include almeno gli aspetti seguenti:

- a) una definizione di rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione connessi alla transizione verso un'economia più sostenibile, e inclusi, per quanto riguarda i rischi di transizione, i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative, i criteri qualitativi e quantitativi e le metriche pertinenti per la valutazione di tali rischi, nonché una metodologia per stabilire se detti rischi possano sorgere nel breve, medio o lungo termine e possano avere un impatto finanziario sostanziale sull'impresa di investimento;
- b) una valutazione della possibilità che concentrazioni significative di specifiche attività incrementino i rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione per l'impresa di investimento;
- c) una descrizione dei processi mediante i quali l'impresa di investimento può identificare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione;
- d) i criteri, i parametri e le metriche mediante i quali le autorità di vigilanza e le imprese di investimento possono valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance a breve, medio e lungo termine ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale.

L'ABE presenta la relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 26 dicembre 2021.

Sulla base di detta relazione l'ABE può, se del caso, adottare orientamenti per introdurre criteri relativi ai rischi ambientali, sociali e di governance, ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale, che tengano conto delle conclusioni contenute nella relazione dell'ABE di cui al presente articolo.

Sezione 3

Processo di revisione e valutazione prudenziale*Articolo 36***Revisione e valutazione prudenziale**

1. Le autorità competenti riesaminano — nella misura pertinente e necessaria, tenendo conto delle dimensioni, del profilo di rischio e del modello imprenditoriale dell'impresa di investimento — i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle imprese di investimento per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033 e valutano gli elementi di seguito elencati, se opportuno e pertinente, per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi:

- a) i rischi di cui all'articolo 29;
- b) la localizzazione geografica delle esposizioni dell'impresa di investimento;
- c) il modello imprenditoriale dell'impresa di investimento;
- d) la valutazione del rischio sistemico, tenendo conto dell'individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o delle raccomandazioni del CERS;
- e) i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei suoi processi, dei suoi dati e delle sue attività;
- f) l'esposizione delle imprese di investimento al rischio di tasso di interesse derivante da attività esterne al portafoglio di negoziazione;
- g) i dispositivi di governance delle imprese di investimento e la capacità dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti tengono debitamente conto dell'eventuale titolarità, da parte dell'impresa di investimento, di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti stabiliscano la frequenza e l'intensità della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività delle imprese di investimento in questione nonché, se del caso, della loro importanza sistemica, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità.

Le autorità competenti decidono caso per caso se e in quale forma la revisione e valutazione vadano effettuate in relazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 solo se ritengono che ciò sia necessario alla luce delle dimensioni, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività di tali imprese di investimento.

Ai fini del primo comma è presa in considerazione la legislazione nazionale che disciplina la separazione applicabile al denaro della clientela detenuto.

3. Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera g), le autorità competenti hanno accesso almeno agli ordini del giorno, ai processi verbali e ai documenti di supporto delle riunioni dell'organo di gestione e delle sue commissioni, nonché ai risultati della valutazione interna o esterna delle prestazioni dell'organo di gestione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di integrare la presente direttiva per garantire che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi delle imprese di investimento assicurino una gestione e una copertura del rischio solide. La Commissione tiene pertanto conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, in particolare dell'emergere di nuovi prodotti finanziari, degli sviluppi in materia di principi contabili e degli sviluppi che agevolano la convergenza delle prassi di vigilanza.

*Articolo 37***Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di modelli interni**

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno ogni tre anni, l'osservanza da parte delle imprese di investimento dei requisiti per l'autorizzazione a utilizzare i modelli interni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. Le autorità competenti prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività dell'impresa di investimento e all'applicazione dei predetti modelli interni a nuovi prodotti, e riesaminano e valutano se l'impresa di investimento utilizzi tecniche e prassi ben sviluppate e aggiornate per tali modelli interni. Le autorità competenti assicurano che siano corrette le carenze sostanziali individuate nella copertura dei rischi mediante i

modelli interni dell'impresa di investimento o adottano provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale.

2. Se per i modelli interni di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all'articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013, indicano che i modelli interni non sono o non sono più sufficientemente accurati, le autorità competenti revocano l'autorizzazione a utilizzare i modelli interni o impongono misure opportune per assicurare che i modelli interni siano migliorati tempestivamente entro un arco temporale prestabilito.

3. Se l'impresa di investimento che ha ottenuto l'autorizzazione a utilizzare modelli interni non soddisfa più i requisiti per la loro applicazione, le autorità competenti esigono che l'impresa di investimento dimostri che l'effetto della non conformità non è significativo o presenti un piano e fissi un termine per conformarsi a tali requisiti. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano presentato se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato.

Se è improbabile che l'impresa di investimento giunga alla conformità entro il termine stabilito o se non ha dimostrato in modo soddisfacente che l'effetto della non conformità non è significativo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti revochino l'autorizzazione a utilizzare i modelli interni o la limitano ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato.

4. L'ABE analizza i modelli interni delle diverse imprese di investimento e il modo in cui le imprese di investimento che si avvalgono di modelli interni trattano rischi o esposizioni simili. L'ABE ne dà informazione all'ESMA.

Al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci, l'ABE elabora, sulla base di tale analisi e conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti con parametri di riferimento su come le imprese di investimento devono utilizzare i modelli interni e su come tali modelli interni devono essere applicati a rischi o esposizioni simili.

Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a tenere conto della predetta analisi e dei predetti orientamenti per la revisione di cui al paragrafo 1.

Sezione 4

Misure e poteri di vigilanza

Articolo 38

Misure di vigilanza

Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento adottino con anticipo le misure necessarie per fare fronte ai problemi seguenti:

- a) un'impresa di investimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) 2019/2033;
- b) le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l'impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033 entro i successivi dodici mesi.

Articolo 39

Poteri di vigilanza

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza necessari per intervenire nell'esercizio delle loro funzioni nelle attività delle imprese di investimento in maniera efficace e proporzionata.
2. Ai fini dell'articolo 36, dell'articolo 37, paragrafo 3, dell'articolo 38 della presente direttiva, nonché dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti hanno i poteri seguenti:

- a) imporre alle imprese di investimento di detenere fondi propri oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, a norma delle condizioni stabilite all'articolo 40 della presente direttiva, o di adeguare i fondi propri e le attività liquide richiesti in caso di modifiche significative delle attività di tali imprese di investimento;
- b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 24 e 26;
- c) esigere che le imprese di investimento presentino entro un anno un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 e fissino un termine per la sua attuazione ed esigere miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
- d) esigere che le imprese di investimento applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti di fondi propri;
- e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete delle imprese di investimento o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità finanziaria dell'impresa di investimento;
- f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi delle imprese di investimento, comprese le attività esternalizzate;
- g) esigere che le imprese di investimento limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
- h) esigere che le imprese di investimento utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
- i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'impresa di investimento agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se tale limitazione o divieto non costituisce un caso di default da parte dell'impresa di investimento;
- j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
- k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità conformemente all'articolo 42;
- l) richiedere informazioni aggiuntive;
- m) esigere che le imprese di investimento riducano i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete delle imprese di investimento per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei loro processi, dei loro dati e delle loro attività;

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera j), le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se le informazioni da comunicare non costituiscono una duplicazione ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) si verifica uno dei casi di cui all'articolo 38, lettere a) e b);
- b) l'autorità competente ritiene necessario raccogliere le prove di cui all'articolo 38, lettera b);
- c) le informazioni aggiuntive sono richieste ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale ai sensi dell'articolo 36.

Le informazioni sono considerate una duplicazione se l'autorità competente ha già a disposizione informazioni identiche o sostanzialmente identiche, sia nel caso in cui tali informazioni possano essere prodotte dall'autorità competente sia nel caso in cui possano essere ottenute, dalla stessa autorità competente, con mezzi diversi dall'obbligo di comunicazione da parte dell'impresa di investimento. Se le informazioni sono a disposizione dell'autorità competente in un formato o con un livello di granularità diversi da quelli delle informazioni aggiuntive da comunicare e la differenza in termini di formato o di livello di granularità non le impedisce di produrre informazioni sostanzialmente simili, l'autorità competente non richiede le informazioni aggiuntive.

Articolo 40

Requisito di fondi propri aggiuntivi

1. Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), solo se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 36 e 37, accertano una delle situazioni seguenti per un'impresa di investimento:

- a) l'impresa di investimento è esposta a rischi o a elementi di rischio, o pone rischi ad altri, che sono sostanziali e non coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito di fondi propri, specialmente dai requisiti relativi ai fattori K di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033;

- b) l'impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 24 e 26 ed è improbabile che altre misure di vigilanza migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato;
- c) le rettifiche in relazione alla valutazione prudente del portafoglio di negoziazione non sono sufficienti per consentire all'impresa di investimento di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
- d) il riesame effettuato in conformità dell'articolo 37 dimostra che il mancato rispetto dei requisiti per l'applicazione dei modelli interni autorizzati comporterà probabilmente livelli di capitale inadeguati;
- e) l'impresa di investimento omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivo come previsto all'articolo 41.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, i rischi o gli elementi di rischio sono considerati non coperti o non sufficientemente coperti dai requisiti di fondi propri di cui alle parti Tre e quattro del regolamento (UE) 2019/2033 se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuti adeguati dall'autorità competente in seguito alla revisione prudenziale della valutazione eseguita dalle imprese di investimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 della presente direttiva, superano il requisito di fondi propri dell'impresa di investimento stabilito alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato può includere rischi o elementi di rischio che sono esplicitamente esclusi dal requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

3. Le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), come la differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e il requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

4. Le autorità competenti impongono alle imprese di investimento di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), con fondi propri, fatte salve le condizioni seguenti:

- a) almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono raggiunti tramite capitale di classe 1;
- b) almeno tre quarti del capitale di classe 1 sono costituiti da capitale di base di classe 1;
- c) tali fondi propri non sono utilizzati per soddisfare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/2033.

5. Le autorità competenti motivano per iscritto la loro decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), includendo un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, sono specificamente indicati i motivi per cui il livello di capitale stabilito a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, non è più considerato sufficiente.

6. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di misurazione dei rischi e degli elementi di rischio di cui al paragrafo 2, inclusi i rischi o elementi di rischio che sono esplicitamente esclusi dal requisito di fondi propri di cui alla parte tre o quattro del regolamento (UE) 2019/2033.

L'ABE assicura che i progetti di norme tecniche di regolamentazione includano metriche qualitative indicative per gli importi di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), tenendo conto della gamma dei diversi modelli imprenditoriali e delle diverse forme giuridiche che le imprese di investimento possono assumere, e siano proporzionati per quanto riguarda:

- a) gli oneri di attuazione per le imprese di investimento e le autorità competenti;
- b) la possibilità che il maggiore livello dei requisiti di fondi propri applicati quando le imprese di investimento non utilizzano modelli interni giustifichi l'imposizione di requisiti di fondi propri inferiori al momento di valutare i rischi e gli elementi di rischio a norma del paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7. Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 un requisito di fondi propri aggiuntivi in conformità dei paragrafi da 1 a 6, sulla base di una valutazione caso per caso e se l'autorità competente lo ritiene giustificato.

*Articolo 41***Orientamento sui fondi propri aggiuntivi**

1. Tenendo conto del principio di proporzionalità e in linea con le dimensioni, l'importanza sistemica, la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività delle imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti possono imporre a tali imprese di detenere livelli di fondi propri che, in base all'articolo 24, sono sufficientemente al di sopra dei requisiti stabiliti alla parte tre del regolamento (UE) 2019/2033 e alla presente direttiva, compresi i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), per garantire che le fluttuazioni economiche cicliche non determinino l'inosservanza di questi requisiti o minaccino la capacità dell'impresa di investimento di liquidare o cessare le attività in modo ordinato.

2. Le autorità competenti riesaminano, ove opportuno, il livello di fondi propri che è stato stabilito da ogni impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, comunicano i relativi risultati all'impresa d'investimento interessata, comprese eventuali aspettative di rettifica del livello di fondi propri stabilite in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tale comunicazione include la data entro la quale l'autorità competente esige il completamento della rettifica.

*Articolo 42***Requisiti specifici in materia di liquidità**

1. Le autorità competenti impongono i requisiti specifici in materia di liquidità di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva solo se, sulla base dei riesami svolti a norma degli articoli 36 e 37 della presente direttiva, concludono che un'impresa di investimento che non soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 o che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 ma non è stata esentata dal requisito in materia di liquidità in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, si trova in una delle situazioni seguenti:

- a) l'impresa di investimento è esposta a rischi di liquidità o a elementi del rischio di liquidità che sono sostanziali e non sono coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033;
- b) l'impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 24 e 26 della presente direttiva ed è improbabile che altre misure amministrative migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i rischi di liquidità o gli elementi del rischio di liquidità sono considerati non coperti o non sufficientemente coperti dal requisito in materia di liquidità di cui alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033 soltanto se gli importi e i tipi di liquidità ritenuti adeguati dall'autorità competente in seguito alla revisione prudenziale della valutazione eseguita dalle imprese di investimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva, superano il requisito in materia di liquidità dell'impresa di investimento stabilito alla parte V del regolamento (UE) 2019/2033.

3. Le autorità competenti stabiliscono il livello di liquidità specifica richiesto a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva, come la differenza tra la liquidità ritenuta adeguata a norma del paragrafo 2 del presente articolo e il requisito in materia di liquidità di cui alla parte cinque del regolamento (UE) 2019/2033.

4. Le autorità competenti impongono alle imprese di investimento di soddisfare i requisiti specifici in materia di liquidità di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della presente direttiva, con le attività liquide di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2019/2033.

5. Le autorità competenti motivano per iscritto la loro decisione di imporre un requisito specifico in materia di liquidità ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera k), includendo un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.

6. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all'organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le modalità di misurazione del rischio di liquidità e degli elementi del rischio di liquidità di cui al paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 43

Cooperazione con le autorità di risoluzione

Le autorità competenti comunicano alle autorità di risoluzione pertinenti i fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, per le imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e a eventuali aspettative di rettifica di cui all'articolo 41, paragrafo 2, della presente direttiva, in relazione a tali imprese di investimento.

Articolo 44

Requisiti in materia di pubblicazione

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano il potere di:

- a) esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che pubblichino le informazioni di cui all'articolo 46 di tale regolamento più di una volta l'anno e fissino i termini per la pubblicazione;
- b) esigere dalle imprese di investimento che non soddisfano i criteri per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 e dalle imprese di investimento di cui all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 che utilizzino mezzi e sedi specifici, in particolare i siti web delle imprese di investimento, per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio;
- c) esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l'anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell'organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all'articolo 26, paragrafo 1, della presente direttiva e all'articolo 10 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 45

Obbligo di informare l'ABE

1. Le autorità competenti informano l'ABE:

- a) del processo di revisione e di valutazione di cui all'articolo 36;
- b) della metodologia utilizzata per le decisioni di cui agli articoli 39, 40 e 41.
- c) il livello delle sanzioni amministrative stabilite dagli Stati membri conformemente all'articolo 18.

L'ABE trasmette all'ESMA le informazioni di cui al presente paragrafo.

2. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti al fine di sviluppare una coerenza nel processo di revisione e valutazione prudenziale. Per completare la sua valutazione l'ABE, in consultazione con l'ESMA, può chiedere informazioni supplementari alle autorità competenti in misura proporzionata e conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE pubblica sul suo sito web le informazioni aggregate di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c).

L'ABE riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell'applicazione del presente capo tra gli Stati membri. Qualora necessario, l'ABE effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE dà all'ESMA informazione delle verifiche inter pares.

L'ABE e l'ESMA pubblicano orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, a seconda del caso, per precisare ulteriormente, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all'organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 e per la valutazione del trattamento dei rischi di cui all'articolo 29 della presente direttiva.

CAPO 3

Vigilanza su gruppi di imprese di investimento

Sezione 1

Vigilanza su gruppi di imprese di investimento su base consolidata e vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo

Articolo 46

Determinazione dell'autorità di vigilanza del gruppo

1. Gli Stati membri assicurano che, quando a capo di un gruppo di imprese di investimento vi è un'impresa di investimento madre nell'Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall'autorità competente dell'impresa di investimento madre nell'Unione.
2. Gli Stati membri assicurano che, quando l'impresa madre di un'impresa di investimento è una holding di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall'autorità competente dell'impresa di investimento.
3. Gli Stati membri assicurano che, quando due o più imprese di investimento autorizzate in due o più Stati membri hanno la stessa holding di investimento madre nell'Unione o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall'autorità competente dell'impresa di investimento autorizzata nello Stato membro in cui è stabilita la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista.
4. Gli Stati membri assicurano che, quando le imprese madri di due o più imprese di investimento autorizzate in due o più Stati membri comprendono più di una holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sedi centrali in diversi Stati membri e vi è un'impresa di investimento in ciascuno di tali Stati membri, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall'autorità competente dell'impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.
5. Gli Stati membri assicurano che, quando due o più imprese di investimento autorizzate nell'Unione hanno come impresa madre la stessa holding di investimento nell'Unione o la stessa società di partecipazione finanziaria mista nell'Unione e nessuna di tali imprese di investimento è stata autorizzata nello Stato membro in cui è stata costituita la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall'autorità competente dell'impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.
6. Le autorità competenti, di comune accordo, possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 laddove, tenuto conto delle imprese di investimento interessate e dell'importanza delle loro attività negli Stati membri interessati, la loro applicazione risultasse non appropriata ai fini di una vigilanza efficace su base consolidata o di una vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo e possono designare una diversa autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata o di una vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo. In tali casi, prima di adottare una simile decisione, le autorità competenti concedono alla holding di investimento madre nell'Unione o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione o all'impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, a seconda dei casi, l'opportunità di pronunciarsi sulla decisione prevista. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all'ABE tali decisioni.

Articolo 47

Obblighi di informazione in situazioni di emergenza

Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo di imprese di investimento, l'autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell'articolo 46 della presente direttiva ne informa non appena possibile, fatto salvo il capo 1, sezione 2, del presente titolo, l'ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.

Articolo 48

Collegi delle autorità di vigilanza

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di vigilanza del gruppo, determinata a norma dell'articolo 46 della presente direttiva, possa se del caso istituire collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui al presente articolo e di garantire il coordinamento e la cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi, in particolare ove necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 in vista dello scambio di informazioni pertinenti sul modello del margine con le autorità di vigilanza delle controparti centrali qualificate (*qualifying central counterparties* — QCCP) e dell'aggiornamento di tali informazioni.

2. I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza del gruppo, all'ABE e alle altre autorità competenti di svolgere i compiti seguenti:

- a) i compiti di cui all'articolo 47;
- b) il coordinamento delle richieste di informazioni ove necessario per agevolare la vigilanza su base consolidata, conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033;
- c) il coordinamento delle richieste di informazioni, nei casi in cui varie autorità competenti di imprese di investimento appartenenti allo stesso gruppo debbano richiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante diretto o all'autorità competente di una QCCP le informazioni relative al modello di margine e ai parametri utilizzati per il calcolo del requisito in materia di margini delle imprese di investimento interessate;
- d) scambiarsi informazioni tra tutte le autorità competenti e con l'ABE, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010, e con l'ESMA, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
- e) accordarsi sulla delega volontaria di compiti e di responsabilità tra autorità competenti, se del caso;
- f) accrescere l'efficacia della vigilanza, cercando di evitare l'inutile duplicazione dei requisiti in materia di vigilanza.

3. Ove opportuno, i collegi delle autorità di vigilanza possono essere istituiti anche quando le filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un'impresa di investimento nell'Unione, una holding di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione sono situate in un paese terzo.

4. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE partecipa alle riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza.

5. Le autorità seguenti sono membri nel collegio delle autorità di vigilanza:

- a) le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un'impresa di investimento nell'Unione, una holding di investimento madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
- b) se del caso, le autorità di vigilanza dei paesi terzi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.

6. L'autorità di vigilanza del gruppo, determinata conformemente all'articolo 46, presiede le riunioni del collegio delle autorità di vigilanza e adotta decisioni. L'autorità di vigilanza del gruppo tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L'autorità di vigilanza del gruppo tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza delle decisioni adottate nel corso di dette riunioni o delle azioni intraprese.

Al momento di adottare le decisioni, l'autorità di vigilanza del gruppo tiene conto della rilevanza dell'attività di vigilanza da pianificare o per cui occorre il coordinamento tra le autorità di cui al paragrafo 5.

L'istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza sono formalizzati mediante accordi scritti.

7. In caso di disaccordo su una decisione adottata dall'autorità di vigilanza del gruppo sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8. L'ABE elabora, in consultazione con l'ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i compiti di cui al paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 49

Obblighi di cooperazione

1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti di cui all'articolo 48, paragrafo 5, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni rilevanti come previsto, tra cui quanto segue:

- a) descrizione della struttura giuridica e di governance del gruppo di imprese di investimento, compresa la struttura dell'organizzazione, includendo tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le imprese madri, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo di imprese di investimento;
- b) procedure per la raccolta di informazioni dalle imprese di investimento appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e per la verifica di tali informazioni;
- c) sviluppi negativi che interessano imprese di investimento o altre entità appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e che potrebbero avere serie ripercussioni sulle imprese di investimento;
- d) eventuali importanti sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;
- e) imposizione di un requisito di fondi propri specifico a norma dell'articolo 39 della presente direttiva.

2. Le autorità competenti e l'autorità di vigilanza del gruppo possono rinviare all'ABE, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le situazioni in cui informazioni pertinenti non siano state comunicate a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo o in cui una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni pertinenti, sia stata respinta o non abbia ricevuto seguito entro un termine ragionevole.

L'ABE può, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, prima di adottare una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza di altre autorità competenti, si consultino tra loro in relazione ai punti seguenti:

- a) modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di imprese di investimento appartenenti al gruppo di imprese di investimento, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti;
- b) importanti sanzioni imposte alle imprese di investimento dalle autorità competenti o altre misure eccezionali da queste adottate; e
- c) requisiti di fondi propri specifici imposti a norma dell'articolo 39.

4. L'autorità di vigilanza del gruppo è consultata quando le autorità competenti impongono sanzioni importanti o adottano altre misure eccezionali come previsto al paragrafo 3, lettera b).

5. In deroga al paragrafo 3, l'autorità competente non è tenuta a procedere alla consultazione di altre autorità competenti in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle sue decisioni; in tal caso, l'autorità competente informa senza ritardo le altre autorità competenti interessate della decisione di non procedere a consultazione.

*Articolo 50***Verifica delle informazioni riguardanti entità situate in altri Stati membri**

1. Gli Stati membri assicurano che, quando un'autorità competente di uno Stato membro ha bisogno di verificare le informazioni su imprese di investimento, holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari, imprese strumentali, società di partecipazione mista o filiazioni che hanno sede in un altro Stato membro, comprese le filiazioni che siano imprese di assicurazione, ed effettua una richiesta in tal senso, le autorità competenti dell'altro Stato membro effettuano la verifica conformemente al paragrafo 2.

2. Le autorità competenti che ricevono una richiesta a norma del paragrafo 1 agiscono in uno dei modi seguenti:

- a) procedono esse stesse alla verifica nel quadro delle loro competenze;
- b) consentono alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di procedere alla verifica;
- c) chiedono a un revisore o a un esperto di effettuare la verifica in modo imparziale e di comunicarne tempestivamente i risultati.

Ai fini delle lettere a) e c), deve essere consentito alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di partecipare alla verifica.

Sezione 2

Holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista

*Articolo 51***Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo**

Gli Stati membri assicurano che le holding di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista siano incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo.

*Articolo 52***Qualifiche degli amministratori**

Gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione della holding di investimento o della società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro attribuzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.

*Articolo 53***Società di partecipazione mista**

1. Gli Stati membri assicurano che, quando l'impresa madre di un'impresa di investimento è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili della vigilanza sull'impresa di investimento possano:

- a) esigere che la società di partecipazione mista fornisca loro tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la vigilanza sull'impresa di investimento;
- b) vigilare sulle operazioni tra l'impresa di investimento e la società di partecipazione mista e le filiazioni di quest'ultima, ed esigere che l'impresa di investimento metta in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese solide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire l'accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni.

Articolo 54

Sanzioni

Ai sensi del capo 2, sezione 3, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare o a ridurre le violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo o ad affrontarne le cause possano essere applicate alle holding di investimento, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili.

Articolo 55

Valutazione della vigilanza dei paesi terzi e altre tecniche di vigilanza

1. Gli Stati membri assicurano che, qualora due o più imprese di investimento che sono filiazioni della stessa impresa madre con sede centrale in un paese terzo non siano soggette a un'effettiva vigilanza a livello di gruppo, le autorità competenti valutino se le imprese di investimento siano soggette a una vigilanza da parte di un'autorità di vigilanza del paese terzo equivalente a quella disciplinata dalla presente direttiva e dalla parte uno del regolamento (UE) 2019/2033.

2. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo concluda che non sussiste tale vigilanza equivalente, gli Stati membri autorizzano tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza conformemente all'articolo 7 o 8 del regolamento (UE) 2019/2033. Tali tecniche di vigilanza sono stabilite dall'autorità competente che corrisponderebbe all'autorità di vigilanza del gruppo se l'impresa madre fosse stabilita nell'Unione, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate. Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'ABE e alla Commissione.

3. L'autorità competente che sarebbe l'autorità di vigilanza del gruppo se l'impresa madre fosse stabilita nell'Unione può, in particolare, disporre la costituzione di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'Unione e applicare l'articolo 7 o 8 del regolamento (UE) 2019/2033 a tale holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

Articolo 56

Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi

La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare raccomandazioni al Consiglio per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte delle imprese di investimento seguenti:

- a) imprese di investimento la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
- b) imprese di investimento situate in un paese terzo e la cui impresa madre abbia la sede centrale nell'Unione.

TITOLO V

INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 57

Obblighi di informativa

1. Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le informazioni seguenti:
 - a) i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro a norma della presente direttiva;
 - b) le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033;

- c) i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione prudenziali di cui all'articolo 36 della presente direttiva;
- d) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 nel loro Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all'articolo 18 della presente direttiva.

2. Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d), da parte delle autorità competenti dei vari Stati membri.

3. Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili presso un'unica ubicazione elettronica.

4. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per fissare il formato, la struttura, gli elenchi di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 4 entro il 26 giugno 2021.

TITOLO VI

ATTI DELEGATI

Articolo 58

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 36, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 dicembre 2019.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 36, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 36, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

TITOLO VII

MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE

Articolo 59

Modifica della direttiva 2002/87/UE

All'articolo 2 della direttiva 2002/87/UE, il punto 7) è sostituito dal seguente:

- «7) «norme settoriali»: gli atti giuridici dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese regolamentate, in particolare i regolamenti (UE) n. 575/2013 (*) e (UE) 2019/2033 (**) del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE (***) e 2014/65/EU (****) e (EU) 2019/2034 (*****) del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
- (**) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
- (***) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
- (****) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).
- (*****) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).».

Articolo 60

Modifica della direttiva 2009/65/CE

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/65/UE è sostituito dal seguente:

- «iii) a prescindere dall'ammontare dei sopra indicati importi, i fondi propri della società di gestione non devono mai essere inferiori all'importo stabilito all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento e del Consiglio (*).

- (*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).».

Articolo 61

Modifica della direttiva 2011/61/UE

All'articolo 9 della direttiva 2011/61/UE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

- «5. Indipendentemente dal paragrafo 3, i fondi propri del GEFIA non sono mai inferiori all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

- (*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).».

Articolo 62

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE»;

- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva fissa norme concernenti:

- a) l'accesso all'attività degli enti creditizi;
 - b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti;
 - c) la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;
 - d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.»;
- 3) l'articolo 2 è così modificato:
- a) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
 - b) al paragrafo 5, il punto 1) è soppresso;
 - c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le entità di cui al paragrafo 5, punti da 3) a 24), si considerano enti finanziari ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.»;
- 4) all'articolo 3, paragrafo 1, il punto 4) è soppresso;
- 5) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Coordinamento negli Stati membri

Gli Stati membri con più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sugli enti finanziari prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.»;

- 6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 8 bis

Condizioni specifiche per l'autorizzazione degli enti creditizi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che hanno già ottenuto un'autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE di presentare domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 8, al più tardi il giorno in cui si verifica uno degli eventi seguenti:

- a) la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; o
- b) la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, cifre entrambe calcolate come media su un periodo di dodici mesi consecutivi.

2. Le imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a svolgere le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 fino a quando non ottengono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che al 24 dicembre 2019 svolgono attività come imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE, presentano domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 8 della presente direttiva entro il 27 dicembre 2020.

4. Qualora l'autorità competente, dopo aver ricevuto le informazioni conformemente all'articolo 95 bis della direttiva 2014/65/UE, stabilisca che l'impresa deve essere autorizzata come ente creditizio conformemente all'articolo 8 della presente direttiva, essa ne informa l'impresa e l'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e assume la procedura di autorizzazione a partire dalla data di detta notifica.

5. In caso di riautorizzazione, l'autorità competente che la rilascia assicura che il processo sia il più possibile semplificato e che sia tenuto conto delle informazioni derivanti dalle autorizzazioni esistenti.

6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) le informazioni che l'impresa è tenuta a fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione, compreso il programma di attività di cui all'articolo 10;
- b) la metodologia di calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b) conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.»

7) all'articolo 18 è inserita la lettera seguente:

«a bis) utilizza la propria autorizzazione esclusivamente per svolgere le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha, per un periodo di cinque anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste dallo stesso articolo;»;

8) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ABE pubblica sul proprio sito web, e aggiorna almeno annualmente, un elenco delle denominazioni di tutti gli enti creditizi cui è stata concessa l'autorizzazione.»;

b) è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis. L'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo comprende le denominazioni delle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e identifica detti enti creditizi in quanto tali. L'elenco evidenzia altresì le eventuali modifiche rispetto alla versione precedente.»;

9) all'articolo 21 *ter*, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini del presente articolo:

- a) il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di un paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:
 - i) valore totale delle attività nell'Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dai singoli bilanci nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia consolidato; e
 - ii) valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell'Unione conformemente alla presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o della direttiva 2014/65/UE;
- b) il termine «ente» comprende anche le imprese di investimento.

(*) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;

10) il titolo IV è soppresso;

11) all'articolo 51, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l'articolo 112, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, che la succursale dell'ente creditizio sia considerata significativa.»;

12) all'articolo 53, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all'ABE o all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFM») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli 31 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1.

(*) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 64).

(**) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(***) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 314, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).»;

13) all'articolo 66, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«a bis) si svolga almeno una delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e si raggiunga la soglia indicata nello stesso articolo, senza avere ottenuto l'autorizzazione come ente creditizio.»;

14) all'articolo 76, paragrafo 5, il sesto comma è soppresso;

15) all'articolo 86, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ripristino della posizione di liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Le autorità competenti assicurano che tali piani siano verificati dagli enti almeno una volta l'anno, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 8, comunicati all'alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e i processi interni possano essere adeguati di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ripristino della posizione di liquidità possano essere attuati immediatamente. Tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, se necessario, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l'ente ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.»;

16) all'articolo 110, il paragrafo 2 è soppresso;

17) l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata

1. Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila su tale ente creditizio impresa madre nello Stato membro o tale ente creditizio impresa madre nell'UE su base individuale.

Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'impresa di investimento madre in uno Stato membro o sull'impresa d'investimento madre nell'UE, su base individuale.

Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio, o qualora vi siano vari enti creditizi, dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2. Se l'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'ente creditizio o sull'impresa di investimento su base individuale.

3. Se due o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati nell'Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:

- a) dall'autorità competente dell'ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all'interno del gruppo;
- b) dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all'interno del gruppo; o
- c) dall'autorità competente dell'impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio.

4. Se il consolidamento è richiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato o, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio, dall'autorità competente dell'impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.

5. In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi soggetti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente.

In deroga al paragrafo 3, lettera c), se un'autorità competente vigila su base individuale su più di un'impresa di investimento all'interno di un gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese di investimento all'interno del gruppo con il totale di bilancio più elevato a livello aggregato.

6. In casi particolari, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare ai criteri di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 e nominare una diversa autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, qualora l'applicazione dei criteri ivi contenuti fosse inadeguata tenuto conto degli enti creditizi o imprese di investimento interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri, o della necessità di garantire la continuità della vigilanza su base consolidata da parte della stessa autorità competente. In tali casi, l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente creditizio o l'impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, hanno diritto, se del caso, a essere ascoltati prima che le autorità competenti decidano in merito.

7. Le autorità competenti notificano senza ritardo alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 6.;

18) all'articolo 114, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 51, l'autorità di vigilanza su base consolidata, fatto salvo il titolo VII, capo 1, sezione 2, della presente direttiva e, laddove applicabile, il titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, ne informa non appena possibile l'ABE e le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, e all'articolo 59 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti.»;

19) l'articolo 116 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l'ABE collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034 non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«6. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale sono stabilite succursali significative di cui all'articolo 51, le banche centrali del SEBC, ove opportuno, nonché le autorità di vigilanza dei paesi terzi, se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva, e laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034 possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza.»;

c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all'ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»;

20) all'articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono soggetti a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva per gli enti creditizi o a norma dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/2034.»;

21) all'articolo 128, il quinto comma è soppresso;

22) all'articolo 129, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

23) all'articolo 130, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;

24) all'articolo 143, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabili, le disposizioni stabilite al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell'attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all'articolo 65 della presente direttiva.».

Articolo 63

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) «impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), del regolamento 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

(**) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;

2) all'articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Conformemente all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, i riferimenti all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nella presente direttiva per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue:

- a) i riferimenti all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito concernente il coefficiente di capitale totale contenuti nella presente direttiva si riferiscono all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
- b) i riferimenti all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l'importo complessivo dell'esposizione al rischio contenuti nella presente direttiva si riferiscono ai requisiti applicabili di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 moltiplicati per 12,5.

Conformemente all'articolo 65 della direttiva (UE) 2019/2034 (UE), i riferimenti nella presente direttiva all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti di fondi propri aggiuntivi delle imprese di investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della presente direttiva che non siano imprese di investimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.».

Articolo 64

Modifiche della direttiva 2014/65/UE

La direttiva 2014/65/UE è così modificata:

1) all'articolo 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).»;

2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Dotazione patrimoniale iniziale

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l'autorizzazione solo a condizione che l'impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.

(*) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;

3) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l'autorizzazione soltanto se l'autorità competente ritiene che:

- a) siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39; e
- b) la succursale dell'impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorità competente informa l'impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione.

2. La succursale dell'impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli da 16 a 20, 23, 24, 25 e 27, all'articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 30, 31 e 32 della presente direttiva nonché agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, né riservano alle succursali di imprese di paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti notificano all'ESMA su base annuale l'elenco delle succursali di imprese di paesi terzi attive sul loro territorio.

L'ESMA pubblica su base annuale l'elenco delle succursali di paesi terzi attive nell'Unione, compresa la denominazione dell'impresa del paese terzo a cui appartiene la succursale.

3. La succursale dell'impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 comunica all'autorità competente di cui al paragrafo 2 le informazioni seguenti su base annua:

- a) l'ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale in tale Stato membro;
- b) per le imprese di paesi terzi che svolgono un'attività elencata all'allegato I, sezione A, punto 3), la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell'UE;
- c) per le imprese di paesi terzi che forniscono uno o entrambi i servizi elencati all'allegato I, sezione A, punto 6), il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell'UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei ultimi dodici mesi precedenti;
- d) il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera a);
- e) una descrizione dettagliata dei dispositivi di protezione degli investitori disponibile per i clienti della succursale, compresi i diritti di questi ultimi derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera f);
- f) la politica e i dispositivi di gestione dei rischi che la succursale applica per i servizi e le attività di cui alla lettera a).
- g) i dispositivi di governance compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;
- h) ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.

4. Su richiesta, le autorità competenti comunicano all'ESMA le informazioni seguenti:

- a) tutte le autorizzazioni delle succursali autorizzate in conformità del paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive a tali autorizzazioni;
- b) l'ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale autorizzata nello Stato membro;
- c) il fatturato e il totale delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b);
- d) la denominazione del gruppo di paese terzo al quale appartiene una succursale autorizzata.

5. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti delle entità che fanno parte dello stesso gruppo a cui appartengono le succursali di imprese dei paesi terzi autorizzate in conformità del paragrafo 1, l'ESMA e l'ABE collaborano strettamente per assicurare che tutte le attività di tale gruppo nell'Unione siano soggette a una vigilanza completa, coerente ed efficace conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) n. 600/2014, al regolamento (UE) 2019/2033 alla direttiva 2013/36/UE, e alla direttiva (UE) 2019/2034.

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare in che formato vadano comunicate le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

- 4) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Articolo 42

Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente

1. Gli Stati membri garantiscono che, quando un cliente al dettaglio o professionale ai sensi dell'allegato II, sezione II, stabilito o situato nell'Unione avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attività di investimento da parte di un'impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 39 non si applichi alla prestazione di tale servizio o all'esercizio di tale attività da parte dell'impresa del paese terzo al cliente in questione, né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all'esercizio di detta attività.

Fatte salve le relazioni infragruppo, se un'impresa di paese terzo, anche mediante un'entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un'altra persona che agisce per conto di tale entità, procura clienti o potenziali clienti nell'Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.

2. L'iniziativa di un cliente di cui al paragrafo 1 non dà diritto all'impresa di un paese terzo di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento ai clienti in questione se non tramite la propria succursale, ove sussista quest'obbligo ai sensi del diritto nazionale.»;

- 5) all'articolo 49, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati adottino regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, nonché di qualsiasi altro strumento finanziario per il quale le norme tecniche di regolamentazione sono elaborate conformemente al paragrafo 4. L'applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce ai mercati regolamentati di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.»;

- 6) all'articolo 81, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per verificare che le condizioni di accesso all'attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi interni di controllo»;

- 7) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 95 bis

Disposizione transitoria concernente l'autorizzazione di un ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Le autorità competenti informano l'autorità competente di cui all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE quando il totale previsto delle attività dell'impresa che ha presentato domanda di autorizzazione conformemente al titolo II della presente direttiva prima del 25 dicembre 2019 al fine di svolgere le attività di cui alla sezione A, punti 3) e 6), dell'allegato I, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, e ne informano il richiedente.».

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Riferimenti alla direttiva 2013/36/UE in altri atti giuridici dell'Unione

Ai fini della vigilanza prudenziale e della risoluzione delle imprese di investimento, i riferimenti alla direttiva 2013/36/UE negli altri atti dell'Unione si intendono fatti alla presente direttiva.

*Articolo 66***Riesame**

Entro il 26 giugno 2024, la Commissione, in stretta cooperazione con l'ABE e l'ESMA, presenta una relazione, se del caso corredata di una proposta legislativa, al Parlamento europeo e al Consiglio, sugli aspetti seguenti:

- a) le disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, nonché alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, allo scopo di giungere a condizioni di parità per tutte le imprese di investimento attive nell'Unione, anche relativamente all'applicazione delle presenti disposizioni;
- b) l'adeguatezza degli obblighi di segnalazione e informativa di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033, tenendo conto del principio di proporzionalità;
- c) una valutazione, che tenga conto della relazione dell'ABE di cui all'articolo 35 e della tassonomia in materia di finanza sostenibile, sugli aspetti seguenti:
 - i) se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per la governance interna di un'impresa di investimento;
 - ii) se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per la politica di remunerazione di un'impresa di investimento;
 - iii) se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere presi in considerazione per il trattamento dei rischi; e
 - iv) se i rischi ambientali, sociali e di governance debbano essere inclusi nel processo di revisione e valutazione prudenziale;
- d) efficacia dei dispositivi di condivisione delle informazioni a norma della presente direttiva;
- e) cooperazione dell'Unione e degli Stati membri con i paesi terzi nell'applicazione della presente direttiva e del regolamento 2019/2033;
- f) attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 alle imprese di investimento sulla base della loro struttura giuridica o modello di proprietà;
- g) potenziale delle imprese di investimento di porre un rischio di disordine del sistema finanziario con gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale e strumenti macroprudenziali adeguati per far fronte a tale rischio e sostituire i requisiti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva;
- h) condizioni alle quali le autorità competenti potrebbero applicare alle imprese di investimento, conformemente all'articolo 5 della presente direttiva, i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.

*Articolo 67***Recepimento**

1. Entro il 26 giugno 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 giugno 2021. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie a conformarsi all'articolo 64, punto 5), a decorrere dal 26 marzo 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Non appena la presente direttiva entra in vigore, gli Stati membri assicurano che la Commissione sia informata, in tempo utile affinché possa presentare le proprie osservazioni, circa eventuali progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di recepimento con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE e ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione di tali disposizioni e della presente direttiva.

*Articolo 68***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 69***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2035 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2019

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 87, paragrafo 3, l'articolo 94, paragrafo 3, l'articolo 97, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 3, l'articolo 106, paragrafo 1, l'articolo 118, paragrafi 1 e 2, l'articolo 119, paragrafo 1, l'articolo 122, paragrafo 2, l'articolo 271, paragrafo 2, e l'articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese tra l'altro norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all'interno dell'Unione. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali di tale regolamento. È pertanto opportuno adottare tali norme integrative al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema nel contesto del nuovo quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2016/429.
- (2) Nello specifico, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme che integrano le disposizioni di cui alla parte IV, titolo I, capi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'obbligo di registrazione dei trasportatori che trasportano determinati animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati, il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri che comportano un rischio significativo per la sanità animale e degli incubatoi, i registri delle autorità competenti relativi ai trasportatori e agli stabilimenti di animali terrestri detenuti e di uova da cova, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori e le prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova. Il regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme per garantire che la parte IV del medesimo regolamento sia applicata correttamente ai movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire anche norme relative a tali movimenti.
- (3) Le «uova da cova» rientrano nella definizione di «materiale germinale» di cui all'articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) 2016/429 e sono pertanto soggette alle norme stabilite in tale regolamento per il materiale germinale. Al tempo stesso, le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nel presente regolamento per il pollame e i volatili in cattività dovrebbero applicarsi anche alle uova da cova di tali volatili; le uova da cova e gli stabilimenti che le forniscono dovrebbero pertanto essere inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

- (4) Le norme integrative stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli animali terrestri detenuti, ma esistono alcune popolazioni di cavalli tenute allo stato selvatico o semiselvatico in determinate zone dell'Unione che non dipendono totalmente dal controllo dell'uomo per la loro sopravvivenza e riproduzione; le prescrizioni in materia di tracciabilità stabilite nel presente regolamento non possono pertanto applicarsi pienamente a tali animali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto precisare che, sebbene in linea generale le norme in materia di sanità animale stabilite nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 si applichino a tali animali domestici della specie equina, sono necessarie alcune deroghe specifiche poiché non è possibile applicare ai cavalli che vivono al di fuori del controllo dell'uomo le prescrizioni in materia di identificazione degli animali terrestri detenuti.
- (5) Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero inoltre integrare le norme di cui alla parte IX del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le misure transitorie per proteggere i diritti acquisiti e rispondere alle legittime aspettative dei portatori di interessi derivanti da atti dell'Unione preesistenti.
- (6) Le norme stabilite nel presente regolamento sono sostanzialmente collegate tra loro e si applicano agli operatori che trasportano o detengono animali terrestri o uova da cova. Nell'interesse della coerenza e della semplicità e al fine di garantire l'applicazione efficace delle norme ed evitarne la duplicazione, tali norme dovrebbero pertanto essere stabilite in un unico atto anziché sparse in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati. Tale approccio è inoltre coerente con quello degli obiettivi del regolamento (UE) 2016/429, ossia semplificare le norme dell'Unione in materia di sanità animale rendendole così più trasparenti e facili da applicare.
- (7) L'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di specificare i tipi di trasportatori, diversi da quelli che trasportano ungulati detenuti tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo, la cui attività di trasporto comporta rischi specifici e significativi per determinate specie di animali e di stabilire gli obblighi di informazione che tali trasportatori devono rispettare per essere registrati a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429. Per consentire all'autorità competente di esercitare efficacemente la sorveglianza nonché di prevenire, controllare ed eradicare le malattie animali trasmissibili, è quindi opportuno stabilire nel presente regolamento un elenco di questi altri tipi di trasportatori e stabilire norme relative alle informazioni che essi devono fornire ai fini della registrazione presso l'autorità competente.
- (8) L'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che gli ungulati detenuti possono essere mossi in un altro Stato membro solo se tali animali sono stati raccolti in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente conformemente a detto regolamento. L'articolo 94, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che prevedano deroghe all'obbligo di chiedere all'autorità competente il riconoscimento di determinati tipi di stabilimenti, quando tali stabilimenti costituiscono un rischio irrilevante.
- (9) Data la situazione specifica degli equini, che non sempre sono detenuti principalmente a fini di produzione alimentare ma spesso per scopi ricreativi e sportivi, e tenuto conto che nella maggior parte dei casi tali animali sono semplicemente raggruppati in uno stabilimento per essere spostati in un altro Stato membro per scopi quali la partecipazione a esposizioni, eventi sportivi, culturali o simili, è opportuno prevedere nel presente regolamento una deroga all'obbligo per gli operatori di tali stabilimenti di chiedere l'approvazione dell'autorità competente in quanto tali stabilimenti costituiscono un rischio irrilevante per la sanità animale e nessun periodo di permanenza è applicabile in caso di malattie elencate per gli equini.
- (10) L'articolo 94, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che le uova da cova possono essere mosse in un altro Stato membro solo se provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente conformemente a detto regolamento. Poiché le uova da cova di pollame o di altri volatili in cattività rientrano nella definizione di uova da cova di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti che producono tali uova destinate ad essere spostate in un altro Stato membro devono chiedere all'autorità competente il riconoscimento del loro stabilimento.
- (11) Gli incubatoi di volatili in cattività non comportano tuttavia lo stesso rischio sanitario di diffusione delle malattie elencate che comportano gli incubatoi di pollame. L'importanza e il volume della produzione di neonati e uova da cova di volatili in cattività sono nettamente inferiori rispetto a quelli del pollame per la produzione agricola. Inoltre i circuiti commerciali della produzione di pollame e quelli dei volatili in cattività, in particolare per quanto riguarda le uova da cova, sono distinti e hanno contatti limitati. Il rischio di diffusione delle malattie elencate al pollame attraverso i movimenti di neonati e uova da cova di volatili in cattività è pertanto ridotto. Il presente regolamento dovrebbe quindi prevedere una deroga all'obbligo per gli operatori di incubatoi di volatili in cattività di chiedere il riconoscimento dell'autorità competente.

- (12) L'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che gli ungulati detenuti, il pollame e le uova da cova possono essere mossi in un altro Stato membro solo se sono stati raccolti in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente conformemente a detto regolamento o provengono da stabilimenti così riconosciuti. L'articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che gli animali terrestri detenuti in uno stabilimento avente lo status di stabilimento confinato possono essere spostati al o dal loro stabilimento solo se quest'ultimo ha ottenuto il riconoscimento di tale status dall'autorità competente conformemente a detto regolamento. L'autorità competente può riconoscere tali stabilimenti solo se questi soddisfano determinate prescrizioni relativamente a misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, sorveglianza, strutture e attrezzature, personale e veterinari, nonché supervisione da parte dell'autorità competente. L'articolo 97, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono norme integrative per il riconoscimento degli stabilimenti tenendo conto di tali prescrizioni.
- (13) Le prescrizioni stabilite nel presente regolamento per il riconoscimento di tali stabilimenti dovrebbero tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme di cui alle direttive 64/432/CEE ⁽²⁾, 92/65/CEE ⁽³⁾ e 2009/158/CE ⁽⁴⁾ del Consiglio. Tali direttive sono abrogate dal regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (14) L'articolo 94, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 prevede che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono quali altri tipi di stabilimenti per animali terrestri detenuti devono essere riconosciuti dall'autorità competente conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di detto regolamento. Un numero crescente di cani, gatti e furetti provenienti da diversi stabilimenti o di cani, gatti e furetti randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati sono raccolti in stabilimenti per essere poi raggruppati in una partita prima di essere spostati in un altro Stato membro. Già la direttiva 92/65/CEE ha stabilito norme sanitarie applicabili ai movimenti di tali animali verso un altro Stato membro. Tuttavia, ai fini di una sorveglianza adeguata e dell'applicazione di misure sanitarie preventive basate sul rispetto di determinate prescrizioni in relazione allo stato sanitario degli animali nello Stato membro, è opportuno che il presente regolamento preveda che tali stabilimenti chiedano il riconoscimento all'autorità competente e stabilisca inoltre prescrizioni per il rilascio di tale riconoscimento.
- (15) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che gli operatori dei posti di controllo devono rispettare nel chiedere il riconoscimento all'autorità competente. Tali prescrizioni dovrebbero essere mantenute, ma aggiornate nel presente regolamento, in quanto si sono dimostrate efficaci nel prevenire la diffusione delle malattie animali all'interno dell'Unione.
- (16) Nella maggior parte dei casi i bombi sono allevati in stabilimenti isolati dal punto di vista ambientale e soggetti a severe misure di biosicurezza, regolarmente controllati dall'autorità competente e monitorati per rilevare la presenza di malattie. Quando tali stabilimenti sono riconosciuti dall'autorità competente e soggetti alla sua supervisione, è difficile che siano interessati dalla presenza del piccolo coleottero dell'alveare, a differenza delle colonie all'aperto. È pertanto opportuno che il presente regolamento preveda che questi stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente e soggetti alla sua supervisione e stabilisca prescrizioni per il rilascio di tale riconoscimento.
- (17) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena. In particolare esso stabilisce le condizioni per il riconoscimento, da parte dell'autorità competente, degli impianti e delle stazioni di quarantena di tali volatili. Al fine di evitare una moltiplicazione di norme applicabili agli stabilimenti di quarantena per diverse specie di animali terrestri, il presente regolamento dovrebbe mantenere gli elementi principali di tali prescrizioni, ma adeguarle in modo che possano essere applicate a più specie di animali terrestri.

⁽²⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

⁽³⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

- (18) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti, nonché, in particolare, di tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi. In particolare, esso stabilisce le norme relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla lavorazione e all'uso o allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compresi gli animali abbattuti per eradicare malattie epizootiche, al fine di evitare che essi costituiscano un rischio per la salute pubblica e degli animali. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 e una serie di misure di attuazione adottate a norma di tale regolamento forniscono un quadro generale per lo smaltimento dei cadaveri di animali. All'atto di riconoscere uno stabilimento a norma degli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429, l'autorità competente dovrebbe assicurarsi che i richiedenti rispettino le norme stabilite nel quadro del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- (19) L'articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 prevede che le autorità competenti istituiscano e mantengano aggiornati registri degli stabilimenti e degli operatori che hanno registrato e riconosciuto e che tali registri siano messi a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli altri Stati membri. A fini di trasparenza, è opportuno che tali registri siano messi a disposizione anche del pubblico.
- (20) Inoltre l'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 prevede che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono le informazioni dettagliate da riportare nei registri dell'autorità competente e l'accessibilità al pubblico dei registri degli stabilimenti riconosciuti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto definire gli obblighi di informazione per l'autorità competente in merito a tali registri.
- (21) Gli articoli da 102 a 105 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono prescrizioni relative alle informazioni minime che devono essere conservate dagli operatori degli stabilimenti e dai trasportatori registrati o riconosciuti dall'autorità competente, mentre l'articolo 106 prevede che la Commissione stabilisca norme che integrano tali obblighi di conservazione della documentazione. Gli operatori degli stabilimenti e i trasportatori hanno una conoscenza diretta degli animali terrestri detenuti di cui si occupano e, in caso di movimenti di animali, sono tenuti a fornire all'autorità competente determinate informazioni ai fini della certificazione sanitaria o della tracciabilità; di conseguenza tali informazioni sono facilmente accessibili all'autorità competente. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme riguardanti le informazioni che devono essere conservate da alcuni operatori di stabilimenti e trasportatori, in aggiunta a quelle già prescritte a norma del regolamento (UE) 2016/429.
- (22) Gli articoli da 112 a 115 del regolamento (UE) 2016/429 impongono agli operatori che detengono bovini, ovini, caprini, suini ed equini di identificare ogni animale con un mezzo fisico di identificazione, di provvedere affinché tali animali, durante i movimenti, siano accompagnati da un documento di identificazione o da un documento di trasporto, e di trasmettere le informazioni richieste in una base dati informatizzata mantenuta dall'autorità competente. Inoltre l'articolo 117 del regolamento (UE) 2016/429 impone agli operatori che detengono animali terrestri diversi da bovini, ovini, caprini, suini ed equini di identificare ogni animale con un mezzo fisico di identificazione e di provvedere affinché tali animali siano accompagnati da un documento di identificazione o da un documento di trasporto qualora tali norme siano state adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 118 del medesimo regolamento.
- (23) L'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni dettagliate per i mezzi di identificazione degli animali terrestri detenuti e norme relative ai documenti di identificazione e di trasporto di tali animali, nonché norme dettagliate per le basi dati informatizzate previste da tale regolamento per i bovini, gli ovini, i caprini, i suini e gli equini detenuti e norme relative allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per i bovini detenuti. Inoltre l'articolo 118, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni per mezzi di identificazione alternativi degli animali terrestri detenuti, oltre che esoneri e disposizioni speciali relativi a determinate categorie di tali animali, e disposizioni specifiche per i documenti di identificazione e di trasporto di tali animali, come pure norme relative all'identificazione e registrazione degli animali terrestri detenuti dopo il loro ingresso nell'Unione.
- (24) Inoltre l'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative a deroghe specifiche, per gli operatori, a determinate prescrizioni in materia di identificazione e registrazione stabilite in tale atto. L'articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce alla Commissione il potere di stabilire prescrizioni in materia di tracciabilità relative al materiale germinale di animali terrestri detenuti diversi dagli animali delle specie bovina, caprina, ovina, suina ed equina.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Prima dell'adozione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell'Unione relative all'identificazione e alla registrazione di bovini, ovini, caprini, suini ed equini erano stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, nel regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ⁽⁹⁾ e nelle direttive 2008/71/CE ⁽¹⁰⁾ e 2009/156/CE ⁽¹¹⁾ del Consiglio. Il regolamento (UE) 2016/429 abroga e sostituisce i quattro atti summenzionati a decorrere dal 21 aprile 2021. Tali quattro atti stabilivano le norme relative ai mezzi di identificazione, ai documenti di identificazione o di trasporto e alle basi dati informatizzate e fissavano anche i termini a disposizione degli operatori per l'applicazione dei mezzi di identificazione a tali animali detenuti. Essi prevedevano inoltre una serie di deroghe ed esenzioni riguardo ai mezzi di identificazione e ai documenti di trasporto senza compromettere la tracciabilità degli animali detenuti. Le norme stabilite in tali atti si sono dimostrate efficaci nel garantire la tracciabilità dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli equini detenuti. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell'esperienza pratica acquisita nella loro applicazione e degli attuali progressi tecnici. I nuovi termini a disposizione degli operatori per l'applicazione dei mezzi di identificazione agli animali terrestri detenuti dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

- (25) Al fine di garantire che gli equini che entrano nell'Unione siano identificati unicamente in conformità alle norme dell'Unione dopo il loro ingresso e in caso di permanenza nell'Unione, nel presente regolamento è necessario fare riferimento ai regimi doganali di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (26) Prima dell'adozione del regolamento (UE) 2016/429 le norme dell'Unione relative alla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti e di volatili in cattività erano stabilite nella direttiva 92/65/CEE. Le norme stabilite in tale direttiva si sono dimostrate efficaci nel garantire la tracciabilità di tali animali. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell'esperienza pratica acquisita nella loro applicazione e degli attuali progressi tecnici.
- (27) La direttiva 92/65/CEE stabilisce inoltre che i cani, i gatti e i furetti, per poter essere oggetto di scambi, dovrebbero essere accompagnati dallo stesso documento di identificazione usato per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾. Tale norma dovrebbe essere mantenuta di conseguenza nel presente regolamento.
- (28) Prima dell'adozione del regolamento (UE) 2016/429 le norme dell'Unione relative alla tracciabilità delle uova da cova erano stabilite nella direttiva 2009/158/CE. L'attuale sistema relativo alla stampigliatura delle uova da cova è ben consolidato. È pertanto opportuno mantenere nel presente regolamento gli elementi principali di tali norme, adattandoli tuttavia al quadro stabilito dal regolamento (UE) 2016/429.
- (29) Prima dell'adozione del regolamento (UE) 2016/429 le norme dell'Unione relative alla tracciabilità degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali erano stabilite dal regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione ⁽¹⁴⁾. Anche le norme stabilite in tale regolamento si sono dimostrate efficaci nel garantire la tracciabilità degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali. È pertanto opportuno mantenere gli elementi principali di tali norme, aggiornandoli tuttavia per tenere conto dell'esperienza pratica acquisita nella loro applicazione.
- (30) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate di cui all'allegato II del medesimo regolamento, comprendenti l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*). L'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽¹⁵⁾ stabilisce che le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nell'allegato di tale regolamento di esecuzione. I camelidi e i cervidi detenuti sono elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 come specie ricettive a tali infezioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme armonizzate relative alla tracciabilità di tali animali.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 47).

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

- (31) Data la situazione particolare dell'allevamento delle renne, strettamente legato al patrimonio culturale dei Sami in Europa settentrionale, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere sistemi specifici per i mezzi di identificazione stabiliti per le renne detenute nel loro territorio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere un sistema specifico per l'identificazione di tali animali.
- (32) Per quanto riguarda gli equini, l'articolo 114 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che gli operatori provvedono affinché gli animali della specie equina siano identificati individualmente mediante un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato. Inoltre l'articolo 120, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede che la Commissione adotti atti di esecuzione per quanto riguarda determinate prescrizioni relative a tale documento. Benché le norme relative al documento unico di identificazione a vita siano attualmente stabilite nell'ambito delle norme in materia di sanità animale del quadro giuridico del regolamento (UE) 2016/429, occorre tenere conto delle prescrizioni per l'identificazione di tali animali stabilite in altri atti legislativi dell'Unione. È opportuno in particolare tenere conto della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione ⁽¹⁷⁾, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, del regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione ⁽¹⁹⁾ e del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾ allo scopo di evitare una proliferazione di norme e di documenti di identificazione, che comporterebbe un inutile aumento degli oneri amministrativi e finanziari. La necessità di razionalizzare le norme dell'Unione è particolarmente importante per quanto riguarda gli equini in quanto tali animali sono utilizzati per un'ampia gamma di scopi, compresi gli eventi sportivi, come animali riproduttori e anche per l'alimentazione. Il loro utilizzo può inoltre variare in funzione della fase del ciclo di vita ed è quindi importante che il documento unico di identificazione a vita resti valido per una serie di usi. Le disposizioni transitorie stabilite nel presente regolamento devono anche tenere conto dei periodi di applicazione di questi cinque atti al fine di assicurare il coordinamento delle norme dell'Unione applicabili.
- (33) Ai fini di un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti e onde garantirne la chiarezza e trasparenza, il regolamento (CE) n. 509/1999 della Commissione ⁽²¹⁾, il regolamento (CE) n. 2680/99 della Commissione ⁽²²⁾, la decisione 2000/678/CE della Commissione ⁽²³⁾, la decisione 2001/672/CE della Commissione ⁽²⁴⁾, il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione ⁽²⁵⁾, la decisione 2004/764/CE della Commissione ⁽²⁶⁾, il regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione ⁽²⁷⁾, il regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, la decisione 2006/28/CE della Commissione ⁽²⁸⁾, la decisione 2006/968/CE della Commissione ⁽²⁹⁾, la decisione 2009/712/CE della Commissione ⁽³⁰⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 dovrebbero essere abrogati

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

⁽¹⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (GU L 275 del 25.10.2017, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

⁽²¹⁾ Regolamento (CE) n. 509/1999 della Commissione, dell'8 marzo 1999, relativo alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bisonti (specie bison bison) (GU L 60 del 9.3.1999, pag. 53).

⁽²²⁾ Regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 16).

⁽²³⁾ Decisione 2000/678/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, che stabilisce le modalità di registrazione delle aziende nelle basi di dati nazionali per animali della specie suina conformemente alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 16).

⁽²⁴⁾ Decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).

⁽²⁵⁾ Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65).

⁽²⁶⁾ Decisione 2004/764/CE della Commissione, del 22 ottobre 2004, relativa a una proroga del termine massimo previsto per l'apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi (GU L 339 del 16.11.2004, pag. 9).

⁽²⁷⁾ Regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 107 del 28.4.2005, pag. 18).

⁽²⁸⁾ Decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativa alla proroga del termine massimo fissato per l'apposizione di marchi auricolari ai bovini (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 32).

⁽²⁹⁾ Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 41).

⁽³⁰⁾ Decisione 2009/712/CE della Commissione, del 18 settembre 2009, che attua la direttiva 2008/73/CE del Consiglio per quanto riguarda le pagine informative su Internet contenenti elenchi di strutture e laboratori riconosciuti dagli Stati membri conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria (GU L 247 del 19.9.2009, pag. 13).

dal presente regolamento. Tuttavia, al fine di garantire una facile transizione verso il nuovo quadro giuridico per gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali, i documenti di identificazione e di trasporto in un formato conforme al regolamento (CE) n. 1739/2005 dovrebbero rimanere applicabili fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il formato dei documenti di trasporto e di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali.

- (34) La direttiva 2001/82/CE stabilisce norme specifiche per gli equini in relazione al trattamento di tali animali quando sono destinati alla produzione di alimenti per quanto riguarda i medicinali veterinari, a condizione che tali equini siano identificati conformemente alla legislazione dell'Unione e siano espressamente dichiarati, nel relativo documento di identificazione, come non destinati alla macellazione per il consumo umano. Tali norme sono ora essenzialmente contenute nel regolamento (UE) 2019/6, che abroga e sostituisce la direttiva 2001/82/CE. Il regolamento (UE) 2019/6 si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022 e quindi successivamente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Questi due atti sono però collegati fra loro, poiché l'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 prevede che la Commissione adotti atti delegati al fine di integrare tale regolamento per quanto riguarda le informazioni che devono figurare nel documento unico di identificazione a vita di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai fini degli obblighi in materia di conservazione delle registrazioni di cui al regolamento (UE) 2019/6. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 stabilisce le norme relative all'identificazione degli equidi, comprese le norme relative ai documenti di identificazione di tali animali, e prevede che il sistema dell'Unione di identificazione degli equidi comprenda, tra l'altro, un documento unico di identificazione a vita. Infine anche il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce norme per l'identificazione degli equidi. Esso prevede che la Commissione adotti atti di esecuzione che stabiliscano i modelli dei documenti unici di identificazione a vita.
- (35) Al fine di evitare inutili oneri amministrativi e finanziari per gli operatori degli equini detenuti e per le autorità competenti, il documento unico di identificazione a vita per gli equini detenuti attualmente previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 dovrebbe rimanere applicabile fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 e dell'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6 per quanto riguarda il formato del documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti.
- (36) L'articolo 271 del regolamento (UE) 2016/429 fissa il periodo transitorio per il nuovo quadro giuridico, stabilito in tale atto, che si applica agli operatori per quanto riguarda l'identificazione di bovini, ovini, caprini e suini detenuti e conferisce alla Commissione il potere di abbreviare tale periodo transitorio.
- (37) Al fine di garantire una facile transizione verso il nuovo quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2016/429 per gli operatori che detengono animali terrestri per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione di tali animali e verso il nuovo quadro giuridico per quanto riguarda le norme in materia di sanità animale per i movimenti di tali animali, è opportuno che le norme stabilite nel presente regolamento si applichino a decorrere dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) 2016/429.
- (38) Al fine di garantire una facile transizione verso il nuovo quadro giuridico per gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri registrati o riconosciuti conformemente alle direttive 64/432/CEE e 92/65/CEE, ai regolamenti (CE) n. 1760/2000, (CE) n. 21/2004 e alle direttive 2008/71/CE, 2009/156/CE e 2009/158/CE, è opportuno che tali stabilimenti siano considerati registrati o riconosciuti conformemente al presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali operatori rispettino tutte le norme previste dal presente regolamento.

- (39) Al fine di garantire una facile transizione verso il nuovo quadro giuridico, è opportuno che bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi, e psittacidi identificati e registrati prima della data di applicazione del presente regolamento siano considerati identificati e registrati conformemente al presente regolamento e idonei ad essere spostati all'interno dell'Unione.
- (40) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra le norme di cui al regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda:
 - a) gli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova;
 - b) le prescrizioni in materia di tracciabilità dei seguenti animali terrestri detenuti:
 - i) bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi (ungulati);
 - ii) cani, gatti e furetti;
 - iii) volatili in cattività;
 - iv) uova da cova;
 - v) animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali.
2. La parte II, titolo I, capo 1, stabilisce prescrizioni per la registrazione dei trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame che trasportano tali animali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo.
3. La parte II, titolo I, capo 2, prevede deroghe all'obbligo di presentare all'autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabili agli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di determinati equini e agli operatori di incubatoi di volatili in cattività.

Tale capo stabilisce inoltre prescrizioni per il riconoscimento dei seguenti tipi di stabilimenti:

- a) stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro o che ricevono tali animali da un altro Stato membro;
- b) incubatoi, da cui le uova da cova o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro;
- c) stabilimenti che detengono pollame, da cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato membro.

Tali prescrizioni riguardano le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza, le strutture e le attrezzature, il personale e la supervisione da parte dell'autorità competente.

4. La parte II, titolo I, capo 3, stabilisce prescrizioni per il riconoscimento dei seguenti tipi di stabilimenti:
 - a) centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;
 - b) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;
 - c) posti di controllo;
 - d) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro;
 - e) stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali devono essere spostati all'interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro.

Tali prescrizioni riguardano le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza e di controllo, le strutture e le attrezzature e la supervisione da parte del veterinario.

5. La parte II, titolo I, capo 4, stabilisce prescrizioni per il riconoscimento degli stabilimenti confinati, da cui gli animali terrestri detenuti devono essere spostati all'interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza, le misure di sorveglianza e di controllo, le strutture e le attrezzature e la supervisione da parte del veterinario.

6. La parte II, titolo II, capo 1, stabilisce gli obblighi di informazione per l'autorità competente per quanto riguarda i registri:

- a) degli stabilimenti di animali terrestri detenuti;
- b) degli incubatoi;
- c) dei trasportatori di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame, che trasportano tali animali tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;
- d) degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e pollame.

7. La parte II, titolo II, capo 2, stabilisce l'obbligo di informazione per l'autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti riconosciuti di cui alla parte II, titolo I, capi 2, 3 e 4.

8. La parte II, titolo III, capo 1, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, in aggiunta a quelli stabiliti all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, per i seguenti tipi di stabilimenti registrati o riconosciuti:

- a) tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri;
- b) gli stabilimenti che detengono:
 - i) bovini, ovini, caprini e suini;
 - ii) equini;
 - iii) pollame e volatili in cattività;
 - iv) cani, gatti e furetti;
 - v) api mellifere;
- c) circhi itineranti ed esibizioni di animali;
- d) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti;
- e) posti di controllo;
- f) stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati;
- g) stabilimenti confinati.

9. La parte II, titolo III, capo 2, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di incubatoi registrati o riconosciuti, in aggiunta a quelli stabiliti all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

10. La parte II, titolo III, capo 3, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati, in aggiunta a quelli stabiliti all'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

11. La parte II, titolo III, capo 4, stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono alle operazioni di raccolta, in aggiunta a quelli stabiliti all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda:

- a) gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame;
- b) gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame;
- c) gli operatori dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti registrati presso l'autorità competente.

12. La parte III, titoli da I a IV, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali detenuti delle specie bovina, ovina e caprina, suina ed equina, anche per quanto riguarda i mezzi di identificazione, la documentazione e le basi dati informatizzate.

13. La parte III, titolo V, capo 1, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti, anche per quanto riguarda gli animali da compagnia che vengono spostati in un altro Stato membro per scopi diversi dai movimenti a carattere non commerciale.

14. La parte III, titolo V, capo 2, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di camelidi e cervidi detenuti.
15. La parte III, titolo V, capo 3, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità dei volatili in cattività detenuti.
16. La parte III, titolo V, capo 4, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e di quelli destinati ad esibizioni di animali.
17. La parte III, titolo VI, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità delle uova da cova.
18. La parte III, titolo VII, stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità di bovini, ovini, caprini, suini, equini, cervidi e camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell'Unione.
19. La parte IV stabilisce determinate misure transitorie per quanto riguarda le direttive 64/432/CEE e 92/65/CEE, i regolamenti (CE) n. 1760/2000, (CE) n. 21/2004 e (CE) n. 1739/2005, le direttive 2008/71/CE, 2009/156/CE e 2009/158/CE e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 per quanto riguarda:
 - a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti;
 - b) l'identificazione degli animali terrestri detenuti;
 - c) i documenti di trasporto e di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e di quelli destinati ad esibizioni di animali.
 - d) il documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «cane», un animale detenuto della specie *Canis lupus*;
- 2) «gatto», un animale detenuto della specie *Felis silvestris*;
- 3) «furetto», un animale detenuto della specie *Mustela putorius furo*;
- 4) «tipo di trasporto», il modo in cui è effettuato il trasporto, ad esempio su strada, per ferrovia, per via aerea o per via d'acqua;
- 5) «mezzo di trasporto», i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili;
- 6) «pulcini di un giorno», tutto il pollame di meno di 72 ore;
- 7) «centro di raccolta di cani, gatti e furetti», uno stabilimento in cui sono raggruppati animali di questo tipo, con lo stesso stato sanitario e provenienti da più stabilimenti;
- 8) «rifugio per animali», uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento dell'ingresso nello stabilimento;
- 9) «posti di controllo», i posti di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1255/97;
- 10) «stabilimento di produzione isolato dal punto di vista ambientale», uno stabilimento le cui strutture, unitamente alle rigorose misure di biosicurezza ivi applicate, garantiscono un isolamento efficace della produzione di animali dalle strutture associate e dall'ambiente;
- 11) «bombo», un animale di una delle specie appartenenti al genere *Bombus*;
- 12) «primati», gli animali di una delle specie appartenenti all'ordine dei primati, esclusi gli esseri umani;
- 13) «api mellifere», gli animali appartenenti alla specie *Apis mellifera*;
- 14) «veterinario dello stabilimento», un veterinario responsabile delle attività svolte nello stabilimento di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, o presso uno stabilimento confinato, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- 15) «numero di registrazione unico», il numero assegnato dall'autorità competente a uno stabilimento registrato, secondo quanto previsto all'articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429;
- 16) «numero di riconoscimento unico», il numero assegnato dall'autorità competente a uno stabilimento da essa riconosciuto conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429;

- 17) «codice unico», il codice unico tramite il quale gli operatori che detengono animali della specie equina sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429; tale codice è registrato nella base dati informatizzata dello Stato membro di cui all'articolo 109, paragrafo 1, di tale regolamento;
- 18) «codice di identificazione dell'animale», il codice individuale figurante sul mezzo di identificazione applicato a un animale:
 - a) comprendente il codice paese dello Stato membro in cui il mezzo di identificazione è stato applicato all'animale;
 - b) seguito dal numero di identificazione numerica individuale assegnato all'animale, di lunghezza non superiore a 12 cifre;
- 19) «bovino» o «animale della specie bovina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi *Bison*, *Bos* (compresi i sottogeneri *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*) e *Bubalus* (compreso il sottogenere *Anoa*) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;
- 20) «ovino» o «animale della specie ovina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere *Ovis* nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;
- 21) «caprino» o «animale della specie caprina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere *Capra* nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;
- 22) «suino» o «animale della specie suina», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia *Suidae*, figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
- 23) «identificatore elettronico», un marcatore con identificazione a radiofrequenza («RFID»);
- 24) «animale della specie equina» o «equino», un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere *Equus* (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall'incrocio di tali specie;
- 25) «base dati informatizzata», una base dati informatizzata degli animali terrestri detenuti, secondo quanto previsto all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
- 26) «filiera di approvvigionamento», una filiera produttiva integrata avente uno stato sanitario comune per quanto riguarda le malattie elencate, che consiste in una rete collaborativa di stabilimenti specializzati riconosciuti dall'autorità competente ai fini dell'articolo 53, tra i quali i suini vengono spostati per completare il ciclo produttivo;
- 27) «documento unico di identificazione a vita», il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori che detengono animali della specie equina sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente, secondo quanto previsto all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429;
- 28) «ente selezionatore», qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o detenuti da tale ente;
- 29) «organismo di allevamento», qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento, impresa privata, impianto zootecnico o servizio ufficiale in un paese terzo che, per quanto riguarda gli animali riproduttori di razza pura delle specie bovina, suina, ovina, caprina o equina o i suini ibridi riproduttori, siano stati riconosciuti da tale paese terzo in relazione all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori destinati alla riproduzione;
- 30) «equino registrato»:
 - a) un animale riproduttore di razza pura delle specie *Equus caballus* ed *Equus asinus*, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all'articolo 4 o all'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012;
 - b) un animale detenuto della specie *Equus caballus*, registrato presso un'associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);
- 31) «camelide», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia *Camelidae*, figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
- 32) «cervide», un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia *Cervidae*, figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
- 33) «renna», un ungulato della specie *Rangifertarandus*, figurante all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
- 34) «circo itinerante», un'esibizione o una fiera in cui sono presenti animali o esibizioni di animali, destinata a spostarsi tra Stati membri;
- 35) «esibizione di animali», qualsiasi esibizione in cui siano presenti animali detenuti ai fini di un'esibizione o di una fiera e che può far parte di un circo;
- 36) «pollame riproduttore», il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;
- 37) «gruppo», l'insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un'unica unità epidemiologica. Per quanto riguarda il pollame in batteria, il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente.

PARTE II

REGISTRAZIONE, RICONOSCIMENTO, REGISTRI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

TITOLO I

REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI TRASPORTATORI E DEGLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

CAPO 1

Registrazione dei trasportatori di animali terrestri detenuti diversi dagli ungulati per il trasporto tra Stati membri e verso paesi terzi

Articolo 3

Obblighi di registrazione per i trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame

1. Al fine di essere registrati conformemente all'articolo 93 del regolamento (UE) 2016/429, prima dell'inizio delle loro attività i trasportatori che trasportano cani, gatti e furetti detenuti nonché pollame tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo forniscono all'autorità competente informazioni riguardanti:
 - a) il nome e l'indirizzo del trasportatore interessato;
 - b) le specie che si prevede di trasportare;
 - c) il tipo di trasporto;
 - d) il mezzo di trasporto.
2. I trasportatori di cani, gatti e furetti detenuti di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito al numero di animali che si prevede di trasportare.
3. I trasportatori di pollame di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito alle categorie di pollame che si prevede di trasportare.
4. I trasportatori di cui al paragrafo 1 informano l'autorità competente in merito:
 - a) a eventuali cambiamenti in relazione agli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;
 - b) all'eventuale cessazione dell'attività di trasporto.

CAPO 2

Riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati e pollame, degli incubatoi e degli stabilimenti che detengono pollame

Articolo 4

Deroghe all'obbligo di presentare all'autorità competente una domanda di riconoscimento, applicabili agli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di determinati equini e agli operatori di incubatoi di volatili in cattività

Gli operatori dei seguenti stabilimenti non sono tenuti a presentare all'autorità competente una domanda di riconoscimento dei rispettivi stabilimenti conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429:

- a) stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione;
- b) incubatoi di volatili in cattività.

*Articolo 5***Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati**

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro o che ricevono tali animali da un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all'allegato I, parte 1, del presente regolamento, stabilite:

- a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;
- b) al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;
- c) al punto 3, per quanto riguarda il personale;
- d) al punto 4, per quanto riguarda la supervisione da parte dell'autorità competente.

*Articolo 6***Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame**

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro o che ricevono tali animali da un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all'allegato I, parte 2, del presente regolamento, stabilite:

- a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;
- b) al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;
- c) al punto 3, per quanto riguarda il personale;
- d) al punto 4, per quanto riguarda la supervisione da parte dell'autorità competente.

*Articolo 7***Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi**

Nel rilasciare il riconoscimento degli incubatoi, da cui le uova da cova di pollame o i pulcini di un giorno devono essere spostati in un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni stabilite:

- a) all'allegato I, parte 3, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
- b) all'allegato I, parte 3, punto 2, e all'allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda la sorveglianza;
- c) all'allegato I, parte 3, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature;
- d) all'allegato I, parte 3, punto 4, per quanto riguarda il personale;
- e) all'allegato I, parte 3, punto 5, per quanto riguarda la supervisione da parte dell'autorità competente.

*Articolo 8***Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame**

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame, dai cui il pollame destinato a scopi diversi dalla macellazione o le uova da cova devono essere spostati in un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni stabilite:

- a) all'allegato I, parte 4, punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza;
- b) all'allegato I, parte 4, punto 2, e all'allegato II, parte 2, per quanto riguarda la sorveglianza;
- c) all'allegato I, parte 4, punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

CAPO 3

Riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri

Articolo 9

Obbligo, per gli operatori di determinati tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri, di presentare all'autorità competente una domanda di riconoscimento

Gli operatori dei seguenti tipi di stabilimenti presentano all'autorità competente una domanda di riconoscimento conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e avviano le loro attività solo dopo che il loro stabilimento è stato riconosciuto:

- a) centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;
- b) rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;
- c) posti di controllo;
- d) stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali animali sono spostati in un altro Stato membro;
- e) stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali sono spostati all'interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro.

Articolo 10

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti

Nel rilasciare il riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all'allegato I, parte 5, del presente regolamento, stabilite:

- a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;
- b) al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

Articolo 11

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti

Nel rilasciare il riconoscimento dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti, da cui tali animali devono essere spostati in un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all'allegato I, parte 5, del presente regolamento, stabilite:

- a) al punto 2, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;
- b) al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

Articolo 12

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei posti di controllo

Nel rilasciare il riconoscimento dei posti di controllo, l'autorità competente si assicura che tali posti di controllo soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all'allegato I, parte 6, del presente regolamento, stabilite:

- a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di isolamento e altre misure di biosicurezza;
- b) al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

*Articolo 13***Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale**

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale, da cui tali bombi devono essere spostati in un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all'allegato I, parte 7, del presente regolamento, stabilite:

- a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di biosicurezza e di sorveglianza;
- b) al punto 2, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

*Articolo 14***Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati**

Nel rilasciare il riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati, da cui tali animali devono essere spostati all'interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all'allegato I, parte 8, del presente regolamento, stabilite:

- a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza;
- b) al punto 2, per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di controllo;
- c) al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

*Articolo 15***Obblighi per gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati**

Gli operatori degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14:

- a) attuano le disposizioni necessarie per effettuare ispezioni veterinarie post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;
- b) si assicurano, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile:
 - i) della supervisione delle attività dello stabilimento e del rispetto delle prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 14;
 - ii) del riesame del piano di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato I, parte 8, punto 2, lettera a), quando richiesto e almeno una volta all'anno.

*CAPO 4***Riconoscimento degli stabilimenti confinati da cui gli animali terrestri devono essere spostati all'interno di uno Stato membro o in un altro Stato membro***Articolo 16***Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dello stato di stabilimento confinato per animali terrestri**

Nel rilasciare il riconoscimento di uno stabilimento confinato per animali terrestri che devono essere spostati all'interno dello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, l'autorità competente si assicura che tali stabilimenti soddisfino le seguenti prescrizioni di cui all'allegato I, parte 9, del presente regolamento, stabilite:

- a) al punto 1, per quanto riguarda le misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza;
- b) al punto 2, per quanto riguarda le misure di sorveglianza e di controllo;
- c) al punto 3, per quanto riguarda le strutture e le attrezzature.

*Articolo 17***Obblighi per gli operatori di stabilimenti confinati per animali terrestri**

Gli operatori degli stabilimenti confinati per animali terrestri di cui all'articolo 16:

- a) attuano le disposizioni necessarie per effettuare ispezioni veterinarie post mortem in strutture adeguate nello stabilimento o in un laboratorio;
- b) si assicurano, per via contrattuale o attraverso altra forma giuridica, i servizi di un veterinario dello stabilimento, responsabile:
 - i) della supervisione delle attività dello stabilimento e del rispetto delle prescrizioni per il riconoscimento di cui all'articolo 16;
 - ii) del riesame del piano di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, lettera a), quando richiesto e almeno una volta all'anno.

TITOLO II**REGISTRI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE RELATIVI AI TRASPORTATORI E AGLI OPERATORI DI STABILIMENTI REGISTRATI E RICONOSCIUTI****CAPO 1*****Registri degli stabilimenti, dei trasportatori e degli operatori registrati presso l'autorità competente****Articolo 18***Obbligo di informazione per l'autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi**

Per ciascuno stabilimento l'autorità competente riporta nel proprio registro degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi registrati presso di essa le seguenti informazioni:

- a) il numero di registrazione unico assegnatogli;
- b) la data di registrazione presso l'autorità competente;
- c) il nome e l'indirizzo dell'operatore dello stabilimento;
- d) l'indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell'ubicazione dello stabilimento;
- e) una descrizione delle sue strutture;
- f) il tipo di stabilimento;
- g) le specie, le categorie e il numero di animali terrestri o di uova da cova detenuti nello stabilimento;
- h) il periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento, se quest'ultimo non è occupato in permanenza, compresa l'occupazione stagionale o l'occupazione durante eventi specifici;
- i) lo stato sanitario eventualmente assegnato allo stabilimento dall'autorità competente;
- j) le restrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente sui movimenti degli animali, delle uova da cova o dei prodotti diretti verso lo stabilimento o in provenienza dallo stesso;
- k) la data dell'eventuale cessazione dell'attività, quale comunicata dall'operatore all'autorità competente.

*Articolo 19***Obbligo di informazione per l'autorità competente per quanto riguarda i registri dei trasportatori di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché di pollame**

1. Per ciascun trasportatore l'autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori che sono registrati presso di essa e trasportano tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo ungulati, cani, gatti e furetti detenuti nonché pollame le seguenti informazioni:

- a) il numero di registrazione unico assegnatogli;

- b) la data di registrazione presso l'autorità competente;
 - c) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
 - d) le specie che si prevede di trasportare;
 - e) il tipo di trasporto;
 - f) il mezzo di trasporto;
 - g) la data dell'eventuale cessazione dell'attività, quale comunicata dall'operatore all'autorità competente.
2. Per ciascun trasportatore di ungulati, cani, gatti e furetti detenuti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori informazioni relative al numero di animali che si prevede di trasportare.
3. Per ciascun trasportatore di pollame di cui al paragrafo 1, l'autorità competente riporta nel proprio registro dei trasportatori informazioni relative alle categorie di pollame che si prevede di trasportare.

Articolo 20

Obbligo di informazione per l'autorità competente per quanto riguarda i registri degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame

Per ciascun operatore l'autorità competente riporta nel proprio registro degli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame e che sono registrati presso di essa, compresi quelli che acquistano e vendono tali animali, le seguenti informazioni:

- a) il numero di registrazione unico assegnatogli;
- b) la data di registrazione presso l'autorità competente;
- c) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
- d) le specie e le categorie di ungulati detenuti e di pollame da raggruppare;
- e) la data dell'eventuale cessazione dell'attività, quale comunicata dall'operatore all'autorità competente.

CAPO 2

Registri degli stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente

Articolo 21

Obbligo di informazione per l'autorità competente per quanto riguarda i registri degli stabilimenti riconosciuti

Per ciascuno stabilimento l'autorità competente riporta nel proprio registro degli stabilimenti riconosciuti di cui alla parte II, titolo I, capi 2, 3 e 4, le seguenti informazioni:

- a) il numero di riconoscimento unico assegnato dall'autorità competente;
- b) la data del riconoscimento rilasciato dall'autorità competente o dell'eventuale sospensione o revoca di tale riconoscimento;
- c) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
- d) l'indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell'ubicazione dello stabilimento;
- e) una descrizione delle sue strutture;
- f) il tipo di stabilimento;
- g) le specie, le categorie e il numero di animali terrestri, di uova da cova o di pulcini di un giorno detenuti nello stabilimento;
- h) il periodo durante il quale gli animali sono detenuti nello stabilimento, se quest'ultimo non è occupato in permanenza, compresa l'occupazione stagionale o l'occupazione durante eventi specifici;
- i) lo stato sanitario eventualmente assegnato allo stabilimento dall'autorità competente;

- j) le restrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente sui movimenti di animali o di materiale germinale diretti verso lo stabilimento o in provenienza dallo stesso;
- k) la data dell'eventuale cessazione dell'attività, quale comunicata dall'operatore all'autorità competente.

TITOLO III

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER GLI OPERATORI, IN AGGIUNTA A QUELLI STABILITI DAL REGOLAMENTO (UE) 2016/429

CAPO I

Operatori di stabilimenti registrati presso l'autorità competente o riconosciuti dalla stessa

Articolo 22

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di tutti gli stabilimenti che detengono animali terrestri

Gli operatori di tutti gli stabilimenti registrati o riconosciuti che detengono animali terrestri registrano le seguenti informazioni:

- a) il codice di identificazione di ciascun animale identificato detenuto nello stabilimento, figurante sull'eventuale mezzo di identificazione;
- b) il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di origine degli animali, se questi sono originari di un altro stabilimento;
- c) il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di destinazione degli animali, se questi sono destinati a un altro stabilimento.

Articolo 23

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono bovini ovini, caprini e suini

1. Gli operatori di stabilimenti registrati che detengono bovini, ovini, caprini e suini registrano le seguenti informazioni relative a tali animali:

- a) la data di nascita di ciascun animale detenuto nello stabilimento;
- b) la data di morte naturale, macellazione o perdita di ciascun animale nello stabilimento;
- c) il tipo di identificatore elettronico o il tatuaggio eventualmente applicato all'animale e la rispettiva ubicazione;
- d) il codice di identificazione iniziale di ciascun animale identificato, se tale codice è stato modificato e il motivo di tale modifica.

2. Gli operatori di stabilimenti che detengono ovini e caprini registrano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sotto forma dell'anno di nascita di ciascuno di tali animali detenuto nello stabilimento.

3. Gli operatori di stabilimenti che detengono suini sono esentati dalla registrazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Se gli ovini, i caprini o i suini detenuti nello stabilimento sono identificati solo mediante il numero di identificazione unico del loro stabilimento di nascita, gli operatori degli stabilimenti registrano le informazioni di cui al paragrafo 1 per ciascun gruppo di animali con lo stesso numero di identificazione unico del rispettivo stabilimento di nascita e il numero totale di animali di tale gruppo.

5. Se i suini detenuti nello stabilimento non sono identificati conformemente all'articolo 53, gli operatori degli stabilimenti:

- a) non sono tenuti a registrare le informazioni di cui al paragrafo 1;
- b) registrano, per ciascun gruppo di animali spostato dal proprio stabilimento, le informazioni di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e il numero totale di animali di tale gruppo.

*Articolo 24***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono equini**

Per ciascun equino detenuto gli operatori di stabilimenti registrati che detengono equini registrano le seguenti informazioni:

- a) il codice unico;
- b) la data di nascita nello stabilimento;
- c) la data di morte naturale, perdita o macellazione nello stabilimento.

*Articolo 25***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e volatili in cattività**

Gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti che detengono pollame, come pure gli operatori di stabilimenti che detengono volatili in cattività, registrano le seguenti informazioni:

- a) le prestazioni produttive del pollame;
- b) il tasso di morbidità del pollame e dei volatili in cattività nello stabilimento, unitamente ad informazioni sulla causa.

*Articolo 26***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono cani, gatti e furetti**

Gli operatori di stabilimenti registrati che detengono cani, gatti e furetti registrano, per ciascuno di tali animali, le seguenti informazioni:

- a) la data di nascita;
- b) la data di morte naturale o di perdita nello stabilimento.

*Articolo 27***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti che detengono api mellifere**

Per ciascun apiario gli operatori di stabilimenti registrati che detengono api mellifere registrano informazioni dettagliate sull'eventuale transumanza temporanea degli alveari detenuti, consistenti in dati riguardanti almeno il luogo di ciascuna transumanza, la relativa data di inizio e di fine e il numero degli alveari spostati.

*Articolo 28***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali**

Per ciascun animale gli operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali registrati registrano le seguenti informazioni:

- a) la data di morte o di perdita dell'animale nello stabilimento;
- b) il nome e l'indirizzo dell'operatore responsabile degli animali o del proprietario dell'animale da compagnia;
- c) informazioni dettagliate sui movimenti dei circhi itineranti e delle esibizioni di animali.

*Articolo 29***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti**

Gli operatori dei rifugi riconosciuti per animali destinati a cani, gatti e furetti registrano, per ciascuno di tali animali, le seguenti informazioni:

- a) l'età stimata e il sesso, la razza o il colore del mantello;

- b) la data di applicazione o la data di lettura del transponder iniettabile;
- c) le osservazioni effettuate sugli animali in entrata durante il periodo di isolamento;
- d) la data di morte naturale o di perdita nello stabilimento.

Articolo 30

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei posti di controllo

Gli operatori dei posti di controllo riconosciuti registrano il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore.

Articolo 31

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati

Gli operatori di stabilimenti riconosciuti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati registrano le seguenti informazioni:

- a) l'età stimata e il sesso degli animali detenuti nello stabilimento;
- b) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati e sul quale sono caricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore;
- c) informazioni dettagliate sull'attuazione e sui risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato I, parte 8, punto 2, lettera a);
- d) i risultati delle prove cliniche e di laboratorio, come pure delle prove post mortem di cui all'allegato I, parte 8, punto 2, lettera b);
- e) informazioni dettagliate sulla vaccinazione e sul trattamento degli animali sensibili di cui all'allegato I, parte 8, punto 2, lettera c);
- f) le eventuali istruzioni dell'autorità competente per quanto riguarda le osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento o di quarantena.

Articolo 32

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti confinati

Gli operatori di stabilimenti confinati riconosciuti registrano le ulteriori informazioni in appresso:

- a) l'età stimata e il sesso degli animali detenuti nello stabilimento;
- b) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto dal quale gli animali sono scaricati e sul quale sono caricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore;
- c) informazioni dettagliate sull'attuazione e sui risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, lettera a);
- d) i risultati delle prove cliniche, di laboratorio e post mortem di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, lettera b);
- e) informazioni dettagliate sulla vaccinazione e sul trattamento degli animali sensibili di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, lettera c);
- f) informazioni dettagliate sull'isolamento o sulla quarantena degli animali in entrata, le eventuali istruzioni dell'autorità competente per quanto riguarda l'isolamento e la quarantena e le osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento o di quarantena.

CAPO 2

Incubatoi*Articolo 33***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori degli incubatoi**

Per ciascun gruppo gli operatori di incubatoi registrati registrano le seguenti informazioni:

- a) le specie e il numero di pulcini di un giorno, di neonati di altre specie o di uova da cova detenuti nell'incubatoio;
- b) i movimenti di pulcini di un giorno, di neonati di altre specie e di uova da cova in entrata e in uscita dai loro stabilimenti indicando, a seconda dei casi:
 - i) il loro luogo di origine o di destinazione previsto, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento, a seconda dei casi;
 - ii) le date di tali movimenti;
- c) il numero di uova incubate non schiuse e la loro destinazione prevista, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento, a seconda dei casi;
- d) i risultati della schiusa;
- e) informazioni dettagliate sugli eventuali programmi di vaccinazione.

CAPO 3

Trasportatori registrati presso l'autorità competente*Articolo 34***Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori registrati di animali terrestri detenuti**

Per ciascun mezzo di trasporto utilizzato per il trasporto di animali terrestri detenuti i trasportatori registrati registrano le ulteriori informazioni in appresso:

- a) il numero di targa o il numero di immatricolazione;
- b) le date e gli orari di carico degli animali presso lo stabilimento di origine;
- c) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico di ciascuno stabilimento visitato;
- d) le date e gli orari di scarico degli animali presso lo stabilimento di destinazione;
- e) le date e i luoghi in cui vengono effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione del mezzo di trasporto;
- f) i numeri di riferimento dei documenti che accompagnano gli animali.

CAPO 4

Operatori che procedono alle operazioni di raccolta*Articolo 35***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame**

Gli operatori di stabilimenti registrati o riconosciuti per operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame registrano le seguenti informazioni:

- a) la data di morte e di perdita degli animali nello stabilimento;
- b) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore di tali animali;
- c) i numeri di riferimento dei documenti che devono accompagnare gli animali.

*Articolo 36***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame**

Per ciascun animale oggetto di acquisto gli operatori registrati che procedono, indipendentemente da uno stabilimento, alle operazioni di raccolta di ungulati detenuti e di pollame registrano le seguenti informazioni:

- a) il numero di riconoscimento o di registrazione unico dello stabilimento per le operazioni di raccolta attraverso il quale l'animale è passato dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e prima di essere acquistato, ove disponibile;
- b) la data dell'acquisto;
- c) il nome e l'indirizzo dell'acquirente dell'animale;
- d) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore;
- e) i numeri di riferimento dei documenti che devono accompagnare gli animali.

*Articolo 37***Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti**

Gli operatori dei centri riconosciuti di raccolta di cani, gatti e furetti registrano il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto sul quale gli animali sono caricati o dal quale sono scaricati nonché, ove disponibile, il numero di registrazione unico del trasportatore.

PARTE III

TRACCIABILITÀ DEGLI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI E DELLE UOVA DA COVA

TITOLO I

TRACCIABILITÀ DEI BOVINI DETENUTI

CAPO 1

Mezzi e metodi di identificazione*Articolo 38***Obblighi per gli operatori che detengono bovini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso**

1. Gli operatori che detengono bovini provvedono affinché tali bovini siano identificati individualmente mediante il marchio auricolare convenzionale di cui all'allegato III, lettera a), il quale:
 - a) deve essere apposto su ciascun padiglione auricolare dell'animale e recare in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale sul mezzo di identificazione;
 - b) deve essere applicato ai bovini nello stabilimento di nascita;
 - c) non deve essere rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti.
2. Gli operatori che detengono bovini possono sostituire:
 - a) il marchio auricolare convenzionale di cui al paragrafo 1 con un identificatore elettronico approvato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti;
 - b) entrambi i marchi auricolari convenzionali di cui al paragrafo 1 con un identificatore elettronico approvato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1.

*Articolo 39***Esenzioni dalle prescrizioni in materia di identificazione concesse dall'autorità competente agli operatori di stabilimenti confinati e agli operatori che detengono bovini per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi**

1. L'autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono bovini per scopi culturali, storici, ricreativi, scientifici o sportivi dalle prescrizioni in materia di identificazione dei bovini di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a).
2. Nel concedere le esenzioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente si assicura che almeno uno dei mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere d) ed e), sia stato da essa approvato ai fini dell'applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti da operatori esentati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

L'autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

*Articolo 40***Disposizioni speciali per l'identificazione dei bovini di razze allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali**

L'autorità competente può autorizzare gli operatori che detengono bovini di razze allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali a identificare tali animali individualmente mediante un mezzo di identificazione alternativo da essa autorizzato dopo la rimozione del marchio auricolare convenzionale di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), purché venga mantenuto un nesso univoco tra l'animale identificato e il suo codice di identificazione.

*Articolo 41***Sostituzione del marchio auricolare convenzionale per i bovini detenuti di cui all'articolo 38, paragrafo 1**

1. Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione di uno dei marchi auricolari convenzionali di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), con uno dei mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere c), d) ed e), per tutti i bovini detenuti sul proprio territorio o per categorie specifiche di tali bovini.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere a), c), d) ed e), soddisfino le seguenti prescrizioni:
 - a) recano il codice di identificazione dell'animale;
 - b) sono approvati dall'autorità competente dello Stato membro in cui i bovini sono detenuti.
3. Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda:
 - a) la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei bovini detenuti nel proprio territorio;
 - b) la domanda, da presentarsi a cura degli operatori che detengono bovini, di assegnazione dei mezzi di identificazione al loro stabilimento.
4. Gli Stati membri istituiscono e mettono a disposizione del pubblico l'elenco delle razze di bovini allevate specificamente per manifestazioni culturali e sportive tradizionali detenute sul proprio territorio.

*CAPO 2***Base dati informatizzata***Articolo 42***Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata dei bovini detenuti**

Per ciascun bovino detenuto l'autorità competente conserva le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:

- a) deve essere registrato il codice di identificazione dell'animale;

- b) deve essere registrato il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato al bovino, tra quelli figuranti all'allegato III, lettere c), d) ed e);
- c) per gli stabilimenti che detengono bovini devono essere registrate le seguenti informazioni:
 - i) il numero di registrazione unico assegnato loro;
 - ii) il nome e l'indirizzo dell'operatore dello stabilimento;
- d) per tutti i movimenti di bovini diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni:
 - i) il numero di registrazione unico degli stabilimenti di origine e di destinazione;
 - ii) la data di arrivo;
 - iii) la data di partenza;
- e) deve essere registrata la data di morte naturale, perdita o macellazione del bovino nello stabilimento.

Articolo 43

Norme relative allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda i bovini

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro basi dati informatizzate per quanto riguarda i bovini soddisfino le seguenti prescrizioni:
 - a) sono protette conformemente al diritto nazionale applicabile;
 - b) contengono almeno le informazioni aggiornate di cui all'articolo 42.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le loro basi dati informatizzate siano gestite mediante un sistema informatico in grado di applicare e gestire firme elettroniche qualificate per i messaggi finalizzati allo scambio di dati, onde garantire la non disconoscibilità per quanto riguarda:
 - a) l'autenticità dei messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie circa l'origine del messaggio;
 - b) l'integrità dei messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie del fatto che il messaggio non è stato alterato o danneggiato;
 - c) le informazioni temporali relative ai messaggi scambiati, affinché siano fornite garanzie del fatto che tali messaggi sono stati inviati in un momento specifico.
3. Uno Stato membro che abbia stabilito uno scambio elettronico di dati con un altro Stato membro e che rilevi una violazione della sicurezza o una perdita di integrità tale da incidere significativamente sulla validità dei dati o sui dati personali conservati ne dà notifica senza indugio a quest'ultimo Stato membro e in ogni caso entro 24 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza della violazione.

CAPO 3

Documento di identificazione

Articolo 44

Documento di identificazione dei bovini detenuti

Il documento di identificazione dei bovini detenuti di cui all'articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 contiene le seguenti informazioni:

- a) le informazioni di cui all'articolo 42, lettere da a) a d);
- b) la data di nascita di ciascun animale;
- c) il nome dell'autorità di rilascio competente o dell'organismo al quale è stato assegnato tale compito;
- d) la data di rilascio.

TITOLO II

TRACCIABILITÀ DEGLI OVINI E DEI CAPRINI DETENUTI

CAPO 1

Mezzi e metodi di identificazione

Articolo 45

Obblighi per gli operatori che detengono ovini e caprini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

1. Gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere inviati direttamente al macello prima dei 12 mesi di età provvedono affinché ciascuno di tali animali sia identificato almeno mediante il marchio auricolare convenzionale apposto su un padiglione auricolare dell'animale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all'allegato III, lettera a) o b), e recante in modo visibile, leggibile e indelebile:
 - a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale;
 - o
 - b) il codice di identificazione dell'animale.
2. Gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere inviati direttamente al macello prima dei 12 mesi di età provvedono affinché ciascuno di tali animali sia identificato individualmente nel modo seguente:
 - a) mediante il marchio auricolare convenzionale figurante all'allegato III, lettera a), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale;
 - e
 - b) mediante uno dei mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere da c) a f), approvato dall'autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini e i caprini sono detenuti e recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale.
3. Gli operatori che detengono ovini e caprini provvedono affinché:
 - a) i mezzi di identificazione siano applicati agli ovini e ai caprini nello stabilimento di nascita;
 - b) nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.
4. Gli operatori che detengono ovini e caprini possono sostituire:
 - a) uno dei mezzi di identificazione approvati di cui al paragrafo 2, conformemente alle deroghe di cui all'articolo 46, paragrafi 1, 2, 3 e 4;
 - b) entrambi i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall'autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini e i caprini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1.

Articolo 46

Deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 45 per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

1. In deroga alla prescrizione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), gli operatori che detengono ovini e caprini appartenenti a una popolazione di animali nati con orecchie troppo piccole per potervi apporre il marchio auricolare convenzionale figurante all'allegato III, lettera a), provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante la fascia per pastorale convenzionale figurante alla lettera b) di tale allegato e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale.
2. In deroga alla prescrizione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere spostati in un altro Stato membro possono sostituire il marchio auricolare convenzionale figurante all'allegato III, lettera a), con il tatuaggio figurante alla lettera g) di tale allegato e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale, purché l'autorità competente abbia autorizzato l'uso del bolo ruminale figurante alla lettera d) di tale allegato.

3. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), gli operatori che detengono ovini e caprini non destinati a essere spostati in un altro Stato membro, come pure gli operatori che detengono ovini o caprini esentati dall'applicazione di un identificatore elettronico conformemente all'articolo 48, possono sostituire l'identificatore elettronico con il tatuaggio figurante all'allegato III, lettera g), e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale.

4. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di raccolta o di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare elettronico figurante all'allegato III, lettera c), apposto su un padiglione auricolare dell'animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale e in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione di tale animale, purché gli animali in questione:

a) non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

e

b) siano macellati prima dei 12 mesi di età.

Articolo 47

Esenzioni dalle prescrizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, per gli operatori di stabilimenti confinati e per gli operatori che detengono animali per scopi culturali, ricreativi o scientifici

1. L'autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono ovini e caprini per scopi culturali, ricreativi o scientifici dalle prescrizioni in materia di identificazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. L'autorità competente si assicura che il bolo ruminale figurante all'allegato III, lettera d), o il transponder iniettabile di cui figurante alla lettera e) di tale allegato sia stato da essa autorizzato per l'identificazione degli ovini e dei caprini di cui al paragrafo 1, e che tale mezzo di identificazione autorizzato soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3.

L'autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 48

Deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2, concessa dagli Stati membri e obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione

1. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che detengono ovini o caprini a sostituire i mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere da c) a f), con il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui alla lettera a) o b) di tale allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero totale di ovini e caprini detenuti nel proprio territorio non è superiore a 600 000 animali, quali registrati in una base dati informatizzata;

b) gli ovini e i caprini detenuti non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro.

2. In deroga all'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri possono autorizzare gli operatori che detengono caprini a sostituire i mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere da c) a f), con il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui alla lettera a) o b) di tale allegato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il numero totale di caprini detenuti nel proprio territorio non è superiore a 160 000 animali, quali registrati in una base dati informatizzata;

b) i caprini detenuti non sono destinati a essere spostati in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere da a) a f), soddisfino le seguenti prescrizioni:
- a) recano il codice di identificazione dell'animale;
 - b) sono approvati dall'autorità competente dello Stato membro in cui gli ovini o i caprini sono detenuti.
4. Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda la domanda:
- a) da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini detenuti sul proprio territorio;
 - b) da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione degli ovini e dei caprini al loro stabilimento.

CAPO 2

Base dati informatizzata

Articolo 49

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli ovini e dei caprini detenuti

Per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, l'autorità competente conserva le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:

- a) per gli stabilimenti che detengono tali animali devono essere registrate le seguenti informazioni:
 - i) il numero di registrazione unico assegnato loro;
 - ii) il nome e l'indirizzo dell'operatore dello stabilimento;
- b) per tutti i movimenti di tali animali diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni:
 - i) il numero totale di animali;
 - ii) il numero di registrazione unico dei loro stabilimenti di origine e di destinazione;
 - iii) la data di arrivo;
 - iv) la data di partenza.

CAPO 3

Documento di trasporto

Articolo 50

Documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all'interno del territorio di uno Stato membro

Il documento di trasporto di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli ovini e i caprini detenuti che devono essere spostati all'interno del territorio di un unico Stato membro contiene le seguenti informazioni:

- a) il codice di identificazione individuale dell'animale o il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale, figurante sul mezzo di identificazione;
- b) il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all'animale, tra quelli figuranti all'allegato III, lettere da c) a f), e la rispettiva ubicazione;
- c) le informazioni di cui all'articolo 49, lettera a), punto i), e lettera b), punti i), ii) e iv);
- d) il numero di registrazione unico del trasportatore;
- e) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.

*Articolo 51***Deroga a determinate prescrizioni di cui all'articolo 50 per quanto riguarda il documento di trasporto per gli ovini e i caprini detenuti destinati a essere raggruppati nel territorio di uno Stato membro**

L'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 50, lettera a), per gli operatori degli stabilimenti da cui gli ovini e i caprini detenuti devono essere spostati in uno stabilimento per esservi raggruppati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli operatori non devono trasportare nello stesso mezzo di trasporto gli ovini e i caprini detenuti e animali provenienti da altri stabilimenti salvo qualora, nel mezzo di trasporto, i lotti di tali animali siano tenuti fisicamente separati gli uni dagli altri;
- b) gli operatori degli stabilimenti in cui gli animali devono essere raggruppati registrano, previa autorizzazione dell'autorità competente, il codice di identificazione individuale di ciascun animale di cui all'articolo 50, lettera a), per conto dell'operatore dello stabilimento da cui provengono gli ovini e i caprini, e conservano i dati registrati;
- c) l'autorità competente deve aver accordato agli operatori degli stabilimenti in cui devono essere effettuate le operazioni di raccolta degli ovini e dei caprini l'accesso alla base dati informatizzata di cui all'articolo 49;
- d) gli operatori degli stabilimenti in cui gli animali devono essere raggruppati devono disporre di procedure atte a garantire che le informazioni di cui alla lettera b) siano registrate nella base dati informatizzata di cui all'articolo 49.

TITOLO III

TRACCIABILITÀ DEI SUINI DETENUTI

CAPO 1

Mezzi e metodi di identificazione*Articolo 52***Obblighi per gli operatori che detengono suini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso**

1. Gli operatori di stabilimenti che detengono suini provvedono affinché ciascun suino sia identificato mediante i seguenti mezzi di identificazione:

- a) il marchio auricolare convenzionale di cui all'allegato III, lettera a), o il marchio auricolare elettronico di cui all'allegato III, lettera c), apposto su un padiglione auricolare dell'animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico:
 - i) dello stabilimento di nascita dell'animale;
- o
- ii) dell'ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all'articolo 53, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera;

oppure

- b) il tatuaggio di cui all'allegato III, lettera g), eseguito sull'animale e recante in modo indelebile il numero di registrazione unico:
 - i) dello stabilimento di nascita dell'animale;
- o
- ii) dell'ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all'articolo 53, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera.

2. Gli operatori di stabilimenti che detengono suini provvedono affinché:

- a) i mezzi di identificazione siano applicati ai suini:
 - i) nello stabilimento di nascita;

o

ii) nell'ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all'articolo 53, quando tali animali sono spostati in uno stabilimento esterno a tale filiera;

b) nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

3. Gli operatori di stabilimenti che detengono suini possono sostituire i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo con un identificatore elettronico approvato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i suini sono detenuti, conformemente alle esenzioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

Articolo 53

Deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 52 per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nell'ambito della filiera di approvvigionamento

In deroga all'articolo 52, l'autorità competente può consentire agli operatori degli stabilimenti della filiera di approvvigionamento di derogare all'obbligo di identificazione dei suini quando tali animali sono destinati a essere spostati nell'ambito di detta filiera di approvvigionamento all'interno del territorio del proprio Stato membro, purché l'applicazione pratica delle misure di tracciabilità in tale Stato membro garantisca la piena tracciabilità di tali animali.

Articolo 54

Esenzioni dalle prescrizioni in materia di identificazione concesse dall'autorità competente agli operatori di stabilimenti confinati e agli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici

1. L'autorità competente può esentare gli operatori di stabilimenti confinati e gli operatori che detengono suini per scopi culturali, ricreativi o scientifici dalle prescrizioni in materia di identificazione dei suini di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

2. Nel concedere le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente si assicura che il transponder iniettabile di cui all'allegato III, lettera e), sia stato da essa autorizzato per l'identificazione dei suini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e che tale mezzo di identificazione autorizzato soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

3. L'autorità competente stabilisce le procedure che gli operatori devono seguire nel presentare la domanda per l'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 55

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei suini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

1. Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere a), c), e) e g), soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) recano:

i) il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell'animale;

o

ii) nel caso di animali che devono essere spostati da uno stabilimento di una filiera di approvvigionamento di cui all'articolo 53 in un altro stabilimento esterno a tale filiera, il numero di registrazione unico dell'ultimo stabilimento di detta filiera di approvvigionamento;

b) sono riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro in cui i suini sono detenuti.

2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda la domanda:

a) da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei suini detenuti sul proprio territorio;

b) da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione dei suini al loro stabilimento.

3. Gli Stati membri istituiscono e mettono a disposizione del pubblico l'elenco degli stabilimenti della filiera di approvvigionamento di cui all'articolo 53 presenti sul loro territorio.

CAPO 2

Base dati informatizzata

Articolo 56

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata dei suini detenuti

Per quanto riguarda i suini detenuti, l'autorità competente conserva le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:

- a) per gli stabilimenti che detengono tali animali devono essere registrate le seguenti informazioni:
 - i) il numero di registrazione unico assegnato loro;
 - ii) il nome e l'indirizzo dell'operatore dello stabilimento;
- b) per tutti i movimenti di tali animali diretti verso lo stabilimento e in provenienza dallo stesso devono essere registrate le seguenti informazioni:
 - i) il numero totale di animali;
 - ii) il numero di registrazione unico dei loro stabilimenti di origine e di destinazione;
 - iii) la data di arrivo;
 - iv) la data di partenza.

CAPO 3

Documento di trasporto

Articolo 57

Documento di trasporto per i suini detenuti che devono essere spostati all'interno del territorio di uno Stato membro

Il documento di trasporto di cui all'articolo 115, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali detenuti della specie suina che devono essere spostati all'interno del territorio di un unico Stato membro contiene le seguenti informazioni:

- a) le informazioni da conservare nella base dati informatizzata di cui all'articolo 56, lettera a), punto i), e lettera b), punti i), ii) e iv);
- b) il numero di registrazione unico del trasportatore;
- c) il numero di targa o il numero di immatricolazione del mezzo di trasporto.

TITOLO IV

TRACCIABILITÀ DEGLI EQUINI DETENUTI

CAPO 1

Mezzi e metodi di identificazione

Articolo 58

Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

1. Gli operatori che detengono equini provvedono affinché ciascun animale sia identificato individualmente mediante i seguenti mezzi di identificazione:
 - a) il transponder iniettabile figurante all'allegato III lettera e);
 - b) un documento unico di identificazione a vita.

2. Gli operatori che detengono equini provvedono affinché:
 - a) gli equini siano identificati entro i termini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262;
 - b) nessun mezzo di identificazione di cui al paragrafo 1 sia rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente dello stabilimento in cui tali animali sono abitualmente detenuti.
3. Gli operatori che detengono equini e, se non sono i proprietari degli animali, che agiscono per conto e con l'accordo del proprietario dell'animale, presentano all'autorità competente dello stabilimento in cui gli animali sono abitualmente detenuti la domanda di rilascio del documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 65 o all'articolo 66 e forniscono a tale autorità competente le informazioni necessarie per compilare tale documento di identificazione e i dati conservati nella base dati di cui all'articolo 64.

Articolo 59

Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli equini detenuti nonché la loro applicazione e il loro uso

1. Gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione del transponder iniettabile di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), con:
 - a) un unico marchio auricolare convenzionale, quale figurante all'allegato III, lettera a), applicato agli equini detenuti per la produzione di carne, purché tali animali siano nati in tale Stato membro o vi siano stati importati senza presentare un mezzo di identificazione fisico prima dell'ingresso nell'Unione;
 - b) un metodo alternativo autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 62, che stabilisca un nesso univoco tra l'equino e il documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b).
2. Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, soddisfino le seguenti prescrizioni:
 - a) recano il codice di identificazione dell'animale;
 - b) sono approvati dall'autorità competente dello Stato membro in cui gli equini sono identificati conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a).
3. Gli Stati membri:
 - a) stabiliscono procedure per la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei metodi di identificazione degli equini detenuti identificati sul proprio territorio;
 - b) stabiliscono i termini per la presentazione delle domande di rilascio del documento di identificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 60

Deroghe relative all'identificazione degli equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico

1. In deroga all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono specificare le popolazioni di equini detenuti che vivono allo stato semiselvatico in determinate zone del loro territorio, che sono soggetti all'obbligo di identificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, solo quando:
 - a) sono allontanati da tali popolazioni, tranne in caso di trasferimento sotto la supervisione ufficiale da una popolazione specificata a un'altra;
 - o
 - b) sono messi in cattività per uso domestico.
2. Prima di avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione le popolazioni di equini e le zone in cui tali animali vivono allo stato semiselvatico.
3. In deroga all'articolo 58, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare l'applicazione del transponder iniettabile figurante all'allegato III, lettera e), più di 12 mesi prima del rilascio di un documento di identificazione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, purché il codice di identificazione dell'animale figurante sul transponder iniettabile sia registrato dall'operatore al momento dell'impianto di tale transponder e trasmesso all'autorità competente.

Articolo 61

Deroghe relative all'identificazione degli equini detenuti inviati al macello o accompagnati da un documento di identificazione provvisorio

1. In deroga all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'uso di un metodo semplificato di identificazione degli equini destinati a essere inviati al macello, per i quali non è stato rilasciato alcun documento unico di identificazione a vita conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, purché:

- a) gli equini abbiano un'età inferiore a 12 mesi;
- b) esista una linea continua di tracciabilità degli animali dallo stabilimento di nascita fino al macello situato nello stesso Stato membro.

Gli equini devono essere trasportati direttamente al macello e, durante tale trasporto, devono essere identificati individualmente mediante il transponder iniettabile, il marchio auricolare convenzionale o elettronico o la fascia per pastorale convenzionale o elettronica di cui rispettivamente all'allegato III, lettera a), b), c), e) o f).

2. In deroga all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente, su richiesta dell'operatore dell'equino, rilascia un documento di identificazione provvisorio per il periodo di tempo in cui il documento di identificazione rilasciato conformemente all'articolo 67, paragrafo 1, è in possesso di tale autorità competente al fine di aggiornare gli estremi di identificazione contenuti in tale documento.

Articolo 62

Autorizzazione di metodi di identificazione alternativi degli equini detenuti

1. Gli Stati membri possono autorizzare idonei metodi di identificazione alternativi degli equini detenuti, compresa la registrazione dei marchi, che garantiscano un nesso univoco tra l'equino e il documento unico di identificazione a vita e dimostrino che l'animale è stato oggetto del processo di identificazione.

2. Gli Stati membri che autorizzano metodi di identificazione alternativi secondo quanto previsto al paragrafo 1 provvedono affinché:

- a) i metodi di identificazione alternativi siano utilizzati solo in casi eccezionali per l'identificazione di equini iscritti in appositi libri genealogici o per scopi specifici, oppure siano utilizzati per equini che non possono essere identificati mediante un transponder iniettabile per motivi medici o legati al benessere degli animali;
- b) gli eventuali metodi di identificazione alternativi autorizzati o qualsiasi combinazione di tali metodi offrano almeno le stesse garanzie del transponder iniettabile;
- c) il formato delle informazioni relative al metodo di identificazione alternativo applicato a un equino sia tale da poter essere inserito in una base dati interrogabile.

Articolo 63

Obbligo per gli operatori che si avvalgono di metodi di identificazione alternativi

1. Gli operatori che si avvalgono di un metodo di identificazione alternativo autorizzato, secondo quanto previsto all'articolo 62, paragrafo 1, forniscono all'autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, i mezzi per accedere a tali informazioni di identificazione o hanno l'onere di verificare l'identità dell'equino, conferito loro da tali autorità od operatori.

2. Se i metodi di identificazione alternativi si basano su caratteristiche dell'equino che possono mutare nel tempo, l'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per aggiornare il documento di identificazione di cui all'articolo 62 e la base dati di cui all'articolo 64.

3. Gli enti selezionatori e le associazioni od organizzazioni internazionali che gestiscono cavalli per competizioni o corse possono esigere che gli equini che sono stati identificati mediante un metodo di identificazione alternativo, secondo quanto previsto all'articolo 62, siano identificati mediante l'impianto di un transponder iniettabile ai fini dell'iscrizione o della registrazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina nei libri genealogici o della registrazione di cavalli per competizioni o corse.

CAPO 2

Base dati informatizzata

Articolo 64

Norme relative alle informazioni da conservare nella base dati informatizzata degli equini detenuti

Per quanto riguarda gli equini detenuti l'autorità competente conserva le informazioni di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 in una base dati informatizzata conformemente alle seguenti norme:

- a) per quanto riguarda lo stabilimento in cui tali equini sono abitualmente detenuti devono essere registrati:
 - i) il numero di registrazione unico assegnatogli;
 - ii) il nome e l'indirizzo dell'operatore dello stabilimento;
- b) per ciascun equino abitualmente detenuto nello stabilimento devono essere registrati:
 - i) il codice unico;
 - ii) ove disponibile, il codice di identificazione dell'animale figurante sul mezzo fisico di identificazione;
 - iii) se il transponder iniettato non è stato approvato dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'equino è stato identificato conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, il sistema di lettura di tale transponder iniettato;
 - iv) qualsiasi informazione relativa a nuovi documenti di identificazione, duplicati di documenti di identificazione o documenti di identificazione sostitutivi rilasciati per l'animale;
 - v) la specie dell'animale;
 - vi) il sesso degli animali, con la possibilità di inserire la data di castrazione;
 - vii) la data e il paese di nascita, quali dichiarati dall'operatore che detiene l'equino;
 - viii) la data di morte naturale nello stabilimento o di perdita, quali dichiarate dall'operatore che detiene l'equino, o la data di macellazione di tale equino;
 - ix) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che ha rilasciato il documento di identificazione o dell'organismo al quale è stato assegnato tale compito;
 - x) la data di rilascio del documento di identificazione;
- c) per ciascun equino detenuto nello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni viene registrato il codice unico. Tale disposizione non si applica tuttavia ai seguenti casi:
 - i) equini che partecipano a competizioni, corse, spettacoli, addestramento e operazioni di esbosco per un periodo non superiore a 90 giorni;
 - ii) equini maschi da riproduzione detenuti durante la stagione riproduttiva;
 - iii) equini femmine da riproduzione detenuti per un periodo non superiore a 90 giorni.

CAPO 3

Documento di identificazione

Articolo 65

Documento unico di identificazione a vita degli equini detenuti

1. Il documento unico di identificazione a vita contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) il codice di identificazione dell'animale figurante sul transponder iniettabile o sul marchio auricolare;
 - b) il codice unico assegnato a vita all'animale, che codifica:

- i) la base dati informatizzata in cui l'autorità competente o l'organismo di rilascio ha registrato le informazioni necessarie al rilascio del primo documento unico di identificazione a vita di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), e, ove necessario, del documento unico di identificazione a vita sostitutivo di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera b);
 - ii) il codice di identificazione numerica del singolo equino in detta base dati;
 - c) la specie dell'animale;
 - d) il sesso dell'animale, con la possibilità di inserire la data di castrazione;
 - e) la data e il paese di nascita, quali dichiarati dall'operatore che detiene l'equino;
 - f) il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio competente o dell'organismo al quale è stato assegnato tale compito;
 - g) la data di rilascio del documento unico di identificazione a vita;
 - h) se del caso, informazioni sulla sostituzione del mezzo di identificazione fisico e il codice di identificazione dell'animale figurante su tale mezzo di identificazione fisico sostitutivo;
 - i) se del caso:
 - i) il marchio di convalida rilasciato e inserito nel documento unico di identificazione a vita dall'autorità competente, o dell'organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, che attesti che l'animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente come stabilimento a basso rischio sanitario per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell'assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti, con possibilità di rinnovo del periodo di validità del marchio di convalida rilasciato;
 - o
 - ii) la licenza rilasciata e inserita nel documento unico di identificazione a vita, per un periodo non superiore a quattro anni, dalla federazione nazionale della *Fédération Equestre Internationale* ai fini della partecipazione a competizioni equestri, o dall'autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, che attesti che sono effettuate almeno due visite all'anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare la vaccinazione periodica contro l'influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi, con possibilità di rinnovo del periodo di validità della licenza rilasciata.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i documenti unici di identificazione a vita per gli equini registrati e per gli equidi identificati conformemente all'articolo 62 contengono almeno le seguenti informazioni:
- a) una descrizione grafica e verbale dell'animale, compresa la possibilità di aggiornare tali informazioni;
 - b) se del caso, informazioni dettagliate sui metodi di identificazione alternativi;
 - c) se del caso, informazioni sulla razza conformemente all'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1940;
 - d) se del caso, le informazioni necessarie per l'uso del documento unico di identificazione a vita a fini sportivi, conformemente alle prescrizioni delle pertinenti organizzazioni che gestiscono cavalli per competizioni o corse, comprese informazioni sulle prove effettuate per la ricerca di malattie elencate o non elencate e sulle vaccinazioni contro tali malattie, come richiesto per l'accesso a competizioni e corse e per l'ottenimento della licenza di cui al paragrafo 1, punti i) e ii).

Articolo 66

Obblighi per gli operatori che detengono equini per quanto riguarda i documenti unici di identificazione a vita

1. Gli operatori che detengono equini provvedono affinché tali animali siano sempre accompagnati dal loro documento unico di identificazione a vita.
2. In deroga al paragrafo 1, gli operatori non sono tenuti a garantire che gli equini detenuti siano accompagnati dal documento unico di identificazione a vita quando tali animali:
 - a) sono in stalla o al pascolo e il documento unico di identificazione a vita può essere esibito immediatamente dall'operatore che detiene l'equino o dall'operatore dello stabilimento in cui l'animale è detenuto;
 - b) sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati:

- i) nelle vicinanze dello stabilimento in cui l'animale è detenuto all'interno di uno Stato membro;
 - o
 - ii) durante la transumanza degli animali verso pascoli estivi registrati o in provenienza dagli stessi, purché i documenti unici di identificazione a vita possano essere esibiti nello stabilimento di partenza;
 - c) sono equini non svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
 - d) partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione, una corsa o una manifestazione equestre che richiede che gli equini lascino temporaneamente lo stabilimento in cui ha luogo l'addestramento, la competizione, la corsa o la manifestazione;
 - e) sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli animali stessi o lo stabilimento in cui sono detenuti.
3. Gli operatori che detengono equini non possono inviare al macello un equino accompagnato dal documento temporaneo di cui all'articolo 61, paragrafo 2.
4. Dopo la morte o la perdita dell'equino, gli operatori che detengono equini restituiscono il documento unico di identificazione a vita all'autorità di rilascio competente o all'organismo al quale è stato delegato tale compito, informazione che potranno ricavare dalla decodifica del codice unico dell'equino.

Articolo 67

Obblighi per l'autorità competente per quanto riguarda il rilascio di duplicati di documenti unici di identificazione a vita o di documenti unici di identificazione a vita sostitutivi

1. Su domanda dell'operatore, l'autorità competente, o l'organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, rilascia un duplicato del documento unico di identificazione a vita qualora sia possibile stabilire l'identità dell'equino detenuto e l'operatore:
- a) abbia dichiarato la perdita del documento unico di identificazione a vita rilasciato per l'animale;
 - o
 - b) non abbia identificato l'animale entro i termini di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a).
2. Su domanda dell'operatore o di propria iniziativa, l'autorità competente rilascia un documento di identificazione unico sostitutivo qualora non sia possibile stabilire l'identità dell'animale e l'operatore:
- a) abbia dichiarato la perdita del documento unico di identificazione a vita rilasciato per l'animale;
 - o
 - b) non abbia soddisfatto le prescrizioni in materia di identificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 68

Obblighi per l'autorità competente per quanto riguarda il rilascio di nuovi documenti unici di identificazione a vita per gli equini registrati

Se un equino identificato diventa un equino registrato e il documento unico di identificazione a vita rilasciato per tale animale non può essere adattato per soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 2, l'autorità competente, o l'organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, su domanda dell'operatore dell'equino, rilascia un nuovo documento unico di identificazione a vita in sostituzione del documento precedente, contenente le informazioni richieste conformemente all'articolo 65, paragrafi 1 e 2.

Articolo 69

Obblighi per l'autorità competente per quanto riguarda i duplicati di documenti di identificazione, i documenti di identificazione sostitutivi e i nuovi documenti di identificazione

1. L'autorità competente, o l'organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, inserisce nella base dati informatizzata di cui all'articolo 64 le informazioni relative al rilascio di un duplicato o di un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'articolo 67 o al rilascio di un nuovo documento di identificazione conformemente all'articolo 68.

2. L'autorità competente, o l'organismo di rilascio al quale è stato assegnato tale compito, inserisce:
- a) nel duplicato e nel nuovo documento unico di identificazione a vita, il codice unico assegnato all'animale conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), in occasione del rilascio del primo documento unico di identificazione a vita;
- o
- b) nel documento unico di identificazione a vita sostitutivo, il codice unico assegnato all'equino in occasione del rilascio di tale documento.

TITOLO V

TRACCIABILITÀ DI CANI, GATTI E FURETTI, CAMELIDI E CERVIDI DETENUTI, UCCELLI IN CATTIVITÀ E ANIMALI TERRESTRI DETENUTI IN CIRCHI ITINERANTI E DESTINATI AD ESIBIZIONI DI ANIMALI

CAPO 1

Tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti

Sezione 1

Mezzi di identificazione

Articolo 70

Obblighi per gli operatori che detengono cani, gatti e furetti per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso

Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono:

- a) affinché tali animali, quando sono spostati in un altro Stato membro, siano identificati individualmente mediante il transponder iniettabile figurante all'allegato III, lettera e);
- b) affinché il transponder iniettabile destinato a essere impiantato nell'animale sia approvato dall'autorità competente;
- c) a fornire all'autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell'identificazione individuale dell'animale qualora il transponder iniettabile impiantato non sia stato approvato dall'autorità competente.

Sezione 2

Documento di identificazione

Articolo 71

Documento di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti

Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono affinché ciascuno di tali animali, se spostato in un altro Stato membro, sia accompagnato dal documento di identificazione di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 576/2013, debitamente compilato e rilasciato conformemente all'articolo 22 di tale regolamento.

Sezione 3

Tracciabilità degli animali da compagnia*Articolo 72***Prescrizioni in materia di tracciabilità per i movimenti di animali da compagnia diversi dai movimenti a carattere non commerciale**

Gli operatori provvedono affinché gli animali da compagnia spostati in un altro Stato membro per scopi diversi dai movimenti a carattere non commerciale rispettino le norme di cui agli articoli 70 e 71.

CAPO 2

Tracciabilità di camelidi e cervidi detenuti*Articolo 73***Obblighi per gli operatori che detengono camelidi e cervidi per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso**

1. Gli operatori che detengono camelidi provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante:
 - a) il marchio auricolare convenzionale figurante all'allegato III, lettera a), apposto su ciascun padiglione auricolare degli animali e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale;
 - o
 - b) il transponder iniettabile figurante all'allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale.
2. Gli operatori che detengono cervidi provvedono affinché tali animali siano identificati individualmente mediante uno dei seguenti mezzi di identificazione:
 - a) il marchio auricolare convenzionale figurante all'allegato III, lettera a), apposto su ciascun padiglione auricolare degli animali e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale;
 - o
 - b) il transponder iniettabile figurante all'allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale;oppure
 - c) il tatuaggio figurante all'allegato III, lettera g), eseguito sull'animale e recante in modo indelebile il codice di identificazione dell'animale.
3. Gli operatori di stabilimenti che detengono camelidi e cervidi provvedono:
 - a) affinché i mezzi di identificazione siano applicati a tali animali nello stabilimento di nascita;
 - b) affinché nessun mezzo di identificazione sia rimosso, modificato o sostituito senza l'autorizzazione dell'autorità competente;
 - c) a fornire all'autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell'identificazione individuale dell'animale qualora il transponder iniettabile impiantato non sia stato approvato dall'autorità competente.

*Articolo 74***Esenzione per gli operatori che detengono renne**

In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 2, gli operatori che detengono renne provvedono affinché ciascuno di tali animali detenuto nei rispettivi stabilimenti sia identificato mediante un metodo alternativo autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro.

*Articolo 75***Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i mezzi di identificazione figuranti all'allegato III, lettere a), e) e g), soddisfino le seguenti prescrizioni:
 - a) recano il codice di identificazione dell'animale;
 - b) sono approvati dall'autorità competente dello Stato membro in cui i camelidi e i cervidi sono detenuti.
2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per quanto riguarda:
 - a) la domanda, da presentarsi a cura dei fabbricanti, di approvazione dei mezzi di identificazione dei camelidi e dei cervidi detenuti sul proprio territorio;
 - b) la domanda, da presentarsi a cura degli operatori, di assegnazione dei mezzi di identificazione al loro stabilimento.

*CAPO 3***Tracciabilità dei volatili in cattività***Articolo 76***Obblighi per gli operatori che detengono psittacidi per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso**

1. Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché tali animali, se sono spostati in un altro Stato membro, siano identificati individualmente mediante uno dei seguenti mezzi di identificazione:
 - a) l'anello figurante all'allegato III, lettera h), applicato almeno a una delle zampe dell'animale e recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale;
 - o
 - b) il transponder iniettabile figurante all'allegato III, lettera e), recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale;oppure
 - c) il tatuaggio figurante all'allegato III, lettera g), eseguito sull'animale e recante in modo visibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale.
2. Gli operatori che detengono psittacidi:
 - a) provvedono affinché i mezzi di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), siano approvati dall'autorità competente;
 - b) forniscono all'autorità competente e, ove necessario, ad altri operatori, il dispositivo di lettura che consente di effettuare in qualsiasi momento la verifica dell'identificazione individuale dell'animale qualora il mezzo di identificazione di cui al paragrafo 1, lettera b), non sia stato approvato dall'autorità competente.

*CAPO 4***Tracciabilità degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali***Sezione 1***Documenti di trasporto e di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali***Articolo 77***Obblighi per l'autorità competente per quanto riguarda il documento di trasporto degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali**

1. L'autorità competente rilascia un documento di trasporto secondo quanto previsto all'articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per tutti gli animali terrestri detenuti in circhi itineranti o destinati ad esibizioni di animali che devono essere spostati in un altro Stato membro, ad eccezione di lagomorfi, roditori, api mellifere e bombi.

2. L'autorità competente si assicura che il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) la denominazione commerciale del circo itinerante o dell'esibizione di animali;
- b) il numero di registrazione unico del circo itinerante o dell'esibizione di animali assegnato dall'autorità competente;
- c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del circo itinerante o dell'esibizione di animali;
- d) la specie e la quantità;
- e) per ciascun animale di cui l'operatore del circo itinerante o dell'esibizione di animali non è responsabile, il nome e l'indirizzo dell'operatore responsabile dell'animale o del proprietario dell'animale da compagnia;
- f) il codice di identificazione dell'animale figurante sui mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 e 76;
- g) il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all'animale, secondo quanto previsto alla lettera f), e la rispettiva ubicazione;
- h) il marchio di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se del caso, per quanto riguarda gli animali diversi da quelli di cui alla lettera f), applicati dall'operatore;
- i) la data di ingresso di ciascun animale nel circo itinerante o nell'esibizione di animali e la rispettiva data di uscita;
- j) il nome, l'indirizzo e la firma del veterinario ufficiale che rilascia il documento di identificazione;
- k) la data di rilascio del documento di trasporto.

Articolo 78

Obblighi per l'autorità competente per quanto riguarda il documento di identificazione degli animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali

1. L'autorità competente rilascia un documento di identificazione secondo quanto previsto all'articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per ciascun animale terrestre detenuto in circhi itineranti o destinato ad esibizioni di animali che deve essere spostato in un altro Stato membro, ad eccezione degli animali della specie equina, dei volatili, dei cani, dei gatti e dei furetti, dei lagomorfi e dei roditori.

2. L'autorità competente si assicura che il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 contenga le seguenti informazioni:

- a) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dell'operatore responsabile dell'animale;
- b) la specie, il sesso, il colore ed eventuali tratti o caratteristiche visibili o distintivi dell'animale;
- c) il codice di identificazione dell'animale identificato mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 e 76;
- d) il tipo di identificatore elettronico eventualmente applicato all'animale di cui alla lettera c) e la rispettiva ubicazione;
- e) il marchio di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se del caso, per quanto riguarda gli animali diversi da quelli di cui alla lettera c), applicati dall'operatore;
- f) informazioni dettagliate relative alla vaccinazione dell'animale, se del caso;
- g) informazioni dettagliate relative ai trattamenti dell'animale, se del caso;
- h) informazioni dettagliate relative alle prove diagnostiche;
- i) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia il documento di identificazione;
- j) la data di rilascio del documento di identificazione.

*Articolo 79***Obblighi per l'autorità competente per quanto riguarda il documento di identificazione dei volatili detenuti in circhi itineranti e destinati ad esibizioni di animali**

1. L'autorità competente rilascia un documento di identificazione secondo quanto previsto all'articolo 117, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 per i gruppi di volatili detenuti in circhi itineranti o destinati ad esibizioni di animali che devono essere spostati in un altro Stato membro.
2. L'autorità competente si assicura che il documento di identificazione di cui al paragrafo 1 contenga le seguenti informazioni:
 - a) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dell'operatore responsabile dei volatili;
 - b) le specie dei volatili;
 - c) il codice di identificazione, il mezzo di identificazione e la rispettiva ubicazione, se applicati ai volatili;
 - d) informazioni dettagliate relative alla vaccinazione dei volatili, se del caso;
 - e) informazioni dettagliate relative ai trattamenti dei volatili, se del caso;
 - f) informazioni dettagliate relative alle prove diagnostiche;
 - g) il nome e l'indirizzo dell'autorità competente che rilascia il documento di identificazione;
 - h) la data di rilascio del documento di identificazione.

TITOLO VI

TRACCIABILITÀ DELLE UOVA DA COVA*Articolo 80***Obblighi per gli operatori per quanto riguarda la tracciabilità delle uova da cova**

Gli operatori di stabilimenti che detengono pollame e gli operatori degli incubatoi provvedono affinché ciascun uovo da cova rechi il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di origine delle uova da cova.

Titolo VII

Tracciabilità degli animali terrestri detenuti dopo il loro ingresso nell'Unione*Articolo 81***Obbligo per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei cervidi o dei camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell'Unione**

1. Se ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti sono stati applicati mezzi di identificazione in paesi o territori terzi, dopo l'ingresso di tali animali nell'Unione e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.
2. Nel caso di bovini, ovini, caprini, suini, cervidi o camelidi detenuti originari di Stati membri e identificati conformemente alle norme dell'Unione, dopo il loro ingresso nell'Unione in provenienza da paesi o territori terzi e in caso di permanenza nella stessa, gli operatori degli stabilimenti di primo ingresso di tali animali provvedono affinché gli animali siano identificati mediante i mezzi di identificazione di cui agli articoli 38, 39, 45, 47, 52, 54, 73 e 74, a seconda dei casi.
3. Gli operatori non sono tenuti ad applicare le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai cervidi o ai camelidi detenuti destinati essere inviati a un macello situato in uno Stato membro, purché gli animali siano macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione.

*Articolo 82***Obblighi per gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei cervidi o dei camelidi detenuti dopo il loro ingresso nell'Unione**

Gli Stati membri stabiliscono procedure che gli operatori degli stabilimenti che detengono gli animali di cui all'articolo 81, paragrafo 2, devono seguire nel richiedere l'assegnazione di mezzi di identificazione al loro stabilimento.

*Articolo 83***Obblighi per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione degli animali detenuti della specie equina dopo il loro ingresso nell'Unione**

Gli operatori che detengono animali della specie equina provvedono affinché gli equini, dopo l'ingresso nell'Unione e in caso di permanenza nella stessa, siano identificati conformemente all'articolo 58 dopo la data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 16, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*Articolo 84***Abrogazione**

I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021:

- regolamento (CE) n. 509/1999,
- regolamento (CE) n. 2680/99,
- decisione 2000/678/CE,
- decisione 2001/672/CE,
- regolamento (CE) n. 911/2004,
- decisione 2004/764/CE,
- regolamento (CE) n. 644/2005,
- regolamento (CE) n. 1739/2005,
- decisione 2006/28/CE,
- decisione 2006/968/CE,
- decisione 2009/712/CE,
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 85***Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1739/2005**

In deroga all'articolo 84 del presente regolamento, l'articolo 5 e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1739/2005, relativi al registro degli animali e ai passaporti per gli animali, e gli allegati I, III e IV del medesimo regolamento si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

*Articolo 86***Misure transitorie relative all'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262**

In deroga all'articolo 84 del presente regolamento:

- a) i termini per l'identificazione degli equidi nati nell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

- b) le norme relative agli equidi destinati alla macellazione per il consumo umano e alla registrazione dei trattamenti di cui all'articolo 37 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto delegato adottato conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6;
- c) le norme relative al formato e al contenuto dei documenti di identificazione rilasciati per gli equidi nati nell'Unione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 si applicano fino a una data che dovrà essere stabilita dalla Commissione in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 87

Misure transitorie per quanto riguarda l'identificazione degli animali terrestri detenuti

1. Gli articoli da 1 a 10 del regolamento (CE) n. 1760/2000, il regolamento (CE) n. 21/2004 e la direttiva 2008/71/CE, nonché gli atti adottati sulla loro base, continuano ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.
2. I bovini, gli ovini, i caprini e i suini detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente ai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004 e alla direttiva 2008/71/CE, nonché agli atti adottati sulla loro base, sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.
3. Gli equini detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.
4. I camelidi e i cervidi detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente al diritto nazionale applicabile sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.
5. Gli psittacidi detenuti che sono stati identificati prima del 21 aprile 2021 conformemente alla direttiva 92/65/CEE sono considerati identificati conformemente al presente regolamento.

Articolo 88

Misure transitorie per quanto riguarda le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 21 aprile 2021, le informazioni di cui agli articoli da 18 a 21 del presente regolamento relative agli stabilimenti e agli operatori esistenti di cui all'articolo 279, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 siano state riportate, per ciascuno stabilimento e per ciascun operatore, nei relativi registri delle autorità competenti.

Articolo 89

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

**PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI CUI
ALLA PARTE II, TITOLO I, CAPI 2, 3 E 4**

PARTE 1

**Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui
all'articolo 5**

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 sono le seguenti:
 - a) devono essere disponibili adeguate strutture per l'isolamento degli ungulati;
 - b) lo stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;
 - c) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;
 - d) i locali in cui sono detenuti gli ungulati, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l'uscita di ciascun lotto di ungulati, e se necessario prima dell'introduzione di un nuovo lotto di ungulati, conformemente a procedure operative stabilite;
 - e) nelle strutture in cui sono detenuti gli ungulati devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di ungulati.
2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 sono le seguenti:
 - a) per il carico e lo scarico degli ungulati devono essere disponibili attrezzature e strutture adeguate;
 - b) devono essere disponibili idonei locali di stabulazione di livello adeguato per gli ungulati, che devono essere costruiti in modo da prevenire il contatto con il bestiame che si trova all'esterno e la comunicazione diretta con i locali di isolamento e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
 - c) deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del foraggio, della lettiera e del letame;
 - d) i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti, le rampe e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 - e) devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per gli ungulati.
3. Le prescrizioni relative al personale degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 sono le seguenti:
 - a) il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica, o aver acquisito un'esperienza pratica equivalente, nei seguenti campi:
 - i) manipolazione degli ungulati detenuti nello stabilimento e, se necessario, prestazione di appropriata assistenza a tali animali;
 - ii) tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.
4. Le prescrizioni relative alla supervisione, da parte dell'autorità competente, degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 sono le seguenti:
 - a) l'operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:
 - i) effettuare la supervisione delle operazioni di raccolta degli ungulati;
 - ii) procedere all'ispezione dello stabilimento per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3;
 - iii) provvedere alla certificazione sanitaria degli ungulati;
 - b) l'operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 4, lettera a), punto i).

PARTE 2

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e alle altre misure di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6 sono le seguenti:
 - a) devono essere disponibili adeguate strutture per l'isolamento del pollame;
 - b) lo stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di pollame della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;
 - c) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;
 - d) i locali in cui è detenuto il pollame, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l'uscita di ciascun lotto di pollame, e se necessario prima dell'introduzione di un nuovo lotto di pollame, conformemente a procedure operative stabilite;
 - e) nelle strutture in cui è detenuto il pollame devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di pollame;
 - f) i visitatori devono indossare indumenti protettivi e il personale deve indossare adeguati abiti da lavoro e agire nel rispetto delle norme igieniche stabilite dall'operatore.
2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6 sono le seguenti:
 - a) lo stabilimento deve ospitare unicamente pollame;
 - b) deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del mangime, della lettiera e del letame;
 - c) il pollame non deve venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno dello stabilimento;
 - d) i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti, le rampe e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 - e) devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per il pollame;
 - f) lo stabilimento deve garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del monitoraggio sanitario.
3. Le prescrizioni relative al personale degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6 sono le seguenti:
 - a) il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica, o aver acquisito un'esperienza pratica equivalente, nei seguenti campi:
 - i) manipolazione del pollame detenuto nello stabilimento e, se necessario, prestazione di appropriata assistenza a tali animali;
 - ii) tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.
4. Le prescrizioni relative alla supervisione, da parte dell'autorità competente, degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6 sono le seguenti:
 - a) l'operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:
 - i) effettuare la supervisione delle operazioni di raccolta del pollame;
 - ii) procedere all'ispezione dello stabilimento per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3;
 - iii) provvedere alla certificazione sanitaria del pollame;
 - b) l'operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 4, lettera a), punto i).

PARTE 3

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi di cui all'articolo 7

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza per gli incubatoi di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
 - a) le uova da cova di pollame devono provenire da stabilimenti riconosciuti che detengono pollame riproduttore o da altri incubatoi di pollame riconosciuti;
 - b) le uova devono essere pulite e disinfettate tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione, tranne qualora siano già state disinfettate nello stabilimento di origine;
 - c) deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione:
 - i) delle incubatrici e delle attrezzature dopo la schiusa;
 - ii) dei materiali da imballaggio dopo ogni utilizzo, tranne qualora si tratti di materiali monouso destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;
 - d) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;
 - e) ai visitatori devono essere forniti indumenti protettivi per il lavoro;
 - f) al personale devono essere forniti adeguati abiti da lavoro e il codice di condotta con l'indicazione delle norme igieniche.
2. Le prescrizioni relative alla sorveglianza degli incubatoi di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
 - a) l'operatore deve attuare un programma di controllo della qualità microbiologica conformemente all'allegato II, parte 1;
 - b) l'operatore dell'incubatoio deve provvedere affinché siano prese disposizioni, con l'operatore dello stabilimento che detiene pollame da cui provengono le uova da cova, per realizzare presso l'incubatoio il campionamento per le prove di rilevamento degli agenti patogeni indicati nel programma di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato II, parte 2, al fine di completare tale programma.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli incubatoi di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
 - a) gli incubatoi devono essere separati fisicamente e dal punto di vista operativo dalle strutture che detengono pollame o altri volatili;
 - b) le seguenti unità funzionali e attrezzature devono essere tenute separate:
 - i) magazzinaggio e classificazione delle uova;
 - ii) disinfezione delle uova;
 - iii) preincubazione;
 - iv) incubazione per la schiusa;
 - v) sessaggio e vaccinazione dei pulcini di un giorno;
 - vi) condizionamento di uova da cova e pulcini di un giorno per la spedizione;
 - c) i pulcini di un giorno e le uova da cova detenuti nell'incubatoio non devono venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno dell'incubatoio;
 - d) le operazioni devono fondarsi sul principio della circolazione a senso unico delle uova da cova, delle attrezzature mobili e del personale;
 - e) devono essere disponibili adeguati sistemi di illuminazione naturale o artificiale e di regolazione dell'aria e della temperatura;
 - f) deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dell'incubatoio;
 - g) devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per i pulcini di un giorno e per le uova da cova.
4. Le prescrizioni relative al personale che viene a contatto con le uova da cova e i pulcini di un giorno di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
 - a) il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica a tal fine, o aver acquisito un'esperienza pratica equivalente, nelle tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.

5. Le prescrizioni relative alla supervisione degli incubatoi da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
- a) l'operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:
 - i) procedere all'ispezione dell'incubatoio per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4;
 - ii) provvedere alla certificazione sanitaria delle uova da cova e dei pulcini di un giorno;
 - b) l'operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 5, lettera a), punto i).

PARTE 4

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
- a) le uova da cova devono essere:
 - i) raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;
 - ii) pulite e disinfettate quanto prima, tranne qualora la disinfezione sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;
 - iii) condizionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato;
 - b) se uno stabilimento ospita contemporaneamente specie di pollame degli ordini *Galliformes* e *Anseriformes*, tali specie devono essere nettamente separate;
 - c) nelle strutture in cui è detenuto il pollame devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo gruppo di pollame;
 - d) i visitatori devono indossare indumenti protettivi e il personale deve indossare adeguati abiti da lavoro e agire nel rispetto delle norme igieniche stabilite dall'operatore;
 - e) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.
2. Le prescrizioni relative alla sorveglianza degli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
- a) l'operatore deve applicare e rispettare un programma di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato II, parte 2;
 - b) l'operatore dello stabilimento deve provvedere affinché siano prese disposizioni, con l'operatore dell'incubatoio cui sono destinate le uova da cova, per realizzare presso l'incubatoio il campionamento per le prove di rilevamento degli agenti patogeni indicati nel programma di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato II, parte 2, al fine di completare tale programma.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
- a) l'ubicazione e la disposizione devono essere idonee al tipo di produzione praticato;
 - b) lo stabilimento deve ospitare unicamente pollame:
 - i) proveniente dallo stabilimento stesso;
 - o
 - ii) proveniente da altri stabilimenti riconosciuti che detengono pollame;
 - o
 - iii) proveniente da incubatoi riconosciuti di pollame;
 - o
 - iv) che è entrato nell'Unione da paesi e territori terzi autorizzati;
 - c) il pollame non deve venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno;
 - d) le strutture devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario;

- e) deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dello stabilimento;
- f) lo stabilimento deve disporre di attrezzature adeguate, idonee al tipo di produzione praticato e che consentano la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto nel luogo più appropriato dello stabilimento.

PARTE 5

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti e dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti di cui all'articolo 10 sono le seguenti:
 - a) i centri devono ammettere soltanto cani, gatti e furetti provenienti da stabilimenti registrati che detengono tali animali;
 - b) devono essere disponibili adeguate strutture per l'isolamento dei cani, dei gatti e dei furetti;
 - c) nelle strutture in cui sono detenuti cani, gatti e furetti devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di tali animali;
 - d) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.
2. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui all'articolo 11 sono le seguenti:
 - a) devono essere disponibili adeguate strutture per l'isolamento dei cani, dei gatti e dei furetti;
 - b) i locali in cui sono detenuti cani, gatti e furetti, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l'uscita di ciascun lotto di tali animali, e se necessario prima dell'introduzione di un nuovo lotto, conformemente a procedure operative stabilite;
 - c) nelle strutture in cui sono detenuti cani, gatti e furetti devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di tali animali;
 - d) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti e dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 sono le seguenti:
 - a) devono essere disponibili idonei locali di ricovero di livello adeguato per tali animali, che devono essere costruiti in modo da prevenire il contatto con gli animali all'esterno e la comunicazione diretta con i locali di isolamento e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
 - b) i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 - c) devono essere disponibili locali adeguati per il magazzinaggio rispettivamente del materiale da lettiera fresco, della lettiera e del letame come pure degli alimenti per animali da compagnia;
 - d) devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, degli strumenti e dei mezzi di trasporto.

PARTE 6

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei posti di controllo di cui all'articolo 12

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei posti di controllo di cui all'articolo 12 sono le seguenti:
 - a) i posti di controllo devono essere ubicati, progettati, costruiti e gestiti in modo da garantire un livello sufficiente di biosicurezza al fine di evitare la diffusione di malattie elencate o emergenti ad altri stabilimenti e tra partite consecutive di animali che transitano per tali locali;
 - b) i posti di controllo devono essere costruiti, attrezzati e gestiti in modo da assicurare che le operazioni di pulizia e disinfezione possano essere effettuate facilmente; deve essere disponibile in loco un posto di lavaggio per i mezzi di trasporto;

- c) i posti di controllo devono disporre di strutture adeguate per isolare separatamente gli animali che si sospetta siano infetti da una malattia animale;
 - d) tra due partite consecutive di animali devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario che, se del caso, devono essere adattati in funzione della provenienza o meno degli animali da una regione, una zona o un compartimento simile con lo stesso stato sanitario; in particolare, nei posti di controllo non devono essere presenti animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un periodo massimo di utilizzo di sei giorni e dopo il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di una nuova partita di animali;
 - e) prima di accettare gli animali, gli operatori dei posti di controllo devono:
 - i) avere avviato le operazioni di pulizia e disinfezione nelle 24 ore successive alla partenza di tutti gli animali che vi si trovavano in precedenza;
 - ii) provvedere affinché nessun animale entri nei posti di controllo prima del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione in modo ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale.
2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature dei posti di controllo di cui all'articolo 12 sono le seguenti:
- a) le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate prima e dopo ogni utilizzo, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
 - b) le attrezzature che vengono a contatto con gli animali presenti nei posti di controllo devono essere destinate esclusivamente ai locali interessati, tranne qualora siano state sottoposte a pulizia e disinfezione dopo essere venute a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, l'operatore del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e indumenti protettivi, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo, e mettere a disposizione attrezzature adeguate per la loro pulizia e disinfezione;
 - c) la lettiera deve essere rimossa quando una partita di animali è trasferita da un recinto e, dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, deve essere sostituita con materiale da lettiera fresco;
 - d) il foraggio, la lettiera, gli escrementi e l'urina non devono essere prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un trattamento appropriato per evitare la diffusione di malattie animali;
 - e) devono essere presenti strutture adeguate per la detenzione, l'ispezione e l'esame degli animali, se del caso;
 - f) deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del mangime, del foraggio, della lettiera e del letame;
 - g) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.

PARTE 7

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all'articolo 13

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza e di sorveglianza degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all'articolo 13 sono le seguenti:
- a) l'operatore deve garantire e verificare, mediante controlli interni, che sia impedito l'ingresso nello stabilimento dei piccoli coleotteri dell'alveare e che la loro presenza nello stabilimento sia rilevabile, nonché procedere alle relative registrazioni.
2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all'articolo 13 sono le seguenti:
- a) la produzione di bombi deve essere isolata da tutte le attività connesse svolte nello stabilimento e deve essere realizzata in strutture a prova di insetti volanti;
 - b) i bombi devono essere mantenuti isolati all'interno dell'edificio per tutta la durata della produzione;
 - c) il polline deve essere conservato e manipolato in strutture isolate dai bombi durante tutto il processo di produzione di questi ultimi, prima di essere utilizzato per la loro alimentazione.

PARTE 8

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14

1. Le prescrizioni relative alle misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14 sono le seguenti:
 - a) ciascuna unità dello stabilimento di quarantena deve:
 - i) essere ubicata a una distanza sicura dagli stabilimenti o da altri luoghi circostanti in cui sono detenuti animali, al fine di evitare la trasmissione di malattie animali contagiose tra animali residenti e animali sottoposti a quarantena;
 - ii) iniziare il periodo di quarantena prescritto quando l'ultimo animale del lotto è introdotto nello stabilimento di quarantena;
 - iii) essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell'ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell'introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell'Unione da paesi e territori terzi;
 - b) la lettiera deve essere rimossa quando una partita di animali è trasferita da un recinto e, dopo il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, deve essere sostituita con materiale da lettiera fresco;
 - c) il foraggio, la lettiera, gli escrementi e l'urina non devono essere prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un trattamento appropriato per evitare la diffusione di malattie animali;
 - d) devono essere prese precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite di animali in entrata e in uscita;
 - e) gli animali rilasciati dallo stabilimento di quarantena devono soddisfare le prescrizioni dell'Unione relative ai movimenti di animali terrestri detenuti tra Stati membri.
2. Le prescrizioni relative alle misure di sorveglianza e controllo degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14 sono le seguenti:
 - a) il piano di sorveglianza delle malattie deve prevedere un adeguato controllo delle zoonosi negli animali e deve essere attuato e aggiornato in base al numero e alle specie di animali presenti nello stabilimento e alla situazione epidemiologica all'interno dello stabilimento e intorno ad esso per quanto riguarda le malattie elencate ed emergenti;
 - b) gli animali che si sospetta siano infetti o contagiati da agenti patogeni di malattie elencate o emergenti devono essere sottoposti a prove cliniche, di laboratorio o post mortem;
 - c) si deve procedere, se del caso, alla vaccinazione e al trattamento degli animali sensibili contro le malattie animali trasmissibili;
 - d) se disposto dall'autorità competente, devono essere utilizzati animali sentinella per l'individuazione precoce di eventuali malattie.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14 sono le seguenti:
 - a) gli stabilimenti devono essere chiaramente delimitati e l'accesso di animali e persone alle strutture riservate agli animali deve essere controllato;
 - b) per il personale con mansioni di controllo veterinario devono essere disponibili locali sufficientemente ampi, compresi spogliatoi, docce e servizi igienici;
 - c) devono essere disponibili mezzi adeguati per la cattura, il confinamento e, se necessario, l'immobilizzazione e l'isolamento degli animali;
 - d) devono essere disponibili strutture e attrezzature per la pulizia e la disinfezione;
 - e) la parte dello stabilimento in cui sono detenuti gli animali deve essere:
 - i) a prova di insetti, se prescritto dall'autorità competente per affrontare rischi specifici in materia di sanità animale, e disporre di filtri hepa all'entrata e all'uscita dell'apertura di aerazione, sistemi interni di controllo dei vettori, doppia porta di accesso e procedure operative;
 - ii) in caso di volatili in cattività, a prova di volatili, mosche e parassiti;
 - iii) sigillabile in modo da consentire la fumigazione;

- iv) di livello adeguato e costruita in modo da prevenire il contatto con gli animali all'esterno e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
- v) costruita in modo che i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature possano essere puliti e disinfettati facilmente.

PARTE 9

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 16

1. Le prescrizioni relative alle misure di quarantena, isolamento e biosicurezza degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 16 sono le seguenti:
 - a) gli stabilimenti devono ammettere solamente animali terrestri detenuti che sono stati sottoposti a un periodo di quarantena appropriato per le malattie pertinenti per la specie, qualora tali animali provengano da uno stabilimento diverso da uno stabilimento confinato;
 - b) gli stabilimenti devono ammettere solamente primati che soddisfano norme altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 6.12.4 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2018;
 - c) se necessario, devono essere disponibili strutture adeguate per la quarantena degli animali terrestri detenuti provenienti da altri stabilimenti.
 2. Le prescrizioni relative alle misure di sorveglianza e di controllo degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 16 sono le seguenti:
 - a) il piano di sorveglianza delle malattie deve prevedere un adeguato controllo delle zoonosi negli animali terrestri detenuti e deve essere attuato e aggiornato in base al numero e alle specie di animali terrestri detenuti presenti nello stabilimento e alla situazione epidemiologica all'interno dello stabilimento e intorno ad esso per quanto riguarda le malattie elencate ed emergenti;
 - b) gli animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti o contagiati da agenti patogeni di malattie elencate o emergenti devono essere sottoposti a prove cliniche, di laboratorio o post mortem;
 - c) si deve procedere, se del caso, alla vaccinazione e al trattamento degli animali terrestri detenuti sensibili contro le malattie animali trasmissibili.
 3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 16 sono le seguenti:
 - a) gli stabilimenti devono essere chiaramente delimitati e l'accesso di animali e persone alle strutture riservate agli animali deve essere controllato;
 - b) devono essere disponibili mezzi adeguati per la cattura, il confinamento e, se necessario, l'immobilizzazione e l'isolamento degli animali;
 - c) i locali di stabulazione degli animali devono essere di livello adeguato e costruiti in modo da:
 - i) impedire il contatto con gli animali presenti all'esterno e permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
 - ii) permettere di pulire facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature.
-

ALLEGATO II

PROGRAMMA DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO NEGLI INCUBATOI E PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE NEGLI STABILIMENTI CHE DETENGONO POLLAME E NEGLI INCUBATOI

PARTE 1

Programma di controllo microbiologico negli incubatoi di cui all'articolo 7

Il programma di controllo microbiologico ai fini dei controlli igienici comprende quanto segue:

- a) devono essere prelevati campioni ambientali, da sottoporre a un esame batteriologico;
- b) i campioni devono essere prelevati almeno ogni sei settimane e ogni campionamento deve comprendere 60 campioni.

PARTE 2

Programmi di sorveglianza delle malattie negli incubatoi di cui all'articolo 7 e negli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8**1. Obiettivo dei programmi di sorveglianza delle malattie**

Dimostrare che i gruppi detenuti in stabilimenti riconosciuti che detengono pollame sono indenni dagli agenti patogeni di cui ai punti 2 e 3.

I programmi di sorveglianza delle malattie comprendono, come minimo, gli agenti patogeni e le specie elencate detenute di cui al punto 2.

2. Sorveglianza dei sierotipi di *Salmonella* di pertinenza per la sanità animale**2.1. Identificazione dell'infezione da parte degli agenti:**

- a) *Salmonella* Pullorum: comprende *Salmonella enterica*, sottospecie *enterica* serovar Gallinarum variante biochimica (biovar) Pullorum;
- b) *Salmonella* Gallinarum: comprende *Salmonella enterica*, sottospecie *enterica* serovar Gallinarum variante biochimica (biovar) Gallinarum;
- c) *Salmonella arizonae*: comprende *Salmonella enterica* sottospecie *arizonae* sierogruppo K (O18) arizonae.

2.2. Specie bersaglio di pollame:

- a) per *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum: *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*, *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix*, *Anas spp*;
- b) per *Salmonella arizonae*: *Meleagris gallopavo*.

2.3. Esami:

ciascun gruppo deve essere sottoposto ad esame clinico ad ogni periodo di deposizione o produzione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione.

2.4. Matrice di campionamento:

- a) devono essere prelevati campioni da ciascun gruppo nello stabilimento che detiene pollame, a seconda dei casi:
 - i) per le prove sierologiche: sangue;
 - ii) per le prove batteriologiche:
 - tessuti prelevati post mortem, in particolare fegato, milza, ovaia, ovidotto e giunzione ileocecale,
 - campioni ambientali,
 - tamponi cloacali di volatili vivi, in particolare prelevati da quelli che sembrano malati o che sono stati identificati come altamente sieropositivi;
- b) campioni da prelevare nell'incubatoio per le prove batteriologiche:
 - i) pulcini che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio);
 - ii) pulcini di seconda scelta;
 - iii) meconio di pulcini;
 - iv) calugine o polvere dalle incubatrici e dalle pareti dell'incubatoio.

2.5. Base di campionamento e frequenza di campionamento:

a) nello stabilimento che detiene pollame:

i) campionamento per *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum*:

Specie	Tempo del campionamento		Numero di volatili da sottoporre a campionamento/numero di campioni ambientali
	Pollame riproduttore	Pollame da reddito	
<i>Gallus gallus</i> , <i>Meleagris gallopavo</i> , <i>Numida meleagris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp</i>	Prima che inizi la deposizione	Durante la produzione almeno una volta all'anno	60

ii) campionamento per *Salmonella arizonae*:

Specie	Tempo del campionamento		Numero di volatili da sottoporre a campionamento/numero di campioni ambientali
	Pollame riproduttore	Pollame da reddito	
<i>Meleagris gallopavo</i>	Prima che inizi la deposizione	Durante la produzione almeno una volta all'anno	60

iii) il numero di volatili da sottoporre a campionamento conformemente ai punti i) e ii) può essere adattato dall'autorità competente in funzione della prevalenza conosciuta dell'infezione nello Stato membro interessato e della sua incidenza in passato nello stabilimento. In ogni caso occorre sempre prelevare un numero statisticamente valido di campioni per le prove sierologiche/batterologiche per rilevare l'infezione;

b) nell'incubatoio i campioni devono essere prelevati ed esaminati almeno una volta ogni sei settimane. Le prove devono almeno comprendere:

i) un campione aggregato di calugine e meconio di pulcini di ciascuna incubatrice;

e

ii) un campione di:

— 10 pulcini di seconda scelta e 10 pulcini morti nel guscio di ogni gruppo di origine presente in un'incubatrice il giorno del prelievo dei campioni,

o

— 20 pulcini di seconda scelta di ogni gruppo di origine presente in un'incubatrice il giorno del prelievo dei campioni.

2.6. Trattamento dei campioni e metodi di prova:

a) i campioni prelevati devono essere sottoposti a:

i) prove sierologiche ⁽¹⁾;

ii) prove batteriologiche in alternativa o in aggiunta alle prove sierologiche di cui al punto i); i campioni per le prove batteriologiche non vanno tuttavia prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti le prove;

b) i campioni prelevati devono essere trattati nel modo seguente:

i) arricchimento diretto in brodo selenite-cisteina per i campioni fecali/di meconio e intestinali o altri mezzi adeguati qualora sia prevista competizione tra la flora nei campioni;

ii) pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann al tetrionato-novobiocina (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio);

⁽¹⁾ A volte le prove sierologiche in specie avicole diverse dalle *Galliformes* comportano una proporzione inaccettabile di risultati falsi positivi.

- iii) isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente;
- iv) la *Salmonella Pullorum* e la *Salmonella Gallinarum* non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MSRV) utilizzato per il monitoraggio della *Salmonella* spp. zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo è adatto per la *Salmonella arizonae*;
- v) le tecniche di rilevamento devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum* dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la *Salmonella Enteritidis*, qualora sia usato tale vaccino ⁽²⁾. Non si deve pertanto utilizzare questo tipo di vaccino se si prevede un monitoraggio sierologico. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegate prove batteriologiche, ma il metodo di conferma usato deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

2.7. Risultati:

un gruppo è considerato positivo se, dopo aver ottenuto risultati positivi alle prove effettuate conformemente ai punti da 2.3 a 2.6, una seconda prova appropriata conferma l'infezione da parte degli agenti patogeni.

3. Sorveglianza di *Mycoplasma* spp. di pertinenza per il pollame:

3.1. Identificazione dell'infezione da parte dei seguenti agenti:

- a) *Mycoplasma gallisepticum*;
- b) *Mycoplasma meleagridis*.

3.2. Specie bersaglio:

- a) *Mycoplasma gallisepticum*: *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*;
- b) *Mycoplasma meleagridis*: *Meleagris gallopavo*.

3.3. Esami:

ciascun gruppo deve essere sottoposto ad esame clinico ad ogni periodo di deposizione o produzione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione.

3.4. Matrice di campionamento:

campioni da prelevare da ciascun gruppo nello stabilimento che detiene pollame, a seconda dei casi:

- a) sangue;
- b) sperma;
- c) tamponi tracheali, coanali o cloacali;
- d) tessuti prelevati post mortem, in particolare sacchi aerei dei pulcini di un giorno che presentano lesioni;
- e) in particolare per l'individuazione del *Mycoplasma meleagridis*, dall'ovidotto e dal pene dei tacchini.

3.5. Base di campionamento e frequenza di campionamento:

- a) campionamento per *Mycoplasma gallisepticum*:

Specie	Tempo del campionamento		Numero di volatili da sottoporre a campionamento
	Pollame riproduttore	Pollame da reddito	
<i>Gallus gallus</i>	• all'età di 16 settimane • prima che inizi la deposizione • successivamente ogni 90 giorni	Durante la produzione ogni 90 giorni	• 60 • 60 • 60
<i>Meleagris gallopavo</i>	• all'età di 20 settimane • prima che inizi la deposizione • successivamente ogni 90 giorni	Durante la produzione ogni 90 giorni	• 60 • 60 • 60

⁽²⁾ Non esiste attualmente una prova in grado di distinguere tra la risposta all'infezione da *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum* e la risposta alla vaccinazione per questo sierotipo.

b) campionamento per *Mycoplasma meleagridis*:

Specie	Tempo del campionamento		Numero di volatili da sottoporre a campionamento
	Pollame riproduttore	Pollame da reddito	
<i>Meleagris gallopavo</i>	- all'età di 20 settimane - prima che inizi la deposizione - successivamente ogni 90 giorni	Durante la produzione ogni 90 giorni	60 60 60

c) il numero di volatili da sottoporre a campionamento conformemente alle lettere a) e b) può essere adattato dall'autorità competente in funzione della prevalenza conosciuta dell'infezione nello Stato membro interessato e della sua incidenza in passato nello stabilimento. In ogni caso occorre sempre prelevare un numero statisticamente valido di campioni per le prove sierologiche/batterologiche.

3.6. Esami, campionamento e metodi di prova:

le prove sierologiche, batteriologiche e molecolari per individuare la presenza dell'infezione devono essere effettuate con metodi convalidati riconosciuti dall'autorità competente.

3.7. Risultati:

un gruppo è considerato positivo se, dopo aver ottenuto risultati positivi alle prove effettuate conformemente ai punti da 3.3 a 3.6, una seconda prova appropriata conferma l'infezione da parte degli agenti patogeni.

PARTE 3

Ulteriori informazioni sulle tecniche diagnostiche

I laboratori che sono stati designati dall'autorità competente per svolgere le prove richieste alle parti 1 e 2 del presente allegato possono consultare il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2018, per una descrizione più dettagliata delle tecniche diagnostiche.

*ALLEGATO III***MEZZI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI**

I mezzi di identificazione degli animali terrestri detenuti sono i seguenti:

- a) marchio auricolare convenzionale;
 - b) fascia per pastorale convenzionale;
 - c) marchio auricolare elettronico;
 - d) bolo ruminale;
 - e) transponder iniettabile;
 - f) fascia per pastorale elettronica;
 - g) tatuaggio;
 - h) anello applicato alla zampa.
-

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/2036 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione relativa all'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Essa ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO).
- (2) Gli Stati membri dell'Unione sono parti contraenti della convenzione di Chicago e Stati membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO, tra cui l'Assemblea e altri organi tecnici.
- (3) A norma dell'articolo 54, lettera l), della convenzione di Chicago, i consigli dell'ICAO adotta standard internazionali e pratiche raccomandate (*standards and recommended practices* – «SARP»).
- (4) Il 4 luglio 2019 l'ICAO ha inviato la lettera agli Stati AS8/2.1-19/48 per informare gli Stati membri dell'ICAO che la proposta di emendamento 17 dell'allegato 17 («Sicurezza») della convenzione di Chicago («allegato 17») sarà presentata al Consiglio dell'ICAO ai fini della sua adozione nel corso della 218ª sessione, che si terrà dal 18 al 29 novembre 2019, e si prevede che entri in vigore nel luglio 2020. L'emendamento 17 dell'allegato 17 comprende, tra l'altro, disposizioni nuove o rivedute per quanto riguarda le valutazioni delle vulnerabilità, la condivisione delle informazioni tra Stati e portatori di interessi, i programmi di formazione e sistemi di certificazione, i controlli di accesso, gli screening del personale e altre modifiche di carattere redazionale. La lettera agli Stati AS8/2.1-19/48 ha avviato il periodo di consultazione degli Stati membri dell'ICAO sull'emendamento 17 dell'allegato 17, periodo che si è concluso il 4 ottobre 2019.
- (5) L'emendamento 17 dell'allegato 17 è stato preparato dal gruppo sulla sicurezza dell'aviazione dell'ICAO, del quale sono membri attivi gli esperti di otto Stati membri dell'Unione, ed è stato presentato per approvazione alla 217ª sessione del Consiglio dell'ICAO. A seguito della consultazione degli Stati membri dell'ICAO, è probabile che l'emendamento 17 dell'allegato 17 verrà approvato dal Consiglio dell'ICAO nella sua 218ª sessione.
- (6) Una volta adottato, l'allegato 17 modificato sarà vincolante per tutti gli Stati membri dell'ICAO, compresi tutti gli Stati membri dell'Unione, in conformità della convenzione di Chicago ed entro i limiti da essa stabiliti. L'articolo 38 della convenzione di Chicago fa obbligo alle parti contraenti di avvertire l'ICAO, mediante il meccanismo di notifica delle differenze, qualora intendano discostarsi dai SARP. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di consiglio dell'ICAO dovrebbe pertanto essere quella che figura nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 («Sicurezza») della convenzione internazionale per l'aviazione civile è quella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del consiglio dell'ICAO esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

Posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

Principi generali

Nel quadro delle attività dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) riguardo all'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) della convenzione di Chicago in merito all'elaborazione degli standard e delle pratiche raccomandate (SARP), gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione:

- a) agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica di sicurezza aerea, in particolare al fine di proteggere le persone e le merci all'interno dell'Unione europea, e di impedire atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile;
- b) applicando e facendo rispettare norme comuni istituite per salvaguardare l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, contribuiscono a innalzare il livello del trasporto aereo mondiale;
- c) continuano a sostenere l'elaborazione, da parte dell'ICAO, di norme di sicurezza per salvaguardare l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, in linea con la risoluzione 2309 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 settembre 2016 ⁽¹⁾.

Posizione sull'emendamento 17 dell'allegato 17 (Sicurezza) Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, sostengono la proposta di emendamento 17 dell'allegato 17.

⁽¹⁾ Risoluzione 2309 (2016), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella 7775^a sessione il 22 settembre 2016: Minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici: sicurezza aerea

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982 della Commissione, del 28 novembre 2019, che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell'inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 308 del 29 novembre 2019)

Pagina 78, il considerando (8) è sostituito dal seguente:

- «(8) A seguito della sentenza del Tribunale, la Commissione ha deciso, con la pubblicazione di un avviso (*) ("l'avviso di riapertura"), di riaprire parzialmente l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, che ha condotto all'adozione del regolamento antidumping controverso e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura è limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Jinan Meide.

(*) Avviso di riapertura dell'inchiesta a seguito della sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (GU C 403 del 29.11.2019, pag. 63).»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT